RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO
DALL'IMP. REGIA STAMPERIA
1831.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL'I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1831.

N.° 2 e 3.

MILANO

DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1831.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 28.) *Sul modo di trattare le obbligazioni della camera aulica fruttanti il* 5 *per* 100 *sortite nella serie* 226.ª *estratta il* 1.° *giugno.*

N.° $\frac{3666}{P.}$ 6 luglio 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5 *per* 100 *sortite nella serie* 226.ª *estratta il* 1.° *giugno* 1831.

In esecuzione d'un ordine dell' imperiale regia camera aulica generale in data del 1.° del pross.° pass.° giugno ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 5

per 100 sortite nella 226.ª serie estratta nel giorno 1.° di giugno del corrente anno dal numero 76284 al numero 76579 inclusivamente verranno, a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 6 luglio 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 29.) *Il giudizio sulle dimande per ammortizzazione anche delle nuove obbligazioni al 4 per 100 e dei relativi* coupons *e* talons *spetta al tribunale civile in Milano.*

N.° 4225/P. 12 luglio 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In coerenza a quanto resta prescritto per le cartelle del monte lombardo-veneto dal § 23 della sovrana patente 24 maggio 1822,

è stato superiormente dichiarato che il giudizio sulle domande per ammortizzazione anche delle nuove obbligazioni al 4 per 100 e dei relativi *coupons* e *talons* spetta esclusivamente al tribunale civile di prima istanza in Milano.

Ciò si deduce a pubblica notizia in esecuzione d' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 13 maggio p.° p.°, n.° 17469-1259.

Milano, il 12 luglio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 30.) *APPROVAZIONE per la vendita sotto le prescritte condizioni delle scorte di nitro erariale giacenti nella Lombardia.*

15 luglio 1831.

N.° 19228-1673.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 17 maggio p.° p.°,

n.° 15105-1525 si è compiaciuta di partecipare al governo essersi degnata S. M. I. R. A. di approvare la vendita in via di eccezione, mediante asta pubblica, sotto i soliti prezzi e col permesso del consumo nell'interno o dell'esportazione all'estero esente dal dazio, delle scorte di nitro erariale giacenti nella Lombardia.

Riguardo al traffico di questo nitro vengono stabilite e pubblicate per l'esatta osservanza le norme seguenti:

1.° Ognuno potrà vendere ulteriormente nell'interno e nella quantità che gli piace il suddetto nitro acquistato all'asta.

2.° Venendo questo nitro levato dagl'imperiali regj magazzini della Lombardia, venduto a parti le quali non lo consumano immediatamente, ma ne fanno un oggetto di commercio o di vendita al minuto, in tal caso, riguardo al passaggio da una parte all'altra e per giustificarne il regolare acquisto, debbono osservarsi esattamente le norme prescritte dai regolamenti daziarj intorno alla vendita degli articoli eccettuati dal libero commercio (notificazione del 20 novembre 1828, titolo III).

Il periodo pel quale la bolletta ossia il ricapito giustificativo del legale acquisto di tal nitro mantiene la sua validità è fissato in

armonia coll' articolo 9.° della notificazione 20 novembre 1828 in tre anni, contando dal giorno dell' emissione.

3.° Le parti che hanno acquistato questo nitro per l'immediato consumo, e non ne fanno commercio o vendita al minuto, sono sottoposte riguardo a quest' articolo alle disposizioni generali concernenti la giustificazione dell' acquisto e della provenienza delle merci che si trovano presso di loro.

4.° Il nitro, rispetto al quale non fossero state adempite le norme quì espresse, sarà da considerarsi per non ricevuto legalmente dai magazzini erariali, e verranno applicate le prescrizioni generali di multa stabilite contro lo smercio o possesso illecito del nitro.

Milano, il 15 luglio 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 31.) *Esentato dal dazio d' entrata e d' uscita il carbon fossile che si estrae dall' Istria e dalla Dalmazia, e stabiliti i dazj d' entrata e d' uscita pei filati di lino, canapa e stoppa, non che pei vasellami di majolica* o faïence.

20 luglio 1831.

N.° 22811-2053.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Si è degnata S. M. con sovrana risoluzione 3 precorso febbrajo di esentare dal dazio di entrata e d' uscita il carbon fossile che si estrae dall' Istria e dalla Dalmazia e s' importa nelle altre provincie della monarchia, promovendo con tale benefica misura questo prodotto.

Contemporaneamente l' aulica camera generale di concerto coll' aulica cancelleria unita ha stabilito i dazj d' entrata e d' uscita pei filati di lino, canapa e stoppa, non che pei vasellami di majolica o *faïence* pel caso che questi oggetti vengano introdotti da privati per uso proprio in una misura più proporzionata agli attuali loro prezzi.

In esecuzione del disposto nell'aulico dispaccio 5 precorso maggio, n.° 11252-463, rimane stabilito che dal giorno della presente notificazione in avanti abbiano effetto le variazioni di dazio pei sotto indicati articoli nel seguente modo e misura.

Milano, il 20 luglio 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

Numero progressivo.	Denominazione degli articoli.	Misura del dazio.	Dazio d'entrata.		Dazio d'uscita.	
1	Filo di lino e di canapa non imbiancato, compreso il filo da tessere ed il filo di lino sopraffino detto *Lothgarn*	*per quint. netto*	lir. 4	66	2	23
	Diretti all' Ungheria	»	» —	—	—	89
2	Fili indicati all' antecedente numero imbiancati a metà e perfettamente	»	» 17	86	1	12
3	Detti tinti	»	» 44	64	1	12
4	Filo di stoppa indistintamente imbiancato e non imbiancato, compreso il filo da stoppini	»	» 2	23	1	12
	Diretti all' Ungheria	»	» —	—	—	45
5	Terraglia (*Steingut*) e majolica (*Faïence*) in merci	*per quint. sporco*	» 80	36	—	56
6	Carbon fossile d' Istria accompagnato da certificato d' origine delle autorità distrettuali e da bolletta d' uscita, se procedente dalla Dalmazia è esente di dazio nell' esportazione da dette provincie e nell' importazione nel rimanente della monarchia.					

(N.° 32.) *PUBBLICAZIONE della sovrana patente 12 maggio p.° p.° portante la convenzione stabilita coi principi sovrani e colle città libere della Germania per la reciproca consegna dei disertori.*

25 luglio 1831.

N.° 22879-1904.

Wir Franz der Erste,
von Gottes Gnaden
Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Ungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, 2c. 2c.

Nachdem Wir und die souveränen Fürsten und freyen Städte Deutschlands übereingekommen sind, einen Vertrag wegen gegenseitiger Auslieferung der Militär-Deserteure und Conscriptions-Flüchtlinge zu errichten, so

NOI FRANCESCO I.°
per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Avendo noi, i principi sovrani e le città libere della Germania concertato di passare ad una convenzione per la reciproca consegna dei disertori e refrattarj, così il nostro plenipotenziario e quelli dei principi

sind von Unserem und den Bevollmächtigten der souveränen Fürsten und freyen Städte Deutschlands nachfolgende Puncte verabredet und förmlich unterzeichnet worden:

Art. 1. Alle von den Truppen eines Bundesstaates ohne Unterschied, ob selbige zu Provinzen gehören, welche im Bundesgebiethe liegen oder nicht, unmittelbar oder mittelbar in die sämmtlichen Lande eines Bundesgliedes, oder zu dessen Truppen, wenn diese auch ausserhalb ihres Vaterlandes sich befinden, desertirende Militär-Personen werden so fort und ohne besondere Reclamation an den Staat ausgeliefert, dem selbige entwichen sind. Gleichmässig werden auch alle Deserteure, welche in nicht zum Bundesgebiethe gehörige Provinzen der Bundesstaaten entweichen, an den Staat ausgeliefert, dem selbige entwichen sind.

2. Als Deserteur wird derjenige ohne Unterschied der Waffe angesehen, welcher, indem er zu irgend einer Abtheilung des stehenden Heeres oder der bewaffneten mit demselben in gleichem Verhältnisse stehenden Landesmacht, nach den gesetzlichen Bestimmungen jedes Bundesstaates, gehört, und durch seinen Eid zur

sovrani e delle città libere della Germania hanno convenuto nei seguenti articoli formalmente sottoscritti:

Art. 1. Tutti gl' individui militari che disertano dalle truppe di uno stato federale (senza distinzione s' esse appartengano o no a provincie situate nel territorio confederato) direttamente o indirettamente in qualsivoglia provincia o paese d'un membro confederato o passano alle truppe del medesimo, ancorchè queste si trovassero fuori della loro patria, verranno tosto e senza speciale reclamo consegnati a quello stato dal quale sono evasi; verranno parimente consegnati allo stato da cui sono fuggiti tutti i disertori che si recassero in provincie degli stati confederati le quali non appartengono al territorio federale.

2. Viene considerato per disertore senza distinzione d'arma quegli il quale appartenendo, giusta le disposizioni legali di cadauno stato federale, a qualche divisione o ramo dell'armata attiva, ovvero alla milizia ossia forz'armata del paese (*Landesmacht*) che trovasi in eguali rapporti della prima, ed essendo

Fahne verpflichtet ist, ohne Paß, Ordre oder sonstige Legitimation sich in das Gebieth eines andern Staates oder zu dessen Truppen begibt.

Officiere niedern oder höhern Grades, wenn sich bey solchen ein Desertions-Fall ereignen sollte, sind nur auf ergangene Requisition auszuliefern.

3. Sollte ein Deserteur schon von einem andern Bundesstaate entwichen seyn, so wird er an denjenigen Bundesstaat ausgeliefert, in dessen Dienste er zuletzt gestanden.

Wenn ein Deserteur von einem Bundesstaate zu einem fremden Staate, und von diesem zu den Truppen eines andern Bundesstaates entweicht, so wird er an den ersten Bundesstaat ausgeliefert, falls zwischen dem letztern und dem fremden Staate kein Cartell besteht.

4. Nur folgende Fälle können die Verweigerung oder Verzögerung der Auslieferung eines Deserteurs begründen:

a) wenn der Deserteur zu dem Staate, wohin er entweicht, durch Geburt oder rechtliche Erwerbung — abgesehen von dem anderswo übernommenen Militär-Dienste — im Unterthans-verbande steht, also mittelst der

vincolato dal suo giuramento alla bandiera, passa, senza licenza, ordine od altra legittimazione, nel territorio d'un altro stato od alle truppe di esso.

Gli ufficiali di grado inferiore o superiore, verificandosi presso di loro qualche caso di diserzione, non sono da consegnarsi se non che dietro requisitoria.

3. Se un disertore fosse anteriormente fuggito da un altro stato federale, egli sarà da consegnarsi a quello stato al di cui servizio trovavasi ultimamente.

Se un disertore fuggisse da uno stato federale in uno stato straniero, e da quest' ultimo passasse alle truppe di un altro stato federale, egli verrà consegnato al primo stato federale, a meno che fra questo e lo stato straniero non sussistesse qualche cartello.

4. Soltanto i sotto indicati casi possono motivare il rifiuto o l'indugio dell' estradizione d'un disertore:

a) Qualora il disertore abbia de' vincoli di sudditanza verso lo stato in cui è fuggito, sia per nascita od acquisizione legale, prescindendo dal servizio militare altrove assunto, di maniera che, disertando, egli

Desertion in seine Heimath zurückkehrt;

b) wenn der Deserteur in dem Staate, in welchen er entwichen ist, ein Verbrechen begangen hat, in welchem Falle die Auslieferung erst nach erfolgter Bestrafung, so weit es thunlich ist, unter Mittheilung des Strafurtheiles, jedoch ohne Anspruch auf Erstattung der Untersuchungs- und Arrestkosten, Statt finden soll. Schulden oder andere eingegangene Verbindlichkeiten geben aber dem Staate, in welchem er sich aufhält, kein Recht, die Auslieferung zu verweigern.

5. Die Verbindlichkeit der Auslieferung erstreckt sich auch auf die Pferde, Sättel, Reitzeug, Armatur- und Montirungs-Stücke, welche der Deserteur mitgenommen hat, selbst in dem Falle, wo der Deserteur nach Artikel 4 nicht oder nicht so fort ausgeliefert wird.

6. Die Auslieferung geschieht an den nächsten Gränzort, wo sich entweder eine Militär-Behörde oder ein Gendarmerie-Commando befindet.

Wird ein Deserteur von einem Bundesstaate ausgeliefert, der nicht unmittelbar an den Bundesstaat gränzt, welchem der Deserteur angehört, so wird derselbe an die Militär-Behörde des

ritorni alla sua patria.

b) Quando il disertore abbia commesso un delitto nello stato in cui è fuggito, nel qual caso dovrà aver luogo la consegna soltanto dopo ch' egli avrà scontata la pena e, in quanto sarà fattibile, verso la comunicazione della sentenza di condanna, senza pretesa però al rimborso delle spese processuali e d' arresto.

I debiti od altri impegni incontrati non danno diritto allo stato ove il disertore si trattiene per rifiutare la consegna del medesimo.

5. L' obbligo dell' estradizione si estende anche ai cavalli, selle, finimenti, oggetti d' armatura e montura seco asportati dal disertore, e ciò anche nel caso in cui quest' ultimo a sensò dell' articolo 4 non venisse o non tosto consegnato.

6. L' estradizione si fa al più vicino luogo di confine ove trovasi o qualche autorità militare, od un comando di gendarmeria.

Venendo consegnato un disertore da uno stato confederato non immediatamente limitrofo allo stato federale cui appartiene il disertore, verrà questi rimesso all' autorità militare dello stato

dazwischen liegenden Bundes-staates, unter Ersatz der noth-wendigen Auslagen übergeben, von derselben übernommen, die Unterhaltungskosten desselben während des Transports bestritten, und mit Beobachtung der sonstigen Bestimmungen, dem Staate, dem er gehört, abgeliefert.

7. Sollte ein Deserteur der Aufmerksamkeit der Behörden entgangen seyn, so erfolgt die Auslieferung auf die erste deßfällige Requisition, auch wenn er in die Militär-Dienste des Staates, in den er entwichen, getreten ist, oder sich daselbst ansäßig gemacht hat.

Die Requisitionen ergehen an die oberste Civil- oder Militär-Behörde der Provinz, wohin der Deserteur sich begeben hat.

8. Die Unterhaltungskosten der Deserteure und der mitgenommenen Pferde werden dem ausliefernden Staate, von dem Tage der Verhaftung an bis einschließlich den der Ablieferung, in dem Augenblicke erstattet, wo der Deserteur abgeliefert wird.

Deserteure und mitgenommene Pferde, welche dem Bundesstaate, dem sie angehören, zugeführt werden, werden auf dem Wege dahin in jedem Bundesstaate wie einheimische, auf

federale intermedio verso il rimborso delle necessarie spese; dessa lo prenderà in consegna, supplirà alle spese di mantenimento del disertore durante il trasporto e lo consegnerà sotto l'osservanza delle altre norme allo stato cui appartiene.

7. Se un disertore fosse sfuggito alla vigilanza delle autorità, dovrà consegnarsi al primo relativo reclamo ancorchè fosse entrato al servizio militare dello stato in cui si è rifuggito o vi si avesse anche stabilito.

Le requisitorie si dirigono all'autorità civile o militare superiore della provincia in cui si è recato il disertore.

8. Le spese di mantenimento dei disertori e cavalli condotti seco dai medesimi verranno bonificate allo stato consegnante (calcolando dal giorno dell'arresto fino a quello dell'estradizione inclusivamente) all'atto stesso della consegna del disertore.

Tanto i disertori, quanto i cavalli che si conducono allo stato federale cui appartengono, verranno durante il cammino mantenuti in ogni stato federale come soldati e cavalli nazionali

dem Marsche begriffene Mannschaften und Pferde verpflegt, und es wird für diese Verpflegung jedem Staate die nähmliche Vergütung geleistet, welche dort für die Verpflegung der eigenen, auf dem Marsche begriffenen Mannschaften und Pferde vorgeschrieben ist. Der Betrag dieser zu vergütenden Auslagen ist überall durch eine ämtliche Bescheinigung auszuweisen.

In den Fällen, worin der Deserteur durch verschiedene Gebiethe fortzuschaffen ist, muß von der ausliefernden Behörde jederzeit ein Transports-Zettel mitgegeben werden. Diejenigen Staaten, durch welche der Deserteur durchgeführt wird, haben die erwachsenen Unterhaltungskosten vorschußweise zu bezahlen, welche auf dem Transports-Zettel quittirt und so dem nächst vorliegenden Staate in Zurechnung gebracht werden, welcher hierauf bey der Auslieferung den vollen Ersatz erhält.

9. Unterthanen, welche Deserteure und mitgenommene Pferde einliefern, erhalten folgende Prämie:

für einen Deserteur ohne Pferd 8 Gulden C. M.

für einen Deserteur mit Pferd 16 Gulden C. M.

che siano in marcia, e per tale mantenimento si bonificherà ad ogni stato quella stessa competenza che è quivi prescritta pel trattamento delle proprie truppe e per le razioni dei cavalli in marcia.

L'importo di queste spese da bonificarsi dovrà venir ovunque giustificato da un certificato d'ufficio.

Nei casi in cui il disertore dee farsi passare per diversi territorj, l'autorità consegnante rilascerà sempre una carta di trasporto ossia d'accompagnamento. Quegli stati pei quali transiterà il disertore pagheranno in via d'anticipazione le incontrate spese di mantenimento, le quali verranno quitanzate sopra la carta di trasporto, e così portate in conto allo stato più prossimo, che riceverà poi, all'atto della consegna, l'intiero rimborso.

9. I sudditi che danno nelle mani disertori o cavalli da questi ultimi condotti seco debbono percepire i sotto indicati premj:

Per un disertore senza cavallo fiorini 8 m. c.

Per un disertore con cavallo fiorini 16 m. c.

für jedes Pferd ohne Mann
8 Gulden C. M.

Obrigkeiten, welche einen Deserteur einliefern, erhalten keine Prämie.

10. Außer den Unterhaltungskosten und der Prämie darf nichts weiter, unter keinerley Vorwand, er betreffe Löhnung, Handgeld, Bewachungs- oder Fortschaffungskosten, gefordert werden.

11. Allen Behörden wird es zur strengen Pflicht gemacht, auf Deserteure zu wachen.

12. Alle nach der Verfassung der Bundesstaaten reserve-, landwehr- und überhaupt militärpflichtigen Unterthanen, sie mögen beeidet seyn oder nicht, einberufen seyn oder nicht, welche ohne obrigkeitliche Erlaubniß in die Länder oder zu den Truppen eines andern Bundesgliedes, sie mögen zum Bundesgebiethe gehören oder nicht, übertreten, sind der Auslieferung unterworfen, jedoch nur auf besondere Requisition der competenten Behörde.

Mit den Unterhaltungskosten ist es, wie bey den Deserteuren von den Truppen selbst zu halten. Eine Prämie wird aber nicht gezahlt.

13. Allen Behörden und Unterthanen der Bundesglieder ist streng zu untersagen, Deserteure

Per ogni cavallo senz' uomo
fiorini 8 m. c.

Le autorità che consegnano un disertore non ricevono alcun premio.

10. Fuori delle spese di mantenimento e del premio, non si potrà sotto verun pretesto pretender altro nè a titolo di paga, caparra o d' altre spese di custodia o trasporto.

11. È strettissimo dovere di tutte le autorità di vegliare contro i disertori.

12. Ogni suddito sottoposto, giusta la costituzione degli stati federali, alla riserva, alla così detta *Landwehr*, ed in generale al servizio dell' armi, abbia o nò prestato il giuramento, sia stato chiamato o no, il quale senza regolare permesso della superiorità passasse in paesi od altre truppe d' un altro membro confederato, sia che appartengano o no al territorio federale, è sottoposto all' estradizione, solo però in seguito di speciale requisitoria per parte dell' autorità competente.

Circa le spese di mantenimento si dee regolarsi come riguardo ai disertori della truppa, ma non si corrisponde alcun premio.

13. Sarà da vietarsi severamente a tutte le autorità ed ai sudditi dei membri confederati

oder Militär-Pflichtige, welche ihre Militär-Befreyung nicht hinlänglich nachweisen können, zu Kriegsdiensten aufzunehmen, deren Aufenthalt zu verheimlichen, oder dieselben, um sie etwaigen Reclamationen zu entziehen, in entferntere Gegenden zu befördern.

Auch ist nicht zu gestatten, daß eine fremde Macht dergleichen Individuen innerhalb der Staaten des Deutschen Bundes anwerben lasse.

14. Wer sich der wissentlichen Verhehlung eines Deserteurs oder Militär-Pflichtigen eines andern Bundesstaates oder der Beförderung der Flucht desselben schuldig macht, wird nach Landesgesetzen des Hehlers so bestraft, als wenn die desertirenden oder austretenden Individuen dem Staate selbst angehörten, in welchem der Hehler wohnt.

15. Wer Pferde, Sättel, Reitzeug, Armatur- und Montirungs-Stücke, welche ein Deserteur aus einem andern Bundesstaate bey seiner Entweichung mitgenommen hat, an sich bringt, hat selbige ohne Ersatz zurück zu geben, und wird, wenn er wußte, daß sie von einem Deserteur herrührten, eben so bestraft, als wenn jene Gegenstände dem eigenen Staate entwandt wären.

l' accettare al servizio dell' armi disertori od individui soggetti all'obbligo militare che non siano in grado di giustificare bastantemente la loro rispettiva esenzione, il tener segreta la loro dimora, o farli passare in paesi più discosti onde sottrarli ad eventuali reclami.

Non sarà nemmeno da permettersi che una sovranità straniera faccia arrolare tali individui dentro gli stati della confederazione germanica.

14. Chi scientemente si rendesse reo d'occultazione d'un disertore o refrattario appartenente ad un altro stato federale, o ne favorisse la fuga, sarà punito a norma delle leggi in vigore nel paese della parte occultante, come se gl' individui che disertano od escono dal paese appartenessero allo stato medesimo in cui dimora l' occultatore.

15. Chi acquista cavalli, selle, finimenti, oggetti di montura e d' armatura che un disertore avesse all' atto della sua fuga asportati da un altro stato federale, è in obbligo di restituirli senza rimborso, e qualora egli non avesse ignorato che provenivano da un disertore, verrà punito come se quegli oggetti fossero stati sottratti allo stato proprio.

16. Eigenmächtige Verfolgung eines Deserteurs oder austretenden Militär-Pflichtigen über die Gränze ist zu untersagen. Wer sich solche erlaubt, wird verhaftet und zur gesetzlichen Bestrafung an seine Regierung abgeliefert. Als eigenmächtige Verfolgung ist aber nicht anzusehen, wenn ein Commandirter in das jenseitige Gebieth abgesandt wird, um der Ortsobrigkeit die Desertion zu melden. Der Commandirte darf sich aber an dem Deserteur nicht vergreifen, widrigen Falls er, wie vorerwähnt, zu bestrafen ist.

17. Jede gewaltsame oder heimliche Anwerbung in anderem Territorium, Verführung zur Desertion oder zum Austreten von Militär-Pflichtigen, ist in dem Staate, wo solche geschieht, nach den Gesetzen desselben zu bestrafen. Wer sich der Bestrafung durch die Flucht entzieht, oder von seiner Heimath aus auf obige Art auf jenseitige Unterthanen zu wirken sucht, wird auf desfällige Requisition, in seinem Lande zur Untersuchung und gesetzlichen Strafe gezogen.

18. Allen vor Abschluß dieser allgemeinen Cartell-Convention desertirten oder ausgetretenen, in den Artikeln 1, 2, 3 und 12 bezeichneten Individuen, wird eine Amnestie dahin zugestanden,

16. Sarà da vietarsi l'arbitrario inseguimento d'un disertore o refrattario al di là dei confini. Chi osasse farlo verrà arrestato e rimesso al suo rispettivo governo per la punizione di legge. Non è però da risguardarsi per arbitrario inseguimento la missione all'opposto territorio d'un individuo per annunciare la diserzione all'autorità locale.

Ma quest'individuo non potrà però usar alcuna violenza al disertore; in caso diverso sarà da punirsi come sopra.

17. Ogni violento o segreto arrolamento nell'altro territorio, la seduzione d'individui sottoposti all'obbligo militare alla fuga o diserzione dovranno punirsi secondo le leggi del paese in cui hanno luogo. Chi sapesse colla fuga sottrarsi alla pena, o stando nella propria patria tentasse nel modo surriferito di cooperare rispetto ai sudditi dell'altra parte, verrà, dietro rispettivo reclamo, sottoposto nel proprio paese ad inquisizione e castigo a tenore delle leggi.

18. È accordata un'amnistia a tutti gl'individui disertati od usciti dal paese prima della stipulazione di questa convenzione generale contemplati dagli articoli 1, 2, 3 e 12, in guisa

daß sie für ihre Person entweder unter nicht zu versagender Entlassung aus fremden Militär-Diensten, oder unter der Freyheit, darin zu verbleiben, wenn sie ihren Wunsch deßhalb binnen der Frist eines Jahres erklären, frey und unangefochten, jetzt oder künftig ihre Heimath wieder besuchen dürfen. Wenn sie in ihre Heimath zurückkehren, treten sie jedoch in diejenige Verbindlichkeit zum Militär-Dienste wieder ein, welche daselbst noch gesetzlich für sie fortbesteht. Auch gelangen sie wieder zur freyen und unbeschränkten Verfügung über ihr dort befindliches, jetziges oder künftiges Vermögen, in so fern dasselbe nicht durch Gesetz und Ausspruch der competenten Behörde bereits der Confiscation anheim gefallen ist.

ch' essi per la loro persona potranno (o dietro licenziamento dal servizio militare straniero, che non potrà loro venire negato, o colla libertà di rimanervi, purchè manifestino tale loro risoluzione entro lo spazio d' un anno) ritornare adesso od in avvenire liberamente alla loro patria senz' essere molestati. Ritornando poi essi in patria, andranno però sottoposti di nuovo a quegli obblighi di militare servizio che potessero ancor sussistervi legalmente a loro riguardo.

Essi potranno altresì disporre di nuovo affatto liberamente dell' attuale e futuro loro patrimonio che vi si trovasse, a meno che per legge e decisione della competente autorità non fosse già stato definitivamente devoluto al fisco.

19. Die Bundesglieder machen sich verbindlich, keine besondern Cartelle unter sich bestehen zu lassen, oder von nun an einzugehen, deren Bestimmungen mit den Grundsätzen dieses allgemeinen Cartells im Widerspruch stehen.

19. I membri confederati promettono di non lasciar sussistere fra di loro alcuno speciale cartello, nè di conchiuderne d'ora innanzi, le di cui condizioni fossero in opposizione alle massime del cartello presente.

20. Vorstehende Cartell-Convention tritt vom 10 Februar 1831 an in volle Wirksamkeit.

20. Questa convenzione o cartello va in pieno vigore col 10 febbrajo 1831.

Da Wir nun allen diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilt haben, und

Siccome noi abbiamo dato interamente la nostra sovrana approvazione a tutte queste

dieselben mittelst gegenwärtigen, allenthalben kund zu machenden Edicts zur Kenntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie sich genau darnach achten können, befehlen Wir zugleich allen Unseren Civil- und Militär-Beamten und anderen Vorgesetzten darauf zu halten, damit dasselbe nach seinem ganzen Umfange und Inhalte genau vollzogen werde.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien den 12 May im Jahre des Herrn, Ein Tausend acht Hundert ein und dreyßig, Unserer Regierung im vierzigsten Jahre.

determinazioni, e le portiamo, mediante il presente editto da pubblicarsi per ogni dove, a cognizione generale dei nostri sudditi, affinchè i medesimi vi si attengano esattamente, così noi ordiniamo al tempo stesso a tutti i nostri impiegati civili e militari e ad altre superiorità di tener mano forte, acciò questa convenzione venga esattamente osservata ed adempita in tutta la sua estensione e contenuto.

Date dalla nostra capitale e residenza di Vienna il 12 maggio dell'anno mille ottocento trentuno, quarantesimo del nostro regno.

Franz.

(L. S.)

Ignaz Graf Gyulai v. Maros-Nemet u. Nadaska,
General-Feldzeugmeister und Hofkriegsraths-Präsident.

Johann Friedrich Freyherr von Mohr,
General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

Nach Sr. k. k. apost. Majestät höchst eigenem Befehle,
Caspar Lehmann.

FRANCESCO.

(L. S.)

IGNAZIO CONTE GYULAI DE MAROS-NEMET E NADASKA,
Generale d'artiglieria e Presidente del Consiglio Aulico di guerra.

GIO. FEDERICO BARONE DE MOHR
Generale di cavalleria e Vicepresid. del Consiglio Aulico di guerra.

Per espresso supremo comando di S. M. I. R. A.
GASPARE LEHMANN.

(N.° 33.) *Sono da considerarsi per documenti pubblici gli attestati di sanità e di contumacia rilasciati per motivo del* cholera.

18 agosto 1831.

N.° 25406-2780.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. si è degnata di ordinare con sovrana risoluzione in data del 23 luglio anno corrente, diretta all' imperiale regio tribunale supremo di giustizia, che tutte le patenti (*attestati*) di sanità e di contumacia rilasciate per motivo del *cholera* sieno da considerarsi per documenti pubblici, e che ogni falsificazione delle medesime dovrà essere punita, a norma del § 178, lettera *d.*, parte prima del codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche, come delitto di truffa.

Tale veneratissima sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita recati al governo lombardo con

aulico dispaccio 30 luglio suddetto, n.° 17949-1827.

Milano, il 18 agosto 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1832 si dovranno riscuotere nella misura eguale a quella che fu stabilita pel corrente anno camerale.*

19 agosto 1831.

N.° 25726-2290.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 25 giugno p.° p.° partecipata al governo con dispaccio del 19 luglio p.° p.° dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita è stato ordinato che le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1832 si abbiano

a riscuotere nelle provincie lombarde nella misura eguale a quella che fu stabilita pel corrente anno camerale.

Si deduce pertanto a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' imposizione prediale per l' anno camerale 1832 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d' estimo nelle prime tre rate con centesimi 4. 4, e nella quarta rata con centesimi 4. 5, moneta austriaca.

Nelle provincie di Milano e di Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre p.° v.°; la seconda nel 20 febbrajo; la terza nel 20 maggio, e la quarta nel 20 agosto successivo.

Nelle provincie di Brescia, di Lodi e di Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre p.° v.°; la seconda nel 20 marzo; la terza nel 20 giugno, e la quarta nel 20 settembre successivo.

E nelle provincie di Cremona, di Bergamo, di Pavia e di Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel 10 aprile; la terza nel 10 luglio, e la quarta nel 10 ottobre del prossimo venturo anno 1832.

2.° La tassa personale competente all' imperiale regio erario per l' anno camerale 1832

è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, di Como, di Cremona, di Pavia e di Lodi entro il mese di agosto dello stesso anno.

Nelle provincie di Milano, di Mantova e di Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, di Zogno, di Sarnico, di Trescorre, di Breno e di Edolo, nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti della provincia di Bergamo ed in quella di Sondrio fino al giorno 10 del mese d' ottobre 1832.

3.° Il pagamento della tassa per l'esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nei tempi di sopra fissati per la tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 19 agosto 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 4 per 100 sortite nella serie 186.ª*

N.° 5157/P. 1.° settembre 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 4 per 100 sortite nella serie 186.ª estratta in Vienna il 1.° agosto dell' anno corrente.

In adempimento di un ordine dell' imperiale regia camera aulica generale in data del 1.° agosto p.° p.° ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica fruttanti il 4 per 100 sortite nella serie 186.ª estratta il 1.° agosto suddetto, cioè il n.° 31284 per due vigesime parti della somma capitale, ed il n.° 32059 per un' ottava parte della somma capitale, quindi le obbligazioni dal n.° 32155 sino al n.° 32905 inclusivamente verranno, giusta le disposizioni

della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate in obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 1.° settembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 36.) *PUBBLICAZIONE del proclama dei commissarj plenipotenziarj delle corti interessate nell' esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815.*

N.° $\frac{5497}{P.}$ 10 settembre 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I commissarj plenipotenziarj delle corti interessate nell' esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815, di conformità alle istruzioni ricevute

dalle corti rispettive, hanno segnato in data 29 del p.° p.° mese di agosto l'annesso proclama, che si deduce a pubblica notizia per comune norma ed intelligenza e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 10 settembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

Commissione diplomatica unita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815.

Progredendo la commissione diplomatica unita in Milano nei lavori relativi alla ricognizione delle insinuazioni contemplate dal suo proclama 26 giugno 1822, ha nella seduta del giorno 26 gennajo 1830 compiuta la liquidazione e stabilito il riparto di tutte le partite procedenti da denunzie riferibili agli articoli 1, 8 e 9 ed anche al più dei rami di cui nell'art. 2 del citato proclama, le quali poterono a tutto il predetto giorno essere ridotte alla necessaria verificazione ed alla voluta pienezza di prova.

Ciò posto, la commissione stessa, in adempimento delle intenzioni delle alte corti che ha l'onore di rappresentare, deduce a notizia pubblica che

i quadri descrittivi delle partite che ciascuna delle sovranità interessate ha assunto derivanti dai titoli di pensione o gratificazione a senso dei citati articoli 8 e 9 ed in parte dell' articolo 2 del memorato proclama, colle necessarie indicazioni delle ditte creditrici e dell' importo del credito, furono rimessi ai governi da cui rispettivamente dev' essere sostenuto il corrispondente pagamento, quale nella maggior parte trovasi di già in corso. I detti governi ne' modi che troveranno opportuni faranno pervenire il necessario avviso *a quelle ditte di tale natura che non fossero state sin qui poste a pagamento* per gli ulteriori effetti di soddisfacimento. Una copia di questi quadri trovasi ostensibile negli uffici della commissione diplomatica unita in Milano.

Quanto agli arretrati maturati avanti il 1.° gennajo 1814 per rendite consolidate, le cui generatrici cartelle erano vive e sussistenti all' atto dello scioglimento del regno d' Italia, memorati nell' articolo 1.° del già ricordato proclama 26 giugno 1822, essi pure furono liquidati per tutte le partite condotte a perfetto stato di prova e chiarezza, ed il relativo importo ridotto in consolidato venne ripartito come appare dai relativi elenchi che sono annessi al presente proclama, ed altresì ostensibili presso gli uffici della commissione diplomatica unita come sopra, e che ogni governo interessato farà pubblicare, se e come crederà opportuno, nei proprj stati.

I rispettivi creditori dovranno per conseguire gli effetti di soddisfacimento rivolgersi alla parziale sovranità che a senso delle indicazioni contenute nei predetti elenchi ha assunta la corrispondente partita.

La commissione diplomatica unita farà in seguito conoscere l'esito della liquidazione e la condivisione delle diverse partite le quali rimangono tuttora a liquidarsi nei varj rami chiamati a liquidazione.

Milano, il 19 agosto 1831.

ALBORGHETTI,
Commissario della S. Sede.

GIULINI DELLA PORTA
= DORDI,
Commissarj di S. M. I. R. A.

CACCIA,
Commissario di S. M.
il Re di Sardegna.

GARBARINI,
Commiss.° di S. M. l'Arciduchessa,
Duchessa di Parma.

POLI,
Commiss.° di S. A. R. l'Arciduca,
Duca di Modena.

(N.° 37.) *A schiarimento dell' art. 4.° della notificazione 20 maggio p.° p.° devesi intendere per zucchero greggio acquistato nell' interno quello che è prodotto nell' interno.*

15 settembre 1831.

N.° 25617-2279.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

AVVISO.

A schiarimento dell' articolo 4.° della notificazione governativa pubblicatasi il giorno 20 maggio prossimo passato, si reca a comune notizia doversi intendere per zucchero greggio acquistato nell' interno *quello che è prodotto nell' interno.*

Milano, il 15 settembre 1831.

MAGGI, *I. R. Segretario.*

(N.° 38.) *Accordata la proroga d'un altro anno sino a tutto agosto 1832 per la riduzione del dazio d'importazione dei vini prodotti nell'Istria.*

16 settembre 1831.

N.° 29226-2646.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 8 ottobre 1830 venne superiormente ordinato di ridurre provvisoriamente dal giorno della di lei pubblicazione sino al mese di settembre corrente anno il dazio d'importazione all'interno dei vini prodotti nell'Istria e nelle parti fuori della linea daziaria della provincia del Litorale propriamente detta ad un fiorino per ogni centinajo sporco di Vienna, ritenendo però ferme le misure del controllo esistite prima dell'anno 1829, quando questi vini erano ancora sottoposti ad un dazio favorevole.

Avendo ora l'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 23 agosto p.° p.°, n.° 29484-1201 accordata la proroga

della sovrindicata facilitazione ancora per un altr' anno, cioè dal 1.° settembre anno corrente a tutto agosto del venturo anno 1832, sotto le condizioni e discipline attualmente vigenti su questo particolare, si rende nota la sovraccennata superiore disposizione pei corrispondenti effetti e per la dovuta esecuzione.

Milano, il 16 settembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Nella notificazione 20 luglio 1831 è stato indicato per errore all'articolo filo di lino e di canapa il dazio di lire 4. 66 in vece di lire 4. 46.*

24 settembre 1831.

N.° 27016-2426.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

AVVISO.

Essendo stato nella rubrica prima della tariffa annessa alla governativa notificazione 20 luglio 1831 indicato per errore all'articolo filo di lino e di canapa il dazio di lire 4. 66 in vece di quello di lire 4. 46 superiormente stabilito, si rende ciò a notizia del pubblico a propria norma e direzione.

Milano, il 24 settembre 1831.

MAGGI, *I. R. Segretario.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 3.

(N.° 40.) *Estratto del rendiconto dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti nell'anno 1829 verificato dalla commissione centrale.*

1.° ottobre 1831.

N.° 34679-4672.

I. R. MAGISTRATO CAMERALE
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La commissione istituita coll' articolo 33 della sovrana patente 24 maggio 1822 per esaminare l'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercitata dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto ha presentato i risultamenti dell' amministrazione medesima stati da essa verificati sul rendiconto dell'anno 1829, e quindi vengono tali risultamenti, dietro superiore autorizzazione, portati a pubblica notizia nel quì annesso estratto di detto rendiconto.

Milano, il 1.° ottobre 1831.

IL PRESIDENTE
WEINGARTEN.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Nella notificazione 20 luglio 1831 è stato indicato per errore all' articolo filo di lino e di canapa il dazio di lire 4. 66 in vece di lire 4. 46.*

24 settembre 1831.

N.° 27016-2426.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

AVVISO.

Essendo stato nella rubrica prima della tariffa annessa alla governativa notificazione 20 luglio 1831 indicato per errore all' articolo filo di lino e di canapa il dazio di lire 4. 66 in vece di quello di lire 4. 46 superiormente stabilito, si rende ciò a notizia del pubblico a propria norma e direzione.

Milano, il 24 settembre 1831.

MAGGI, *I. R. Segretario.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

(N.° 41.) *Pubblicazione della sovrana patente 2 gennajo 1770 contenente il regolamento delle pratiche in caso d' invasione della peste, non che la successiva 21 maggio 1805 portante le pene da infliggersi nei casi di contravvenzione.*

N.° $\frac{5720}{P.}$ 3 ottobre 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 22 maggio p.° p.° si è degnata di ordinare che i provvedimenti contro la peste siano attuati anche contro il *cholera morbus*, e con successiva sovrana risoluzione del 22 p.° p.° agosto, comunicata mediante dispaccio della commissione aulica centrale di sanità 25 dello stesso mese, si è pure degnata prescrivere che le leggi penali vigenti contro i violatori dei cordoni sanitarj siano promulgate in tutti quei luoghi nei quali non fossero già in vigore e dove debbano attuarsi i cordoni sanitarj.

In esecuzione pertanto di tali sovrani comandi si recano a pubblica notizia

A. La sovrana patente 2 gennajo 1770 contenente il regolamento delle pratiche e disposizioni dirette a preservarsi dall'invasione della peste colle altre ordinanze suppletorie emanate negli anni successivi;

B. La sovrana patente 21 maggio 1805 portante le pene da infliggersi nei casi di contravvenzione, e ciò per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 3 ottobre 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere.*

A.

SOVRANA PATENTE

DEL 2 GENNAJO 1770.

Noi MARIA TERESA *per la grazia di Dio Imperatrice de' Romani, vedova, Regina d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, ecc.; Arciduchessa d'Austria; Duchessa di Borgogna, Stiria, Carintia e Carniola; Gran Principessa di Transilvania; Margravia della Moravia; Duchessa del Brabante, Limburgo, Lussenburgo e della Gheldria, di Würtenberg, della Slesia superiore ed inferiore, di Milano, Mantova, Parma, Piacenza e Guastalla; Principessa di Svevia; Contessa principesca di Habsburgo, delle Fiandre, del Tirolo, Hennegau, Kiburgo, Gorizia e Gradisca; Margravia del Sacro Romano Impero nel Burgau e nella Lusazia superiore ed inferiore; Contessa di Namur; Signora della Marca Vindica e di Malines, ecc.; Duchessa vedova di Lorena e Barr; Granduchessa di Toscana, ecc. ecc.*

Impartiamo a tutti e singoli i nostri fedeli vassalli, abitanti e sudditi di qualsivoglia dignità, stato, uffizio e professione, esistenti in tutti i nostri regni, principati e paesi ereditarj, la nostra imperiale reale sovrana grazia ed ogni bene, e facciamo loro noto quanto segue:

Fra le materne sovrane nostre cure colle quali vegliamo al meglio de' nostri stati, quella

per lo stato della salute pubblica merita una particolare attenzione; e le autorità e gl' impiegati già stabiliti a questo riguardo in tutti i paesi, e che agiscono con buon successo nelle mansioni loro assegnate, come pure le relative spese tendenti al comun bene e fatte senza alcun risparmio porgono di questo nostro materno sovrano amore le più convincenti prove.

Tutti quegli affari che per la loro vasta applicazione debbono essere affidati alla sorveglianza di molti, conseguono allora soltanto la loro perfezione quando sieno diretti da misure unanimi, con molle da per tutto uguali ed uniformi. Egli è sopra questi riflessi che noi abbiamo fatto prendere in esame tutti gli statuti e regolamenti risguardanti in generale il sistema sanitario dei nostri stati, e ce ne abbiamo fatto fare rapporto dalla nostra devotissima *deputazione aulica di sanità;* ed in vista del di lei rapporto ci siamo graziosamente determinati a pubblicare il seguente regolamento sanitario e le annessevi disciplinali *istruzioni*, prendendovi in dovuta considerazione tutte le singole provincie; e seriamente ne ordiniamo l'osservanza a chiunque abbia a prender parte in cosiffatti affari.

Per ciò che riguarda l'importante affare della tutela e preservazione del pubblico stato sanitario dalla parte delle nostre coste marittime dell'Austria interiore, esistono su di ciò già stampate le analoghe normali prescrizioni, e nominatamente il regolamento generale sanitario dell'anno 1755, poi quello del 15 dicembre 1757, dove tanto al magistrato dirigente

gli affari sanitarj del litorale in Trieste, quanto alle commissioni sanitarie di *Fiume*, *Segna* e *Carlobago* vengono prescritte le norme e procedure da osservarsi; la patente del 18 marzo 1764, in cui sono contenute le discipline applicabili ai porti subalterni ed a tutta la costa marittima; quella del 17 ottobre 1764, in cui sono particolarmente prescritte le cautele riguardo i porti e le coste nel Friuli; finalmente quella del 25 agosto 1766, nella quale sono stabilite le pene esemplari da infliggersi contro coloro che si rendessero in qualche modo colpevoli in questo geloso affare tendente alla conservazione di tutti i paesi. Tutti i suddetti regolamenti aventi forza di legge vengono ora di nuovo confermati in tutte le loro parti, mentre nel regolamento presente si sono avute soltanto principalmente in mira le apprensioni che insorger potrebbero riguardo al pubblico stato sanitario *dalla parte di terra*, e che reclamano quindi da quella parte le speciali nostre provvidenze di legge.

Delle provvidenze dirette a tutelare la salute pubblica dal lato dei confini esteri.

§ I.

Stazioni di contumacia esistenti ai confini colla Turchia.

Se la vigilanza delle pubbliche autorità anco nell'ordinario andamento delle vicende sociali dev'essere sempre rivolta all'oggetto di mantenere la pubblica salute, noi ci ripromettiamo

dalle medesime che esse vorranno raddoppiare i loro sforzi colà ed allora ove si trattasse di tener lontane dai confini le malattie contagiose che da quella parte ci minacciano, o fors' anche di estirparne con l' ajuto di Dio il dilatantesi contagio che fosse già realmente penetrato nei nostri stati.

Per provvedere alla prima circostanza sono già stabilite da molti anni, ed in parte ancora dai gloriosi nostri predecessori sul trono, ai confini, dove secondo le attuali costituzioni il pericolo mai sparisce, delle *stazioni di contumacia*, dove si veglia incessantemente affinchè i nostri paesi ereditarj mediante il rigore delle cautele possano andar immuni dall' irruzione di malattie contagiose. Queste stazioni sono provvedute dei necessarj uffizj, i quali sotto la sorveglianza dei rispettivi governi delle provincie vengono diretti dalle speciali instituitevi commissioni di sanità.

Il regno d' Ungheria provvede mediante il regio consiglio luogotenenziale (*locumtenentiale consilium regium*) di Presburgo alla stazione di *Borsa* nel *Marmaross*.

Nel regno di Slavonia è stabilita una *commissione sanitaria* in Essegg sotto la presidenza di quel *generale comandante* ed ha le sue subordinate *stazioni contumaciali a Panoffze*, *Semlino*, *Mitrovicz*, *Brood e Gradisca.*

Alla commissione sanitaria stabilita nel generalato di Karlstadt sotto la direzione del generale comandante pure di colà sono sottoposte le *stazioni contumaciali* di *Szluin* e *Radonovacz;* ed alla *commissione sanitaria* della

rimanente parte *provinciale* del regno di Croazia sotto la tutela del banno di Croazia e del presidente del consiglio regio di *Agram* è subordinata la *stazione di Kosztanicza.*

Alla commissione sanitaria in Transilvania sottoposta anch' essa alla presidenza di quel *generale comandante* sono soggette le stazioni di contumacia esistenti verso i confini della Valachia a *Rothenthurn*, *Tömös*, *Terzburg*, *Buzan* e *Vulcan*. Del pari verso la Moldavia è disposta una stazione a *Rodna*, e di nuovo tre altre a *Vitos*, *Czikghymes* e *Biritzke*.

Il *Banato di Temeswar* finalmente, affidato alle cure dell'*amministrazione provinciale* (*Landes-Administration*), viene guarentito mediante le contumace di *Mehadia*, *Schupanek* e quella di *Pansova*.

Oltre a ciò noi ci riserviamo secondo che in una o nell' altra delle mentovate stazioni d'ingresso sarà riconosciuto essere più o meno rilevanti i pericoli e l' affluenza delle provincie limitrofe, o sia pel caso che realmente si manifestasse un contagio, o sia per qualsivogliano altri motivi che a noi sembrassero importanti o di chiudere totalmente queste tali stazioni, o di aprirle temporariamente o per sempre a favore del reciproco commercio, ovvero, esigendolo i casi, di far raddoppiare presso questa o quella, a norma delle circostanze, le cautele di espurgo.

Se fuori delle stabilite *stazioni di contumacia* si scoprissero ancora dei nuovi luoghi pericolosi d' ingresso, sarà cura dell'autorità di farne rapporto senza dilazione e di adoperare tali mezzi che valgano a prevenire il pericolo.

Tutte le merci e persone provenienti dal territorio turco, non che gli animali che se ne conducono, dovranno ora ed in ogni tempo soggiacere alle prescritte discipline sanitarie, sia che abbiasi notizia *positiva* della reale esistenza colà di un contagio o no, ammettendosi soltanto una differenza nella durata del tempo della contumacia, la quale viene col presente regolamento determinata giusta le seguenti norme.

§ II.

Termine della contumacia in tempi sani.

Le instituite *commissioni sanitarie* e le autorità del paese saranno costantemente premurose di procurarsi esatte informazioni sullo stato di salute regnante nelle provincie turche, *veneziane*, ed anche (qualora fossero insorti dei sospetti) in qualunque altra confinante provincia. A tal fine non solo nei tempi di sospetto, ma ben anche nei tempi considerati sani sarà da adoperarsi ai confini turchi quella vigilanza che vi è costantemente necessaria, e s' impiegheranno del pari a tale oggetto le indispensabili attenzioni e spese che saranno da bonificarsi senza opposizione dalla *cassa camerale*, onde in un argomento tanto importante aver sempre notizie pienamente sicure. Ora ricevendosi costantemente notizie tali che il buono stato di salute *da per tutto* dominante nelle provincie limitrofe ne venga indubitatamente assicurato, resta determinato qual termine costante di contumacia per tutte le persone, animali o merci provenienti dal territorio turco il periodo di *giorni ventuno.*

La qual cautela s' intende doversi praticare in qualunque siasi occasione verso tutte le provenienze, e sempre con lo stesso rigore senza eccezione, in modo però che se qualcuno volesse ritornarsene senza subire la contumacia, e volesse soltanto consegnare le sue lettere o scritture, si debba accordarglielo senza contrasto; avvertendo bensì che non altrimenti si potrà far uso delle scritture medesime se non dopo eseguitane la profumazione a norma di quanto viene prescritto quì sotto.

§ III.

In tempi pericolosi e sospetti.

Giungendo all' incontro notizie di pericolo o dubbio di un contagio, sarà da ponderarsi il grado del pericolo e delle circostanze che lo accompagnano, e si aumenterà il termine della contumacia a *giorni ventotto.*

§ IV.

Quando giungano notizie positive *di peste dalla Turchia.*

Fino a tanto che il termine della contumacia non si riferisce che a circostanze sanitarie sospette e pericolose, e che quindi resta determinato a 21 o 28 giorni, tutte le stabilite stazioni contumaciali rimangono aperte.

Nel caso al contrario che le precorse notizie assicurassero *positivamente* l'esistenza della peste nelle vicine provincie, dall'un canto noi

ci riserviamo dietro le intelligenze da prendersi di chiudere queste o quelle singole stazioni acciocchè si diminuiscano i punti d' ingresso pericolosi; dall' altro canto intendiamo che in siffatte circostanze il termine di 28 giorni della contumacia o d' espurgo abbia ad aumentarsi nelle residue stazioni a *giorni* 42. Dopo questo periodo le persone (nelle quali la malattia deve immancabilmente manifestarsi entro 20 giorni) essendosi debitamente espurgate nella contumacia, ed avendola esaurita in conformità alle vigenti prescrizioni, potranno esser ammesse tantosto alla libera pratica; laddove quanto alle mercanzie devesi usare la precauzione di trattenerle ed espurgarle in contumacia altri 14 giorni ancora ond' essere maggiormente assicurati del buon effetto della ventilazione, non che della *manipolazione contumaciale* a cui vennero sottoposte. Nel che s'intende già da per sè che soltanto quei contumacianti o inservienti agli espurghi i quali durante il tempo della contumacia non avranno avuto contatto con le mercanzie, dovranno essere ammessi senz' altro alla libera pratica dopo i 42 giorni; laddove quelli all' incontro che saranno posti a contatto con le proprie merci dovranno rimanere nella contumacia ancora per tutto quel tempo che le medesime vi saranno trattenute. Ci riserbiamo inoltre sin d'ora, qualora avvengano de' casi speciali, che Dio voglia tener lontani, di prescrivere ancora altre particolari cautele di rigore a seconda delle circostanze e del bisogno.

Benchè sia lasciato in facoltà alle sovrindicate commissioni sanitarie ed autorità del paese l' applicare con discrezione alle circostanze, che sono spesso di tale urgenza da non permettere domanda o dilazione, il grado dei prescritti termini di contumacia, secondo la qualità delle positive e sicure notizie che saranno da procurarsi, con tutto ciò viene loro seriamente ingiunto colla presente di procedere in ciò con tutta la discrezione, di non nuocere con eccessiva severità al buon andamento del reciproco commercio ed alle amichevoli relazioni col vicinato senza forti motivi, e d'indicare immediatamente alla deputazione aulica di sanità ogni ordinato aumento di contumacia con tutte le sue circostanze. Però il termine di contumacia una volta aumentato non si potrà più diminuire dalle dette commissioni sanitarie di propria autorità e senza averne prima sottomessi alla deputazione aulica i motivi, ed averne ricevuti gli ordini per l'ulteriore contegno.

Le menzionate commissioni sanitarie debbono adunque adoperare in questo geloso affare, siccome in generale in ogni oggetto di loro istituto, la più seria attenzione e discrezione, ed avere principalmente di mira che tutte le seguenti *istruzioni*, in quanto da loro dipende, e sopra tutto dalle persone ed uffizj ai quali sono prescritte, vengano costantemente ed integralmente osservate.

I.

ISTRUZIONE

pei cordoni sanitarj ovunque essi siano stabiliti.

§ I.

Descrivonsi i cordoni sanitarj.

Ad aumento di precauzione sarà mantenuto costantemente sui confini verso la Turchia un *cordone*, il quale, accrescendosi i pericoli, sarà anche rinforzato secondo che le circostanze lo esigeranno, acciocchè mediante vigili guardie composte in parte di abitanti del paese ed in parte di nostre truppe, ed intente sempre ad impedire il vietato ingresso senza il prescritto preliminare espurgo, venga trattenuta per quanto è possibile l' irruzione del male.

§ II.

Quando e come sia da rinforzare il cordone.

Quando la peste fosse realmente scoppiata nei paesi confinanti, questo cordone verrà rinforzato secondo che la situazione del paese e le altre circostanze per ogni riguardo il comporteranno, in modo che i *posti* od *appostamenti* di esso, dei quali uno deve sempre per quanto è possibile tener l' altro di vista, sieno fra di loro ancor più ravvicinati; e se lo

stato delle cose diviene poi più allarmante e l'urgenza del pericolo s'accresce, sarà da formarsi pur anche internamente un secondo cordone oltre il suddetto cordone esterno, onde poter con tali mezzi guardare nel modo il più rigoroso tutti gli accessi dai paesi sospetti. E le stesse cautele saranno pure da prendersi qualora, che Dio non voglia, un paese o luogo sano dovesse guarentirsi contro un luogo o paese divenuto infetto entro i confini dei nostri stati medesimi ereditarj.

§ III.

Le introduzioni clandestine sono proibite tanto al di dentro che al di fuori.

Le guardie del cordone debbono vegliare con la maggior esattezza affinchè dai confini sottoposti a qualsivoglia grado di *contumacia* non s'introduca al di quà qualunque cosa sotto qualsivoglia pretesto, nè che sudditi dal di quà passino nascostamente nel territorio al di là; meno poi ancora che possano ritornare al di quà senza essersi trattenuti nelle stazioni di contumacia secondo il grado dei sopra prescritti termini di espurgo; poichè siccome il contagio può esser tramandato col solo contatto di uno *suscettibile*, ossia di un corpo suscettibile d'infezione, così il passaggio da un paese nell' altro porta già seco la presunzione che un tale pericoloso contatto possa naturalmente essere seguito. E giacchè a questo inopinato modo sono già stati spesse volte infettati degl' intieri paesi e molte migliaja di

uomini furono preda della morte, la prudenza esige che contro tali clandestine comunicazioni si adoperi ogni precauzione col massimo rigore.

Gli appostamenti dei cordoni dovranno adunque respingere le persone che dal di là si avvicinassero al confine, ovvero indirizzarle all'aperta *stazione di contumacia*. In caso poi di rifiuto, qualora le ammonizioni non giovassero, e che taluno volesse penetrare a forza, i detti *appostamenti* non dovranno farsi alcun riguardo, in conformità alla legge penale di data 25 agosto 1766 già universalmente pubblicata, di spararagli contro ed ucciderlo sull'istante. Generalmente poi essi avranno per norma che ora e sempre l'ingresso dal territorio turco nei nostri paesi ereditarj non è permesso in altra guisa che per la via delle *stazioni di contumacia* nel modo prescritto.

Qualora pertanto le suddescritte *commissioni sanitarie* vengano coll'andar del tempo a riconoscere che le istituite *stazioni contumaciali*, i *cordoni* ed altri stabilimenti di precauzione sanitaria sieno insufficienti ad arrestare il male, e venga a rilevare che quà o là sieno stati osservati nuovi indizj di una comunicazione o passaggio clandestino, avranno esse da provvedere in tempo e sotto la più grave responsabilità, acciocchè sia messo riparo al male, attraversando i passi con alberi tagliati e gettati alla rinfusa in modo da renderli inaccessibili, od esponendo dove il bisogno più lo richiegga dei posti di guardia, o in altra maniera; per la qual cosa in consimili importanti emergenti sarebbe sempre da farsene a debito

tempo il necessario rapporto alla deputazione aulica di sanità.

§ IV.

I pericoli possono essere trasportati anche da' cani.

Ai cordonisti è inoltre proibito nel modo più severo di allontanarsi oltre la linea del cordone, o di condur seco alla guardia cani od altri consimili animali, i quali perciò quando vi s'incontrino sono egualmente da uccidersi a colpi di fucile senza ritardo, affinchè non trascorrano nel territorio limitrofo, quivi si mescolino e trasportino così il contagio di quà dei confini. Per tale timore anche i sudditi vicini al *cordone* dovranno in tali pericolose circostanze sanitarie tenere i loro cani domestici o di guardia costantemente legati.

§ V.

Come avrà da contenersi il cordone, scoprendosi clandestine circostanze.

Le guardie del cordone avranno da pattugliare giorno e notte alla linea del cordone, e particolarmente la mattina di buon'ora dovranno osservare esattamente se si presentino indizj di clandestino passaggio al di quà, come pure se si rinvenga ai confini qualche pezzo di vesti o di altri oggetti. Incontrandovisi un animale, verrà ucciso collo sparargli contro senza eccezione, e tanto questo quanto gli effetti che

si fossero rinvenuti (qualora questi giusta le prescrizioni comprese nell' istruzione seguente sieno suscettibili d' infezione e non possano senza pericolo essere trasportati al prescritto espurgo in una regolare stazione contumaciale) dovranno senza che si tocchino essere consumati mediante il fuoco da appiccarsi loro ad una conveniente distanza. Lo stesso s' intende doversi generalmente praticare anche riguardo ai cadaveri delle persone state uccise al cordone ed agli altri attrezzi ed oggetti pericolosi rinvenuti; su di che gli uffiziali comandanti al cordone dovranno vegliare con tutto il rigore. Se di tali oggetti o mercanzie rinvenute può esser conservata qualche cosa come *non suscettibile* di contagio, in tale caso, siccome le funi e gli altri imballaggi di esse sono *suscettibili,* così si dovranno prima di tutto trasportare nell' edifizio della contumacia, dove con le più severe cautele se ne impedirà la mescolanza con altri oggetti, poi si dovranno sciogliere ed abbruciare. Presentandosi poi qualche sospetto che una persona avesse quà o là qualche segreta conferenza con sudditi della parte di là, o che si fosse altrimenti posta in comunicazione, una tal persona (e secondo le circostanze anche tutta la casa) sarà da mettersi tosto sotto la più rigorosa custodia, e mediante le guardie del cordone le si chiuderà ogni esterna comunicazione, facendole soltanto la somministrazione dei viveri conforme l' ordine e le cautele prescritte, e conseguentemente senza che in ciò possa aver luogo contatto o mescolanza. Di tutto ciò

dovrà quindi darsene avviso alla rispettiva più prossima *stazione di contumacia*, la quale, quando non segua altra mescolanza, dovrà ricevere nella contumacia la persona sospetta, facendovela accompagnare sotto severa scorta; e questa pure non dovrà mettersi in contatto con l' escortato.

Gli ufficiali superiori o bassi ufficiali ed i soldati semplici o le guardie scortanti tali persone vengono perciò colla massima energia richiamati alla stretta osservanza dei doveri da essi giurati, e resi attenti alla severità del regolamento penale più sopra citato, secondo il quale verrebbe contro di essi proceduto senz' alcun riguardo qualora si scoprisse aver essi taciuto una comunicazione loro propria con tali persone o case affidate alla custodia loro. Nello stesso tempo viene ad essi dichiarato per opportuna loro norma che sotto la parola *comunicazione* (*Mischung*) quì s'intende ogni contatto con un corpo *sospetto* o vestito, od altra qualunque mercanzia *suscettibile di infezione*. Egli è perciò che essi debbono in occasione di siffatti necessarj scortamenti contenersi in modo circospetto e star sempre in una conveniente distanza dalle persone, animali o mercanzie da custodirsi; e quando pure inavvedutamente avesse avuto luogo una comunicazione, dovranno essi notificarla senza riserva alla *stazione contumaciale* e purgarsi essi pure con gli altri contumacianti del sospetto anche accidentalmente caduto sopra sè medesimi. Qualora poi da un tale accidente insorgessero degli ulteriori motivi di timore, o

che realmente mediante l' avvenuta communicazione si fossero rese sospette delle case intiere, in allora, dopo essersi di queste assicurati mettendole sotto guardia nel modo sopra descritto, ed avere per tal modo allontanato ogni pericolo di comunicazione con esse, sarà da rilevarsi esattamente il fatto mediante il più vicino direttore di contumacia, e da darsene anche parte immediatamente con rapporto alla competente commissione sanitaria, la quale in conformità alle circostanze farà procedere allo spurgo delle persone o case sospette; ovvero in circostanze di maggior rilievo avrà da riferire la cosa alla nostra deputazione aulica di sanità onde attendere da essa gli ordini necessarj per l' ulteriore contegno; e frattanto dovrà riparare al minacciante pericolo con la più severa circospezione e dovrà anche occuparsi principalmente nell' applicare le pene esemplari contro coloro che si resero trasgressori delle leggi sanitarie, giusta le misure e norme stabilite nel più volte citato regolamento penale 25 agosto 1766 e nelle relative posteriori nostre risoluzioni disciplinali.

§ VI.

Questa legge si dovrà preleggere ogni volta che si cambia il personale al cordone.

Affinchè però le sovraesposte discipline vengano d' ora innanzi tanto più strettamente osservate, e che la gravità dei doveri ch' esse impongono sia sempre presente alla memoria

di quelli cui incumbono, dovranno la più volte citata patente penale 25 agosto 1766 ed il precedente articolo di legge venir preletti per maggior intelligenza e notizia nell' idioma del paese ad ogni cangiamento che si operi nel personale del cordone.

§ VII.

Niuno che provenga dai luoghi soggetti a contumacia potrà esser ricovrato temporaneamente senza le fedi del subito espurgo.

Per ultimo inculcasi di nuovo col maggior fervore che in generale nessuna delle persone provenienti dai circostanti confini non possa mai venir ricoverata da chi si sia senza l' esibizione dei documenti che comprovino aver essa subito lo spurgo prescritto in una delle stabilite stazioni contumaciali; stantechè noi comandiamo di procedere contro tali incauti albergatori con le più severe punizioni, le quali in circostanze pericolose dovranno essere inasprite, e nel caso che la peste realmente imperversi nel territorio confinante, dovranno portarsi ben anche secondo le circostanze fino alla pena di morte.

II.

ISTRUZIONE

pei direttori di contumacia, e principali loro obblighi.

§ I.

Cura degli edifizj contumaciali.

Il primo dovere di un direttore di contumacia è quello di vegliare costantemente acciocchè i necessarj edifizj di contumacia siano mantenuti o posti nel conveniente stato. Di fatto siccome l'oggetto principale di tutte le disposizioni sanitarie tende a ciò che sia impedito l'irrompere delle malattie contagiose mediante un'accurata segregazione degli uomini, animali ed effetti su cui caduto sia sospetto; così è anche di ragione che la prima cura debba rivolgersi all'erezione o conservazione degli edifizj provveduti di tutti i necessarj requisiti, onde ottenere realmente ed in modo sicuro e stabile questa indispensabile segregazione non solo degli uomini, animali ed effetti sospetti da quelli che in questo luogo godono di una salute non sospetta, ma ben anche degli stessi contumacianti fra di loro. Imperciocchè se una persona entrata più tardi in contumacia si ponesse in comunicazione con persone che già prima vi si trovavano, si rinnoverebbe a danno di queste ultime il sospetto già in parte espurgato con la

contumacia fin quì sostenuta, e sarebbero quindi obbligate di ricominciare la contumacia e subirla nell'egual modo che il nuovo venuto.

Si dovranno perciò costruire gli edificj in tal maniera e misura che unitamente alla più scrupolosa segregazione, guarentita mediante scompartimenti chiusi in un modo impenetrabile, vi si conciliino ancora tutte quelle comodità che sono indispensabilmente richieste da una decente esistenza sì di giorno che di notte. E benchè sia da sperare che in tutti i luoghi ove esistono *stazioni contumaciali* siasi proceduto in conformità a queste massime, i direttori delle contumace devono non pertanto considerare quest' oggetto come la base di tutti gli affari di loro attributo, e debbono notificare senza ritardo alle competenti loro commissioni sanitarie ogni difetto che vi discoprissero, affinchè vi sia immantinente provveduto e ne sieno applicati senza altro gli opportuni ripari; oppure in circostanze più rilevanti ne sia fatto rapporto alla nostra deputazione aulica di sanità.

Riguardo alle qualità che debbono avere gli edificj contumaciali, si dovrà regolarsi giusta le seguenti norme:

1.° Si dovrà principalmente avere attenzione che le persone le quali entrano in contumacia sieno segregate mediante sufficienti e ben chiusi scompartimenti da tutte quelle altre persone che non debbono seco loro aver comunicazione; e quindi non avranno da convivere liberamente con esse che quei soli individui del personale d'uffizio di contumacia,

i quali sono destinati a subire con i contumacianti lo stesso periodo di contumacia, e che sono quindi obbligati a trattenersi con essi per tutto il tempo che la medesima dura.

E questi individui sono giusta la regola generale soltanto i *bastazzi* esposti, i quali debbono rinchiudersi nelle case di contumacia con i contumacianti stessi, ed hanno da compire con essi il tempo dell'espurgo, senza che possa esser loro mai conceduto prima che spiri questo tempo di uscire dai detti luoghi di chiusura.

2.° I cappellani, chirurghi, guardiani a cavallo, custodi sorvegliatori, ecc., anzi lo stesso *direttore di contumacia* non devono mescolarsi con i *contumacianti*; ed in conseguenza tanto egli che quelli dovranno, ciascuno nei rispettivi doveri d'uffizio, procedere tanto *cautamente* da non venire a contatto con nessun corpo di uomini, animali o mercanzie esistenti in contumacia; poichè per un tale contatto sarebbero obbligati a sottomettersi eglino stessi alla medesima contumacia del corpo toccato, e sarebbero quindi messi fuori del caso di poter fungere i loro doveri d'uffizio verso altre persone od oggetti non compresi nel medesimo *periodo contumaciale*.

3.° Per ovviare adunque a tale disordine le persone di cui si tratta dovranno procedere nelle loro funzioni con tutta l'attenzione richiesta a conseguirne lo scopo.

4.° Si dovrà principalmente però aver cura che le abitazioni per essi preparate sieno costrutte e situate con tali cautele, che in

conformità alle norme sovraccennate non possano risultarne disordini. Ed a questo riguardo

5.° Le abitazioni contumaciali devono essere di rastrelli, attraverso i quali il medico o chirurgo possa fare in distanza la visita; il direttore della contumacia o altri possano con la richiesta cautela parlare ai contumacianti, esaminarli e far loro giungere senza alcuna comunicazione al di fuori il necessario pel vitto.

6.° L'interno delle abitazioni per gli effettivi contumacianti dev' essere disposto in maniera che la muraglia di recinto o lo steccato sia costruito tanto alto e sicuro che possa esser tolta ogni probabile possibilità di mescolanza ovvero *comunicazione* con persone di libera pratica.

7.° Per lo stesso riflesso anche le tettoje per le merci, ovvero i magazzini debbono essere provveduti dei medesimi mezzi di restrizione o separazione.

8.° Allo stesso modo la *camera della visita* dovrà essere fabbricata entro il recinto dei contumacianti in maniera che il medico che si trova fuori di contumacia ovvero il chirurgo possano, segregati dai contumacianti, osservare in conveniente distanza i corpi *contumaciandi* senza entrare in contatto con essi, ed esaminarli ed investigare ogni circostanza avente relazione collo stato di loro salute.

9.° Sembra non esservi alcun motivo di costruire per ammalati ed anche per appestati degli speciali lazzaretti: i primi non abbisognano di una segregazione tanto distinta, ed

in quanto agl' infetti di peste, già il solo trasporto da una casa in un' altra fuori dei reclusorj contumaciali sarebbe pericoloso, per cui sarà in tal caso molto meglio il provvedere affinchè le parti dell' edifizio attigue a quella in cui realmente si scoprisse la malattia e molto più poi i luoghi aperti ad essa vicini ne sieno assicurati e guarentiti con duplicate e triplicate cautele. A questo fine si dovrà rafforzare la segregazione di questi luoghi mediante un numero opportuno di guardie e col far alzare di più le muraglie di recinto e lo steccato, e si dovranno eziandio per quanto è possibile tenere gli ammalati in stanze separate. Dietro questi principj si dovrà dunque procedere nell' erezione delle stazioni di contumacia, o nel farvi le riparazioni qualora le stazioni già esistenti non fossero fornite di tutte le summentovate cautele.

§ II.

Manutenzione degli edifizj contumaciali.

Oltre a ciò questi edifizj contumaciali, e principalmente magazzini, tettoje, rimesse, ecc., non meno che le abitazioni degl' impiegati dovranno sempre essere mantenuti in istato buono e corrispondente alla loro destinazione; e si dovrà vegliare affinchè per la trascuranza dell' attenzione dovuta per tempo alle piccole mancanze non vadano ad aumentarsi le spese di riattamento a carico dell' erario. Particolarmente poi si dovrà aver cura che le piogge

non penetrino nei magazzini, il che cagiona talvolta grave danno alle merci che vi sono in espurgo, l'accurata conservazione delle quali incumbe principalmente al direttore.

Affinchè però in questo argomento sia osservata mai sempre un' equa ed eguale misura ed un ordine fisso, viene con la presente stabilito in via di legge quanto segue: Le riparazioni *necessarie*, le quali importino *meno di fior.* 20, dovranno esser fatte eseguire immantinente dal direttore di contumacia sotto sua propria risponsabilità, specialmente se il tempo o la stagione ed il pericolo di maggiori danni si opponessero ad ogni dilazione. Se all' incontro il riparo non fosse richiesto istantaneamente, si dovrà notificarne la necessità alla competente commissione sanitaria, unendo al rapporto il disegno ed il calcolo delle spese. E quest' ultimo non solo dovrà essere compilato in concorso dell' impiegato camerale, qualora ve ne sia uno in vicinanza, ma gli dovrà anch' essere sottoposto, affinchè lo munisca egli pure della sua vidimazione. La commissione sanitaria avrà da ponderar bene la proposizione, e qualora il riattamento non oltrepassi la spesa di *fior.* 100, nè si trovi motivo ragionevole di dilazionarla, ordinerà l'occorrente e farà annotazione dell' accaduto nel protocollo.

Se poi finalmente la spesa superasse i fiorini 100, o che la proposizione riguardasse una nuova costruzione o riparazione ancora più rilevante, in allora dovrà essa senza ritardo inoltrare gli atti occorrenti col proprio parere, col disegno e col calcolo delle spese alla nostra

deputazione aulica di sanità, ed attenderne da questa gli ulteriori ordini.

I conti relativi agli edifizj, sottoscritti ed approvati dal *direttore di contumacia*, quando sieno anche muniti della vidimazione confermatoria del competente preside della commissione sanitaria, dovranno essere pagati dai più vicini imperiali regi uffici camerali di dogana, e riportati nei conti d'ufficio fra le spese secondo il loro ordine.

§ III.

Le stazioni sono da visitarsi una volta all' anno.

Affinchè gli edifizj sanitarj sieno tenuti più sicuramente e sotto ogni rapporto nel debito buono stato, come pure onde assicurarsi che gl' impiegati nelle stazioni di contumacia stieno nei limiti determinati dai loro doveri, la commissione sanitaria di ogni provincia dovrà far visitare almeno una volta all' anno, però quetamente ed affatto all' imprevista, le stazioni ad essa soggette, valendosi in ciò di persone fidate e giurate, e principalmente, essendo fattibile, dei medici della sanità, i quali dovranno poi denunziare alla commissione senza riserva e sotto la più grave responsabilità i difetti rilevati pel sollecito riparo.

§ IV.

Doveri di un direttore di contumacia.

Ogni direttore di contumacia in attività di servizio dovrà essere un uomo timorato di

Dio, moderato, in nessun modo dedito all'ubbriachezza, e tale che possa attendere all' importante affare a cui è preposto con sempre uguale vigilanza e con uno zelo mai interrotto. Egli avrà in ispecialità costantemente sott' occhio la presente legge e quanto è prescritto in quella del 25 agosto 1766, e si farà un singolare carico di coscienza delle gravi conseguenze che possono risultare dalla sua negligenza; stimolerà con tutta serietà i suoi subordinati d'ufficio all'adempimento dei loro doveri e delle prescritte istruzioni, ed in ciò principalmente darà loro col proprio zelo un costante buon esempio. Egli non deve conoscere nel suo impiego nessun' altra molla che quella dell'onoratezza, e per conseguenza sotto pena corporale anche di morte non si lascerà in alcun modo accecare da regali, favori, amicizie o inimicizie.

Egli dovrà trattare i contumacianti con tutta l'amorevolezza e sollecitudine, e farà che lo stesso sia praticato inviolabilmente anche dagli altri impiegati.

Qualora un contumaciante si comportasse sconvenevolmente, si dovrà ammonirlo a desistere dalla sua cattiva condotta e tenerlo in freno con tutta la discrezione; in casi gravi però e quando le ammonizioni non giovassero, si dovrà agire seriamente e farne immediato rapporto alla competente commissione sanitaria.

§ V.

Che cosa incumba al direttore all' arrivo di qualche contumaciante.

Tosto che delle vetture o delle persone con ovvero senza mercanzie, effetti od animali giungano nella stazione contumaciale da un luogo soggetto o sempre, o in quel dato tempo a contumacia, di giorno (giacchè a notte buja non dovrà aver luogo alcuna manipolazione sanitaria) dovranno esse essere esaminate dal direttore, o, essendo egli impedito per motivi di rilievo, dall' impiegato che coll'approvazione della competente *commissione sanitaria* ne funge le veci; e si dovrà principalmente rilevare

1.° Chi sieno queste persone, come si chiamino, e dove si sieno trattenute durante il viaggio.

2.° Quali circostanze vertano nel paese indicato riguardo agli uomini ed agli animali.

3.° Qualora fossero sudditi turchi, se sieno muniti dei firmani o ricapiti di permesso prescritti dai regolamenti in conformità alle convenzioni seguite fra le corti di Vienna e Costantinopoli.

4.° Dove desiderino di recarsi.

5.° In che consistano le merci seco loro portate, donde vengano, se siano suscettibili d' infezione o no.

6.° Se si proponga forse di far progredire queste merci prima che le persone abbiano compiuta la contumacia.

7.° Quali lettere portino seco i contumacianti, e se debbano far arrivare anche queste alla loro destinazione prima dell'espiro della contumacia.

8.° Finalmente se tutte godano buona salute.

Tutto questo verrà brevemente registrato in un protocollo unitamente al giorno ed all'ora dell'incominciamento della contumacia. Le persone, gli animali e le mercanzie saranno allogati a misura che arrivano in case, stalle e magazzini di espurgo separati; sarà annunziato a ciascuna persona il periodo di contumacia stabilito a norma dei tempi e delle circostanze, e si passerà a farne la visita mediante il medico o chirurgo della contumacia.

§ VI.

Se e come debba seguire la visita del medico o chirurgo.

Riguardo alla visita è da rimarcarsi la distinzione che infino a tanto che viene ovunque confermato il buono stato di salute e che quindi il termine della contumacia resta fissato soltanto a giorni 21, la visita delle persone, senza motivi speciali, non è necessaria, e come tale quindi sarà da tralasciarsi. Ma tosto che s'accrescano i pericoli, o che il termine summenzionato di contumacia siasi realmente prolungato in conseguenza d'insorti maggiori sospetti o fors'anche a motivo che la peste sia decisamente scoppiata nelle vicinanze, questa visita dovrà *assolutamente* esser fatta; però soltanto in distanza, acciocchè il medico o

chirurgo non venga a contatto coi visitandi. I contumacianti dovranno dunque spogliarsi e sottoporsi in distanza alle investigazioni dei periti nell'arte. Sarà cura del direttore della contumacia durante tutto il periodo contumaciale che il medico o chirurgo s'informi giornalmente, finchè continua l'espurgo e con le debite cautele, dello stato di salute dei contumacianti, onde nel caso che nel frattempo si manifestasse appunto qualche malattia di carattere specialmente contagioso adottare le misure quì sotto prescritte.

§ VII.

Quelli, nella visita dei quali si rilevassero degl' indizj di peste, dovranno essere rimandati.

Tosto che le persone arrivate nella stazione di contumacia saranno state assoggettate nella necessaria distanza al prescritto esame, e che il medico o chirurgo ne avrà fatta la visita nel modo sopra indicato, sarà dovere di quest' ultimo di farne fedele rapporto al direttore della contumacia. Che se nella visita si fossero rilevati in una od altra delle dette persone degl' indizj certi di peste, *tutte* le dette persone concorrenti alla contumacia si dovranno *senza alcuna eccezione* licenziare ed allontanare; in caso di rifiuto si dovranno obbligare colla forza a ritornarsene co' loro animali ed effetti, e qualora volessero opporre resistenza all' autorità, si dovrà, non potendosi impedire altrimenti la mescolanza o il

contatto, sparar loro addosso ed ucciderle all' istante e quindi distruggerle unitamente agli animali ed alle mercanzie loro nel modo di già prescritto. Ed in ciò s' intima seriamente ai direttori di contumacia, medici, chirurghi ed altri impiegati, inservienti, custodi e guardiani che in simile caso il loro silenzio, l' indulgenza, l' occultamento o qualsivoglia violamento o trasgressione dei loro doveri ed istruzioni sarebbero puniti senza riguardo colla pena di morte, giacchè dalla rigorosa osservanza di questi loro doveri dipende la conservazione o il devastamento di provincie intiere.

§ VIII.

Come siano da ricevere nella contumacia quelle persone in cui non si scoprono indizj di contagio.

Se nella visita non si rilevasse alcun indizio di contagio pestilenziale, si dovrà procedere all'effettivo espurgo nei prescritti termini di durata dietro le seguenti norme:

Prima di tutto si dovranno trasferire le persone nelle separate abitazioni, dove, sia mediante esatto chiudimento, sia in ogni caso mediante i necessarj guardiani di sanità che a tenore delle circostanze sono da assegnare in numero sufficiente ai *contumacianti*, si dovrà aver cura che non segua comunicazione fra contumacianti e persone di libera pratica, ovvero tra contumacianti di diverse classi, poichè al minimo contatto che ne seguisse non solo un individuo sano o di libera pratica rendendosi per questo contatto sospetto, sarebbe

obbligato di fare la stessa contumacia della persona colla quale avesse avuto contatto, ma come fu già detto (vedi § I, pag. 108) la contumacia da taluno di già incominciata si dovrebbe da esso ogni volta di bel nuovo ricominciare.

§ IX.

Provvedimento delle vettovaglie.

Sarà cura del direttore che i contumacianti sieno provveduti dei necessarj viveri ad equi prezzi. Perciò dovrà egli esercitare a questo riguardo la maggior vigilanza sopra le esistenti osterie, ed in mancanza di queste dovrà prendere le necessarie disposizioni acciocchè non vi sia mai penuria, nè si sentano lagnanze. Nel somministrare il vitto ai contumacianti si dovrà pur usare la più rigorosa cautela affinchè non segua mescolanza: perciò non sarà loro permesso di sortire dai luoghi in cui sono rinchiusi per andare a prenderlo, ma dovrà esser loro portato dagl' inservienti *non esposti* e presentato dal di fuori senza contatto o comunicazione.

§ X.

Recipienti non suscettibili *senza inviluppo non vengono sottoposti alla contumacia.*

All' incominciamento della contumacia possono esser trattenuti fuori della medesima i vasi o recipienti *non suscettibili* i quali sieno però stati trovati senz' alcun annesso od inviluppo di corpi *suscettibili*, come tela, funi e

consimili. Del resto si dovrà vegliare col maggior rigore affinchè in generale nè uomini, nè animali, nè generi vengano lasciati in libera comunicazione, o messi in generale circolazione prima di averli assoggettati all'intiera contumacia, e che abbiano subito il completo espurgo contumaciale conforme al prescritto dal presente regolamento, contro il rigore del quale non sarà ammessa scusa, nè eccezione.

§ XI.

Cautele riguardo alle monete, lettere, biancherie e vestiti.

Se i contumacianti hanno danaro e lettere presso di sè, il direttore della contumacia dovrà immediatamente prestar attenzione a questi oggetti, ed in quanto al danaro dovrà farlo lavare in acqua calda, ed in tempi sospetti in aceto dagl' inservienti all'espurgo addetti ai contumacianti, e non permetterne la restituzione prima che siasi ciò fatto.

Le lettere poi, sieno esse dirette a chi si voglia, dovranno essere alla presenza di esso direttore della contumacia in tempi buoni profumate con ordinaria affumicazione antipestilenziale soltanto, in tempi poi sospetti e quindi di aumentato termine contumaciale dovranno essere passate per l' aceto caldo, ed appena dopo queste operazioni si potrà mandarle alla loro destinazione in caso che non rinchiudessero oggetti suscettibili di contagio, i quali dovranno esserne levati preventivamente e messi all' espurgo cogli altri effetti. Per ultimo

si avrà principalmente poi cura che la biancheria appartenente ai contumacianti sia lavata con ogni diligenza dagl' inservienti all' espurgo e che gli altri vestiti sieno di continuo ventilati.

§ XII.

Come si debbono allogare gli animali.

Allogati che saranno gli uomini secondo l'ordine, si dovranno condurre gli animali nelle stalle per essi disposte ed egualmente segregate, e quivi si dovranno attaccare con catene, rinchiudere e somministrar loro il necessario alimento con eguali cautele contro ogni mescolanza del pari pericolosa agli uomini ed agli animali: al che pure dovranno invigilare quello o quei guardiani ed inservienti medesimi che saranno stati assegnati alle persone.

§ XIII.

Cure speciali da rivolgersi alla custodia delle vetture delle merci.

Frattanto che si allogano gli uomini ed animali nei rispettivi segregati scompartimenti, si dovrà esercitare nello stesso tempo anche un' esatta vigilanza sopra le vetture, i beni ed effetti che potessero i contumacianti aver seco recati, acciocchè nel mentre si veglia contro un male dalla parte degli uomini ed animali, questo non s' introduca con egual danno da parte delle vetture e delle merci.

Dovrà pertanto esser cura del direttore che nel tempo medesimo in cui si è occupato colle persone e cogli animali, le vetture e le merci non sieno mai lasciate sole, nè senza la sorveglianza di guardiani giurati a ciò destinati, i quali anche prima che si proceda alle sottodescritte *manipolazioni* non dovranno lasciarle d'occhio, affinchè nulla ne venga rubato, trasportato, nascosto o sottratto alle prescritte cautele d'espurgo.

§ XIV.

Manipolazioni nell' espurgo delle merci.

Le cautele e la manipolazione tanto per l'allogamento delle merci nei magazzini di contumacia, quanto le sottodescritte pel reale espurgo sono una delle cure principali del direttore.

Sarà egli pertanto che dovrà disporre e ben invigilare affinchè le merci sieno tosto introdotte con ogni cautela dai *bastazzi* mediante i convenienti carri nelle case di contumacia, e non sieno lasciate esposte alla pioggia ed alla neve e danneggiate. Le merci dovranno poi nei magazzini e nelle tettoje d'espurgo a ciò destinate essere ventilate, appese e purificate nel modo e misura che viene ulteriormente stabilito.

Dopo che le merci saranno state debitamente trasportate nei magazzini di contumacia, il *bastazzo* o *bastazzi* che vi sono assegnati e che debbono subire con esse la contumacia,

dovranno in prima metter mano ai forzieri e casse contenenti le merci più pericolose, mescolarle e rivoltarle ogni giorno. Ed affinchè l' aria vi penetri, le balle di lana e le casse qualora contengano merci facili ad estrarsi e che possano essere esposte all'aria, si dovranno tenere continuamente esposte alla ventilazione, e dovranno giornalmente essere dai bastazzi rivoltate sossopra e rimescolate. Nel caso poi che queste merci non si potessero facilmente estrarre dai loro imballaggi, come sarebbe per es. il cotone involto in balle, i bastazzi dovranno aprirle per entrarvi e frugarvi dentro giornalmente col braccio nudo, mescolandovi il genere, come sarà in seguito più specificatamente prescritto.

In tutto ciò sarà principalmente da avvertire che la stessa proibizione della mescolanza fra le diverse classi di persone contumacianti vige anche per le merci esistenti in contumacia.

§ XV.

Protocollo delle merci ed altri protocolli e tabelle che deve tenere il direttore.

Le mercanzie che arrivano in contumacia, le loro marche ed i loro contrassegni dovranno essere registrati dal direttore in un apposito *protocollo*, il quale è per lui di duplice utilità, cioè:

1.° Che da questo protocollo egli può compilare comodamente le consuete *tabelle delle mercanzie in contumacia* ch'egli deve spedire di tempo in tempo alla competente sua commissione sanitaria.

2.° Che questo libro è da riguardarsi come un pubblico legale *istromento* per garantirsi in faccia alle parti che sortono di contumacia, che esse non abbiano portato all'espurgo nè più nè meno mercanzie di quelle che stanno nel protocollo registrate. Al qual fine per ogni contumaciante si dovrà fare di questo protocollo un estratto che sarà consegnato subito da principio ad uno degl'inservienti all'espurgo addetto al contumaciante stesso, e che dovrà da lui poi essere sottomesso a quest'ultimo per la sua sottoscrizione; dopo di che il menzionato inserviente, previo l'espurgo prescritto per le lettere, lo restituirà al direttore, che lo terrà ben custodito e se ne servirà alla consegna dopo terminata la contumacia.

Questo sarà pertanto il *secondo* dei protocolli d'uffizio che dovrà tener il direttore, siccome quello prescritto al § V di quest'istruzione pei costituti delle parti che arrivano in contumacia ne è il *primo*. S'aggiunge poi un *terzo* protocollo in cui il direttore dovrà registrare tutti gli ordini che gli pervengono, le corrispondenze ufficiose ed altre circostanze degne di rimarco, onde condurre il suo uffizio con ordine e regolarità.

§ XVI.

Come sia permesso il ritorno prima del compiuto espurgo.

Il ritorno soltanto nei paesi sospetti e soggetti alla contumacia è permesso prima dell'espiro del tempo contumaciale. Se le circostanze

di una persona pertanto ed i suoi interessi esigono questo ritorno anche con tutti gli effetti, o se la parte volesse soltanto affidare ad un terzo agente le merci portate seco per renderle atte al commercio al di quà, e volesse ritornarsene a casa propria o donde è venuta prima dell' espiro della contumacia, non si potrà contrastarglielo; ma si dovranno però sempre usare le debite cautele onde non segua comunicazione, e che i guardiani od inservienti sanitarj che rimangono addietro e si fossero in qualche maniera posti a contatto compiscano intieramente il grado del prescritto termine di contumacia.

Ai caricamenti e trasporti che occorrono in tali incontri e nei quali si adoperano d'ordinario delle funi nessuna persona fuori di contumacia dovrà mettervi mano.

Mentre però succedono queste cose, come tutte le volte che nella *stazione* si fa qualche operazione pericolosa, il direttore della contumacia deve starvi presente in conveniente distanza e sorvegliarvi. E quì si ripete di nuovo con tutta la serietà che in questa, come in tutte le altre consimili operazioni quegl' inservienti, guardiani, impiegato o personale qualsivoglia senza alcuna eccezione che tocchino anche solo momentaneamente una persona, animale o mercanzia soggetta a contumacia, cadono *ipso facto* nella contumacia medesima a cui è soggetta la cosa toccata, e dalla quale non potranno andar esenti nè il medico o chirurgo della sanità, nè il direttore di contumacia, qualora trascurino le convenienti cautele sanitarie.

§ XVII.

Della cauta scelta degl' inservienti sanitarj o guardiani.

Alle mercanzie ed altri effetti che giungono nei magazzini di contumacia si dovrà assegnare immediatamente, a tenore delle circostanze e del bisogno, uno o più *inservienti sanitarj* o *guardiani giurati*, acciocchè in tal maniera sotto la giornaliera e mai interrotta vigilanza del direttore, del chirurgo e degli inservienti all' espurgo s' impedisca il dilatamento di malattie contagiose. Questi inservienti dovranno rimanere presso la parte a cui furono assegnati fino a tanto che ne dura la contumacia, durante il qual tempo essi pure dovranno essere segregati da ogni comunicazione in egual modo che gli altri contumacianti. Lo stesso inoltre s' intende e tanto più di quegli inservienti e guardiani che a norma delle circostanze devono essere assegnati alle persone contumacianti, ed i cui doveri tendono principalmente tutti insieme ad impedire ogni mescolanza, ad osservare esattamente e di continuo lo stato di salute dei contumacianti ed a notificare immediatamente al direttore, da una conveniente distanza e colla necessaria cautela, gli accidenti di qualche rilevanza o pericolo che fossero per insorgere.

§ XVIII.

Che cosa sia merce suscettibile e non suscettibile, *e qual differenza vi si debba osservare.*

Nelle merci che si trovano all' espurgo si devono principalmente distinguere le *suscettibili* e le *non suscettibili*, poichè in riguardo alle prime si esige una cautela molto maggiore che verso le seconde. Sotto merci *suscettibili* s' intendono adunque quelle che si riconoscono atte a comunicare un contagio mediante gli *effluvj* che assorbono; ed all' incontrario si considerano per *non suscettibili* quelle che non sono capaci di un tale contagio.

L' esperienza, maestra d'ogni cosa, ha già svelato per la maggior parte le singolari cognizioni che riguardano questo argomento, e siccome i suggerimenti di questa esperienza sono stati applicati in un modo decisivo nella maggior parte degli stabilimenti contumaciali d' Europa, perciò le stesse misure e lo stesso ordine prescritti a questo riguardo per le nostre coste marittime e pei nostri lazzaretti saranno adottati anche nei nostri stabilimenti di contumacia dalla parte di terra.

§ XIX.

Come sarà da procedere colle granaglie, coi legumi e vallonea.

Le *granaglie*, il *riso* ed i *legumi*, come pure la *vallonea* essendo notoriamente generi *non suscettibili*, quand' anche la peste realmente

esistesse nel vicinato, per cui si fosse già ordinato il termine maggiore di contumacia, possono, qualora il proprietario non volesse lasciarli introdurre nei magazzini contumaciali, ma in vece farli progredir oltre, essere versati alla presenza del direttore della contumacia mediante un canale o gorna netta di legno espressamente costrutta a tal oggetto nei vasi o sacchi netti destinati al loro scarico, dopo che gli inservienti di contumacia nel versarli nella menzionata gorna gli avranno ventilati: nel che però devesi star ben attenti affinchè in questa manipolazione non segua alcun contatto o mescolanza con corpi suscettibili da parte degli individui non contumacianti.

§ XX.

Com' abbia a procedersi colle legna, col rame e coi metalli.

Le *legna*, il *rame*, i *metalli* ed altre simili *cose slegate* e quindi nè in verun modo sospette per la loro mescolanza od unione con qualche corpo suscettibile, dopo essere state alla presenza del direttore ben sciacquate e lavate dall' inserviente all' espurgo assegnato alle mercanzie, si potranno in ogni tempo e senza scrupolo lasciar progredire oltre liberamente.

§ XXI.

La cera e le spugne di mare possono pure essere riconsegnate senza averle trasportate nei magazzini di contumacia.

La cera e le spugne di mare dopo essere state sciolte dai menzionati guardiani delle merci da ogni imballaggio ed essere state messe per 48 ore in un'acqua corrente dove questa esista, potranno del pari in presenza del direttore della contumacia esser subito ricevute a libera pratica.

§ XXII.

Che cosa sia da osservarsi colle altre merci non suscettibili.

Tutte le altre merci, sieno esse soggette a contagio o no, debbono esser trasportate nei magazzini di contumacia, e quelle che non sono *suscettibili* vi vengono espurgate con ogni cura, però in presenza del direttore della contumacia, il quale anche in questa occasione deve star attento di tenersi in conveniente distanza per non mescolarsi, entrare in contatto egli medesimo e conseguentemente non rendersi inabile a tutti gli affari che succederebbero al di fuori della stretta contumacia, a cui in tal caso egli dovrebbe appunto soggiacere.

In questa operazione gl' involti od imballaggi contagiosi ossia *suscettibili*, come sarebbero quelli di carta, cotone, tela, lana e simili,

verranno separati; il legno, il metallo, le casse, i barili od altri recipienti in cui sono riposte le mercanzie *non suscettibili* saranno sciacquati e lavati, e dopo ciò in ogni caso la pura mercanzia sarà da consegnarsi a libera pratica senza ulteriore ritardo.

§ XXIII.

Dell' uva e della cenere.

L' *uva* e la *cenere* possono egualmente senza perdita di tempo essere dalla casa di contumacia rimesse a libera pratica; nel che fare però si dovrà tagliare negli angoli il sacco o il pacco in cui sono, ed ungerne con pece il pezzo tagliato; le casse però o i forzieri e barili, quando le merci non abbiano altro involto, dovranno, come fu detto, essere soltanto sciacquati.

§ XXIV.

Specifica delle merci non suscettibili.

Seguono le specie di merci ed effetti che in generale sono riconosciute per *non suscettibili*, e che quindi dopo essere state sciolte nel modo inteso da ogni inviluppo *suscettibile*, possono immediatamente e senza subire il termine contumaciale, osservate le cautele circa l' evitazione della mescolanza, essere lasciate a libera pratica fuori della contumacia e spedite avanti per l'ulteriore commercio ed uso.

A. Aceto, acquavite, affione, aglio, alberi ed antenne da bastimento, aloè, allume, alveari vuoti sì di tavole che di vinchi, amido, ambra, angelica, anici, antimonio, aranci, archifolium, armi bianche d'ogni genere, armi da fuoco, fucili e canne da fucili, arsenico, asflor, asparagi, assa fetida, aurum pigmenti.

B. Bachi da seta, balsamo d'ogni specie, barche (dopo esserne stati levati tutti i suscettibili e dopo essere state per 48 ore di seguito sciacquate e lavate da un bastazzo: il bastazzo dovrà poi fare la prescritta contumacia), barili vuoti, bastoni da nocciuola, *bene* (semi di), bevande d'ogni specie, biacca, biscotterie, borace, bosso (legno di), Brasile (legno del), butirro.

C. Cacao, caffè, calamo aromatico, calce, calpa, cannella, canfora, canne in genere e da pipa, capperi, carbone, cardamomo, carni salate ed affumicate, catto, caviale, bottarghe, cavolifiori (semi ed erbaggi), cedri, conserve di frutta, cenere comune e di Spagna o soda, cera, cioccolatte, cipolle, cocco indiano, coccole rosse o di rose, colori azzurri e simili, colla di pesce, comino, cocciniglia, copparosa, coralli, corde impegolate, corna di bue, corteccia di cassia, detta di china, capuzzi (cavoli) freschi e salati, cremor di tartaro, crusca d'ogni specie, curcuma.

D. Dattili, denti d'elefante, detti d'alce, diamanti ed ogni sorta di pietre preziose, droghe d'ogni sorta.

F. Fagiuoli, farina, fava, ferro e sue manifatture, fichi freschi e secchi, fieno, filo

di metallo, folium indicum, formentone, frutti diversi.

G. Gamberi, garofani, ghiande, gialappa, giuggiole, giunchi (canne da palude), gomma, grana di Persia, granaglie, grasso d'ogni specie, guado, granchi di mare.

I. Incenso.

L. Lapislazzoli, lardo, latta, legname da fuoco d'ogni sorta, da fabbrica, qualunque greggio, legno (manifatture di) d'ogni sorte, legumi d'ogni specie, limoni, lumache.

M. Mandorle, marmi, mastice, melloni, metalli e loro fabbricati, miele, miglio, muschio raffinato, muschioni, musco.

N. Nero di fumo, noce vomica, noce (legno di) e suoi lavori, noci, noci di cocco, noci moscate ed ogni sorta di drogherie.

O. Olio d'oliva, olio di pesce, olio di ogni specie, olive, oppio, orologi, orpimento, ortaglie, osso di balena, ostriche, ottone (fabbricati e lavori di), ova dette di struzzo.

P. Paglia, paprica, pegola, pepe, perle, pesci freschi, salati e fumicati, piante d'ogni specie, pietre e manifatture di pietra, focaje, da molare, da molino o macina, sepolcrali (lapidi), pignoli, pilatro, pipe da tabacco, pistacchi senza guscio, pistole, polvere da fuoco, pomate, porcellana, portogalli, potassa (soda), prugne o susine.

R. Rabarbaro, radici coloranti, rame e suoi fabbricati, rape d'ogni specie, riso.

S. Sal ammoniaco, sale, salnitro, sapone, sarcocolla (colla da marangone), scagliola, schiuma di mare ed altre simili, sciabole turche

ed altre, scorza d'alberi e suoi cordami, scumpina, sego, seme di lino, semi d'ogni specie, serpentaria, smeriglio, songia, sottomachio, sparto (canestri o altri oggetti di paglia spagnuola), spezierie, spugne di mare, stagno, stevalacca, storace, stoje di canna, sublimatum.

T. Talco, tamarindi, tartarughe, tavole di nocciuolo, terra d'ombra detta oriana, detta rossa, tinacci e recipienti di legno, torba, tuzia.

U. Uva.

V. Vallonea, verderame, vernici, vetrami vuoti, come fiaschi, vino, visco, vitriolo bianco, vitriolo, vettovaglie.

Z. Zedoaria, zenzero, zibibbo, zibetto, zolfo, zucchero.

Tutte queste mercanzie indubitatamente non suscettibili potranno senza difficoltà, previe però le sopra descritte cautele, essere consegnate dai magazzini di contumacia ancorchè non sia compiuto il termine per le altre merci *suscettibili*, per gli animali e per le persone.

§ XXV.

La galla, cocciniglia e le foglie di sena non sono in alcun modo comprese fra le non suscettibili.

Siccome le frutta di vallonea sono riguardate per non suscettibili, così molti giudicano dovérsi ritenere lo stesso della galla come un frutto consimile: anche il guado ed altri colori

si ritengono non contagiosi, e molti pretendono che la *cocciniglia* e le foglie di *sena* non sieno contagiose; ma l'uso generale vuole che tanto la *galla* che la *cocciniglia* e le foglie di *sena* sieno assoggettate alla contumacia, e perciò noi intendiamo che lo stesso sia praticato anche nelle nostre stazioni contumaciali.

§ XXVI.

Le droghe aromatiche non purgano gl' involti.

In molti luoghi vi è l'opinione che gli aromi abbiano la forza di purgare o disinfettare il loro involto immediato e che sia quindi superfluo di loro levarlo: altri pretendono che per facilitar il commercio anche le vettovaglie sieno da riceversi senza levarne gl'involti, e che del pari si possano consegnare i metalli, il fil di ferro, i pesci salati in barili e simili senza l'espurgo e senza levarli come è prescritto, ma malgrado tutto questo noi ordiniamo che per maggior sicurezza non sieno mai ommesse le prescritte cautele, e sieno levati gl' involti o imballaggi, funi, ecc. ecc.

§ XXVII.

Prescrizioni per le manipolazioni nell' espurgo delle merci suscettibili.

Dopo che le mercanzie le quali devono essere sottomesse all' espurgo per un tempo prescritto, saranno state trasportate nei magazzini di contumacia con tutta la circospezione perchè non segua una comunicazione qualunque,

si procederà alla loro apertura, maneggio, rivoltamento e spazzamento nel modo seguente:

Nei ballotti di seta e di pelo di capra se ne leveranno i primi involti, si taglieranno gli interni agli angoli in forma di croce, e si rivolteranno ogni giorno acciocchè vi possa giunger l'aria in tutte le parti.

Nelle balle di lana, lino, cotone e simili si apre l'imballaggio nella parte superiore e si alza una porzione della mercanzia un poco, in maniera però che possa di nuovo esservi respinta e non si abbia bisogno di nuovo imballaggio. Nel mezzo della balla si fa un'apertura grande in maniera che vi passi il braccio, e si ripone la mercanzia in luogo di corrente continua di aria. I *bastazzi* devono tutti i giorni frugare col braccio in ogni balla, trasportarle da un luogo ad un altro, non sovrapporle le une alle altre ad un'altezza maggiore di 4 piedi, e devono anche spesso dormirvi sopra la notte.

Le balle o colli ed i pacchi di tessuti di cotone, di pelo di cammello o di castoro e consimili dovranno essere slegati da ogni legaccio, conservandosene soltanto quello di mezzo acciò il mazzo non si scomponga; poi se ne aprirà l'involto tutto intiero prima da una parte e vi si frugherà col braccio, per un foro appositamente praticato, fino in mezzo; scorsa poi la metà della contumacia, si ricucirà quella prima apertura, si volterà la balla o il collo dall'altra parte, si aprirà come sopra e si ventilerà giornalmente introducendo il braccio.

I panni, galloni, passamani, fabbricati di cotone, ed in generale tutte le manifatture e tessuti di seta, lana, lino saranno levati fuori dagl' involti, sacchi, casse, e posti in mucchj gli uni sopra gli altri; questi mucchj dovranno però esser cambiati tutti i giorni, ed ogni pezza dovrà esser voltata, ed oltre a ciò quando sia fattibile si dovrà ogni giorno internare il braccio in ogni pezza, avendosi però cura in ciò fare di non danneggiare la merce e soprattutto di non cambiarne la piegatura. Se la merce è in sacchi, se ne dovranno sciogliere i legacci e si metteranno da parte.

I pennacchi dovranno essere sciolti e se ne custodiranno i legacci a parte. I mazzi poi dei pennacchi stessi saranno sopraposti gli uni agli altri, cambiati ogni giorno di luogo, e per tutto il tempo della contumacia rivoltati diligentemente, senza però danneggiarli o cambiarne la forma.

Le pelli umide si ammucchiano a 50 oppure a 100 le une sopra le altre in un cortile del lazzaretto, e scorsa la metà della quarantena si voltano pezzo per pezzo formandosene nello stesso modo un nuovo mucchio.

Tutte le pelli di bue o altre pelli si mettono pezzo a pezzo, oppure mazzo a mazzo le une sulle altre, e se ne cambia il luogo ogni giorno, passandone ogni pezzo per mano, senza perciò legarsi all' uso fin quì praticato od a prescrizioni rilasciate, si ammetteranno in contumacia le pelli di qualunque specie e con l' intesa circospezione saranno purificate all' aria nei sopra descritti *periodi contumaciali*

stabiliti a norma delle circostanze; coll' avvertenza però che qualora le pelli crude di pecora, becco e capra non ancora conciate per nulla mandino particolarmente nell'estate un puzzo troppo forte ed insopportabile, esse possano e debbano a tenore delle circostanze essere anzi dal direttore rimandate e rispinte dalle *stazioni di contumacia.*

Il tabacco in foglia intiera sarà disposto nei magazzini di contumacia in stive fino all' altezza di 4 a 6 piedi, ed i sacchi che lo contengono, quando sieno di crine di cavallo o di tela non saranno aperti. Se però fossero di altra materia, allora dovranno essere aperti e se ne scioglieranno i legacci esterni, lasciando intatti gl'interni acciò la merce conservi la sua forma. Ma se il proprietario voglia lasciar levare tutti gl'involti e le funi, ed anche gli spaghi od altri legacci dal tabacco medesimo, e che sia inoltre contento di lasciarne aprire internamente uno dopo l'altro tutti i mazzi del tabacco e di farlo esporre e spazzolare così aperto quà e là per 7 giorni all'aria aperta, in tal caso il tabacco potrà esser liberato dal resto della contumacia e consegnato subito dopo questi 7 giorni di ventilazione e di espurgo. Gl'involti però, le funi, lo spago ed altri legacci dovranno essere bruciati oppur lasciati nei magazzini di contumacia fin che tutto il tempo della contumacia sia trascorso.

Tutte le altre merci suscettibili non indicate nominatamente in questa speciale *istruzione* dovranno essere espurgate colla medesima diligenza, cautela ed ordine; dovranno però

essere ben custodite, e si dovrà aver attenzione acciò dalle cautele sanitarie esse abbiano a soffrire il minor danno possibile.

Qualora l' espurgo di dette merci sia da farsi in circostanze pericolose e pei 42 giorni del termine contumaciale conseguentemente stabilito, si dovrà impiegare nel modo più rigoroso la massima diligenza e in pari tempo una raddoppiata cautela nell'aprire, sciogliere, ventilare pezzo per pezzo ed in ogni altra manipolazione contumaciale quand' anche le mercanzie o le balle debbano soffrire un danno inevitabile.

Nel che per ultimo noi non possiamo tralasciare di dichiarare che fino ad ora si è proceduto erroneamente nella falsa opinione, come se delle merci una volta suscettibili, in riflesso al poter essere più difficilmente espurgate che altre, dovessero essere espurgate più a lungo, come p. e. la lana più a lungo che il cuojo; noi ordiniamo adunque che in avvenire non debba nelle mercanzie esser osservata altra distinzione se non quella: se sieno suscettibili o no; essendo che nel primo caso vanno tutte sottoposte, come gli uomini, ad uno stesso *periodo contumaciale* secondo ch' è stabilito dietro esigenza delle circostanze, e la maggior circospezione poi nell'espurgo della lana e simili non consiste già nel tempo; ma nella prescritta *norma di manipolazione.*

Del resto in tutte le emergenze ed affari sanitarj sopra indicati è da osservarsi che nelle maggiori urgenze, nè in domenica, meno poi in altri giorni festivi, si potrà desistere dai

lavori i quali dovranno mai sempre continuare nel loro ordine.

§ XXVIII.

Come si debbano calcolare i prescritti periodi di contumacia.

Il periodo di contumacia per le persone ed animali comincia a decorrere dal giorno in cui furono ricevuti nella *stazione* con le debite cautele; all' incontro quello che riguarda le merci dovrà esser calcolato soltanto dal momento in cui sarà stata aperta l'ultima balla, cassa o còffa, e se ne sarà incominciata la ventilazione: perciò il *direttore della contumacia* dovrà registrare esattamente la circostanza del tempo nei protocolli d' ufficio ed esattamente osservarla.

§ XXIX.

Del modo di procedere ammalandosi un contumaciante.

Ammalandosi una persona o un *bastazzo* o un guardiano assegnatole, il *chirurgo* o *medico* della contumacia dovrà senza ritardo e con la prescritta cautela farne la visita, dalla quale si rileva se il paziente sia colpito da una malattia comune, oppure se vi si scorgano *sintomi di peste*. Nel primo caso il *medico* o *chirurgo* dovrà intraprenderne la cura senza però mescolarsi, e se il luogo e le circostanze permettessero che a richiesta dell' ammalato lo

assista un terzo medico, ciò potrà bensì essere conceduto, ma a condizione però che questo *medico* compisca la *contumacia* con l'ammalato e dia giornalmente notizia al *direttore della contumacia* del corso della malattia. Se all' incontro si manifestano nell' ammalato degl' indizj certi di peste, si dovrà darne notizia senza istante d' indugio alla rispettiva *commissione sanitaria*, in seguito a che tanto questa che il direttore della contumacia dovranno sotto la più severa risponsabilità regolarsi dietro le seguenti prescrizioni, le quali s' intendono in pieno vigore per tutti i casi nei quali la peste comincia realmente a scoppiare.

§ XXX.

Cautele nello scoprirsi la peste.

In un caso così disgraziato è in prima da prendersi per norma che dal giorno della sua scoperta dovrà tosto incominciare a correre il maggior termine di espurgo, cioè di 42 giorni, quand' anche la contumacia fosse già stata incominciata sotto un termine minore.

2.° Le persone colpite dovranno essere segregate col massimo rigore anche nella stessa classe di contumacia dalle altre ancor sane, e dovrà esser impedita ogni mescolanza anche fra di loro.

3.° Si dovrà aumentare il numero dei bastazzi o guardiani, onde anche raddoppiare le vigilanze da ogni lato.

4.° Si dovranno assoggettare al maggior termine contumaciale di 42 giorni tutti i contumacianti nella stazione, quand' anche si trovino separati dagli appestati ed in classi o scompartimenti segregati, e si dovranno anche per questi contumacianti considerare perduti tutti i giorni di espurgo sostenuti fino allo scoperto scoppio della peste, e dovranno ricominciarlo di nuovo.

5.° Intorno alla casa di contumacia nella quale si fosse scoperta la peste si dovrà tirare un *cordone di osservazione*, e non se ne permetterà l' ingresso a nessuno, a meno che non fosse in presenza del direttore e sotto le più rigorose cautele: si avrà però sempre cura che i poveri ammalati non soffrano mancanza dei mezzi di sostentamento, di cure e dei mezzi pei conforti sì corporali che spirituali.

6.° Un avvenimento tanto importante dovrà esser notificato direttamente per *staffetta* od in altro più pronto modo alla rispettiva commissione sanitaria, la quale senza indugio darà le disposizioni necessarie a seconda delle circostanze e ne farà l' ulteriore rapporto alla deputazione aulica di sanità, onde con la più esatta diligenza impiegare per allora tutto quello che fosse stimato necessario, sia pel provvedere uno o più medici per la peste, non che alla cura in ogni caso necessaria dell' anima, quanto per impedire un ulteriore progresso del male, e opportunamente soffocarlo e fornire dei necessarj mezzi di esistenza e di soccorso i realmente ammalati. Inoltre non si dovrà mancare in alcun modo in tutti questi

compassionevoli soccorsi ai poveri ammalati, e quindi quelle persone che sono necessarie alla loro assistenza dovranno perseverare con essi nella contumacia, dove dovranno servirsi dei mezzi ordinarj di cautela, e ovviare con la maggior cura e sotto pena corporale e di morte ogni mescolanza con altre persone.

7.° Se gli appestati guariscono, si dovranno dar loro degli abiti nuovi, dovranno lavarsi tutto il corpo con acqua ed aceto, si dovranno traslocare in altre camere salubri e quivi custodirli segregati sempre sotto la stessa vigilanza fino a che sia compiuto il termine contumaciale dei 42 giorni, dopo il quale ed in seguito ad una nuova visita del medico o chirurgo saranno ammessi alla pratica come gli altri.

8.° Quando la peste sia realmente scoppiata, si dovrà spedire alla rispettiva *commissione sanitaria* un' esatta *specifica* delle merci esistenti nella stazione contumaciale appartenenti agli appestati; e questa commissione avrà principalmente da indicare e prescrivere quali raddoppiate cautele saranno da impiegarsi nel prescritto espurgo di 42 giorni di queste merci, o se fors' anche una o l'altra di esse abbia da essere data alle fiamme, su di che la commissione dovrà attendere prima gli ordini della deputazione aulica di sanità sul circostanziato parere in proposito sommessole; ed il direttore della contumacia dovrà poi nell'espurgo invigilare che i corpi ed effetti destinati ad essere distrutti sieno immancabilmente abbruciati e non ne vengano sottratti in alcun modo.

9.° Qualora in una camera o magazzino sieno state allogate delle persone o merci realmente appestate, tanto dopo terminata la contumacia ed il seguito ristabilimento in salute, quanto dopo seguitane la morte, si dovrà disinfettare e purgare accuratamente la casa con profumi antipestilenziali, col fregarne spesso con lisciva i pavimenti mediante i bastazzi che si trovano nella contumacia, lavarne le pareti e imbiancarle con la calce e lasciarne aperte le porte e finestre almeno per 42 giorni prima di ammettervi altri contumacianti.

10.° I cadaveri dei morti si dovranno mettere senza vesti in una fossa profonda almeno due tese (*klafter*) di Vienna; si dovranno coprire di calce viva ed indi di terra; e si dovrà soprattutto vigilare che nessuno possa entrare nei cimiteri senza altro già rinchiusi nel recinto degli edificj contumaciali.

§ XXXI.

Pena di morte per quelli che celano scientemente uno scoppio di peste, e cautele che dovranno adoperare le autorità nel caso che si manifesti la peste nel paese.

Le cautele che sono quì state prescritte pel caso che la peste scoppiasse nelle stazioni contumaciali si estendono anche a tutti i paesi, città, borghi, villaggi, castelli e singole case in cui (lo che l'infinita Bontà Divina voglia allontanare) si scoprissero indizj di peste, e noi abbiamo quindi voluto rinnovare con la

presente la pena di morte stabilita dal nostro glorioso padre e predecessore nel trono S. M. l'imperatore Carlo VI nella legge del 3 novembre 1738 contro di quelli i quali scientemente occultassero un accidente di peste che sappiano essere nato nella propria abitazione o in qualunque luogo del vicinato, e tralasciano di darne avviso all' autorità locale onde opporvi all' istante i mezzi necessarj e soffocare nel suo primo nascere un male, il quale spesso per una sola negligenza e per un troppo tardo scoprimento ha costato la vita a molte migliaja d' innocenti loro prossimi.

Se quindi in una città, borgo, villaggio, casa o castello fosse realmente scoperta la peste, la commissione sanitaria e l' autorità del paese dovranno tosto riunirsi e stabilire a tenore delle circostanze come siano da chiudersi od intiere comunità, o singole case con tutti gli uomini, bestiame e suppellettili, onde mediante ben disposte guardie di cordone e palizzate arrestare il dilatantesi male, e così impedire accuratamente ogni mescolanza; che sieno uccisi cani, gatti e volatili, ed applicate anche quì in tutti i rapporti, per quanto fattibile e conveniente, quelle stesse cautele che sono state di sopra prescritte per le effettive stazioni contumaciali realmente esistenti.

Alle quali circostanze la prudenza e saggezza delle autorità provvederanno più facilmente di quello che si potrebbe quì fare mediante leggi e prolisse prescrizioni.

Il principale dovere delle commissioni sanitarie e delle autorità del paese si è però quello

di avere incessante cura che mediante i fisici subordinati e specialmente i fisici di città e campagna sia vigilato costantemente sugli indizj di malattie contagiose, spettando appunto sopra ogni altro a questi fisici di notificarli in tempo; per cui la sopra stabilita pena di morte dovrebbe principalmente aver luogo contro di essi, qualora per negligenza, frode o per qualsisia altro motivo si rendessero scientemente colpevoli serbando il silenzio.

Qualora le persone realmente colpite dalla peste sieno guarite e tutte le merci sieno state espurgate col prescritto rigore, o che durante il compiuto termine di contumacia si sia trovato tutto in buona salute e non sieno succeduti accidenti in contrario, si dovrà accordare alle persone e merci contumacianti *la libera pratica*, osservandovi quanto segue:

§ XXXII.

Con quali cautele sia da accordarsi ai contumacianti la libera pratica.

Soprattutto dovranno essere sentiti i *bastazzi* o guardiani assegnati ai contumacianti sul buono stato di salute di questi; quindi le persone dovranno essere nuovamente visitate coi prescritti riguardi dal *medico* o *chirurgo* sanitario, e non sorgendo nè dalla relazione dei guardiani, nè dalla visita alcun dubbio, si dovranno nuovamente enumerare le persone, gli animali e le mercanzie, ed ammettere sì gli uni che le altre alla libera pratica e circolazione

Se all' incontro si manifestassero delle circostanze dubbie, se il numero delle persone, animali e mercanzie al terminare della contumacia non combinasse con quello dell' ammissione, si dovrà rintracciare esattamente l'origine della cosa e le cause che vi sono inerenti, e qualora in questo rilevamento non si sciogliesse tutto il dubbio di un pericolo o frode, i *contumacianti* non dovranno in alcun modo essere rilasciati, e si dovranno notificare i dubbj rilevati alla rispettiva commissione sanitaria, la quale prescriverà come ulteriormente procedere nella cosa.

§ XXXIII.

Rilascio delle fedi di espurgo.

Il *direttore* dovrà rilasciare *gratis* alle parti un documento di aver regolarmente subíta la contumacia, nel quale si dovranno descrivere brevemente il nome, l'età e i connotati personali delle persone, non che gli animali e merci seco condotti in contumacia, come è indicato nel regolamento del 31 gennajo 1769. A questo modo e dopo che saranno state pagate le prescritte *tasse contumaciali* si dovranno licenziare persone, animali e merci senza che possa essere richiesta qualsisia ricompensa, regalo o cagionata qualsivoglia spesa oltre le prescritte tasse, sotto pena di perdita del servizio contro chi vi contravvenisse.

§ XXXIV.

Cura da aversi nel riconsegnare le merci espurgate.

Si avrà principalmente cura che i contumacianti, giacchè non possono farlo essi stessi, vengano provveduti ad eque condizioni delle necessarie vetture per la continuazione del loro viaggio e trasporto delle merci dopo terminata la contumacia, e che le merci espurgate ricomposte nella primitiva loro forma d'imballaggio sieno restituite ai proprietarj dopo seguitane la *revisione* da parte del direttore.

§ XXXV.

Istruzione per la guardia militare assegnata alle stazioni.

Presso ogni stazione contumaciale vi sarà una necessaria scorta militare, la quale dovrà ricevere dalla sua superiorità le *istruzioni* come contenersi, e principalmente l'ordine di soddisfare esattamente negli affari sanitarj alle disposizioni del direttore della contumacia, e che tanto nella stazione quanto nel caso di dovere scortare o accompagnare persone tuttavia soggette alla contumacia si debba astenere nel modo più rigoroso da ogni contatto con esse; il quale seguito che fosse, gli stessi militari senza riguardo, ed in tutti i tempi senza eccezione sarebbero al pari degli altri

che si fossero mescolati da assoggettare alla contumacia.

§ XXXVI.

Subordinazione al direttore della contumacia di tutte le persone impiegate nella stazione.

Da tutto il sopra stabilito risulta che il direttore della contumacia è per ogni dove la persona alla quale tutto il personale impiegato nelle stazioni, come medici, chirurghi, cappellani, ispettori, dragomani o interpreti, guardiani a cavallo, bastazzi o guardiani, qualunque ne sia il numero stabilitovi o che sarà necessario stabilirvi, è subordinato in tutto quello che concerne gli affari sanitarj. Dovrà egli quindi vegliare che non solo dal canto suo, ma da tutti gli altri ancora sia rigorosamente soddisfatto ai rispettivi doveri.

§ XXXVII.

Come e da chi saranno conferiti gl' impieghi.

La nomina dei medici o chirurghi, dei dragomani o interpreti e dei cappellani, come pure del direttore di contumacia è fatta da noi medesimi mediante la stabilita deputazione aulica di sanità, la quale pel regolare procedere dovrà sentire in proposito il parere delle commissioni sanitarie. All' incontro le altre persone che si richiedono nelle stazioni contumaciali, come ispettori, guardiani, guardiani a cavallo, bastazzi ed altri inservienti e simili,

§ XLI.

È proibito tener cani, gatti e simili.

Nè al direttore, nè a qualsisia altro nella stazione di contumacia è permesso di tener cani, gatti, uccelli od altri animali consimili i quali potessero scorrere nel lazzaretto o volarvi, a meno che non fossero legati ad una catena, oppure custoditi dentro una gabbia.

§ XLII.

È a tutti proibito il far commercio con merci di contumacianti.

Nello stesso modo è proibito a tutti gl' impiegati il far commercio colle mercanzie che si trovano in contumacia, sia durante che dopo la contumacia, oppure il far uso delle medesime.

§ XLIII.

Le armi da fuoco ed altre dovranno esser levate ai contumacianti.

Si dovranno domandare ai contumacianti tutte le armi da fuoco ed altre, non che le munizioni, e se ne dovranno far separare gl' involti suscettibili qualora ne esistessero. Tali armi saranno esattamente custodite fino al termine della contumacia e quindi restituite, e qualora i proprietarj lo esigessero, ne sarà loro rilasciata una ricevuta.

§ XLIV.

Cura dell' anima.

Si dovrà avere pei contumacianti tutto il rispetto, l' amore e la discrezione tanto in ciò che riguarda il ben essere delle loro anime che quello del corpo, ed in quanto lo permettano le cautele sanitarie. In conseguenza, dove sia fattibile e che le circostanze il permettano, si dovrà aver cura che possano godere quanto spesso è possibile della consolazione del santo sacrificio della Messa dentro i limiti convenienti e senza qualsivoglia mescolanza, come pure che siano anche impartiti con le stesse cautele agli ammalati i SS. Sacramenti. La cappella dovrà dunque essere stabilita in luogo che i contumacianti possano dai loro reclusorj in distanza vedere ed assistere al Divino servigio.

§ XLV.

Dei testamenti.

A chi volesse in contumacia fare una disposizione di ultima volontà è ciò sempre accordato in maniera che questa dovrà riguardarsi come un *testamento privilegiato*, nel quale senz' altre formalità non sono richieste che la sola *probatio naturalis*. Il *direttore*, *medico*, *chirurgo*, *cappellano*, *interprete*, *ispettore*, *inservienti* o qualsisia altra delle persone impiegate nella stazione di contumacia non potranno

in una consimile disposizione di ultima volontà nè essere istituiti eredi, nè potrà essere loro lasciata qualche cosa, e neppure potranno essere nominati esecutori testamentarj; e tali lasciti o commissioni assegnate saranno da riguardarsi affatto invalidi, eccettuato il solo caso in cui il defunto gli avesse di sua propria mano incorporati al testamento, o che il defunto fosse imparentato col *beneficiato*, o che il testatore non sapendo scrivere avesse chiaramente dichiarato ai testimonj che il lascito procede dalla sua libera e spontanea volontà.

Tutte le volte che muore qualcuno in contumacia, il direttore accompagnato da due testimonj dovrà stendere un *inventario* degli effetti, mercanzie, danaro, mobiglie appartenuti al defunto, e questo inventario lo spedirà alla commissione sanitaria, la quale saprà già a qual tribunale accompagnarlo e che cosa dovrà ordinare il direttore per la consegna della facoltà.

§ XLVI.

Della sepoltura.

Il direttore deve sempre dar avviso alla commissione sanitaria della seguita morte di una persona, guardiano, bastazzo ò qualunque altro contumaciante, e non permettere assolutamente che qualcuno ne tocchi il cadavere, lo muova o lo esporti dal suo luogo prima ch'egli sia stato visitato dal medico o chirurgo della contumacia con la prescritta cautela. Non rimarcandovi questi niente di pericoloso, il defunto sarà levato mediante bastazzi e persone

contumacianti, e nuovamente con tutta l'attenzione onde non segua mescolanza di sorte sarà sepolto senza abiti con le solite cautele sanitarie nel cimitero dei contumacianti, in una fossa profonda almeno due braccia. Se però nel cadavere si manifestasse un indizio di contagio, il direttore dovrà aver cura che vi sia gettata sopra della calce viva e che la fossa sia poi riempita bene di terra.

§ XLVII.

Effettiva ammissione alla libera pratica.

Dopo che il direttore nell'ammettere i contumacianti alla pratica avrà trovato le cose in ordine e veduto con i proprj occhi che non vi sia alcuna differenza nel numero delle persone, merci ed effetti, dovrà egli esaminare attentamente se sia stato recato volontariamente qualche danno nelle porte, finestre, pavimenti, serrature e in qualunque altro modo, nel qual caso il danno dovrà essere stimato e compensato dai contumacianti. In caso di opposizione sarà loro negata la libera pratica e ne sarà dato avviso alla commissione sanitaria.

§ XLVIII.

È dovere del direttore di assegnare agl' ispettori sanitarj, dove ve ne sono, i lavori ch' egli crederà necessarj e di esercitare inoltre la polizia.

Dove vi sono impiegati degl' ispettori, il direttore, al quale essi sono dati perchè lo

ajutino ne' suoi doveri, dovrà servirsene ed occuparli alla lor volta, principalmente però dovrà aver cura sotto la sua risponsabilità ch'essi procedano nei loro obblighi a seconda del presente regolamento. Il direttore di contumacia dovrà vegliare che in tutta la casa d'espurgo ed altrove ne' recinti di contumacia sia mantenuta la miglior nettezza ed anche il più esatto ordine di polizia; e qualora fossero scoperte in proposito delle negligenze, dovrà renderne conto egli solo e nessun altro, giacchè spetta a lui di proporne i mezzi a questo riguardo necessarj, di adoperarli, farli realmente eseguire e di obbligare al dovere i recalcitranti, oppure, qualora le ammonizioni non valessero a mantenerveli, di allontanarli conforme all'ordine dal loro uffizio.

§ XLIX.

Cautele nelle epizoozie o siano malattie degli animali, circa le quali seguirà quanto prima un ulteriore regolamento.

Tanto nelle stazioni di contumacia quanto per la cura instancabile delle commissioni sanitarie nei paesi si dovrà vegliare non meno sull'introduzione delle dannosissime epizoozie, al qual oggetto in pericolose circostanze sanitarie del bestiame nel vicinato si dovranno disporre le necessarie reclusioni dei confini ed esposizione delle guardie secondo che lo prescrivono i regolamenti già esistenti in proposito alle epizoozie, o che sarà prescritto in seguito con cautele ancora maggiori.

Frattanto si dovrà sempre avere un occhio attento sopra il bestiame proveniente dai paesi turchi; e soltanto in quei tempi nei quali vi regnerà tanto fra gli uomini che fra il bestiame un perfetto stato di salute, e che conseguentemente la contumacia sarà stabilita ai soli 21 giorni, ogni animale che abbia pelo, ma non sia lanuto potrà mediante l'immersione e nuoto nell' acqua esser reso capace ad entrare immediatamente nei nostri paesi interni.

Saranno però da osservarsi in proposito le seguenti cautele:

Primo. Che il lavacro segua contro la corrente del fiume.

Secondo. Che questo nuoto non segua proprio nel passaggio dove sia possibile il radunamento di molta gente, ma in un altro luogo dove il pericolo della mescolanza sia più remoto.

Terzo. Che questo lavacro presentemente segua conforme l'uso alla presenza del direttore della contumacia, e quando sia fattibile di un impiegato del dazio detto tricesimo e di una persona giurata di confidenza da lui destinata, qualora egli ne fosse impedito.

Quarto. Che nel ricevimento e consegna dei danari si usi la prescritta cautela, e principalmente si abbia cura che non segua mescolanza; per cui anche le confabulazioni con le persone al di là dovranno seguire in conveniente distanza.

D'altronde fuori delle menzionate condizioni il bestiame soggiace come gli uomini alle prescritte rigorose cautele contumaciali.

Formola del giuramento di un direttore di contumacia.

Io N. N. prometto e giuro a Dio onnipotente di eseguire fedelmente i regolamenti sanitarj, ed in ogni loro parte i prescritti sovrani, principalmente le *istruzioni* stabilitevi per la mia carica; di avere in tutti i casi l'ordinata attenzione per gli edifizj di contumacia e pei contumacianti, ed in principalità d'impiegare fino all'estremo le mie cure e forze contro la dilatazione di malattie contagiose, come pure di obbligarvi irremissibilmente tutti i miei subordinati, e di dovere e voler considerare come primo scopo delle mie cure tutto ciò che spetta per uffizio ad un onesto, attento e giurato direttore di contumacia, senza lasciarmi traviare nè sedurre da' miei doveri mediante regali, amicizie, inimicizie o altre intenzioni secondarie. E così m'ajuti Dio, la SS. Immacolata Vergine Maria Madre di Dio e tutti i Santi. *Amen.*

III.

ISTRUZIONE

pei medici o chirurghi sanitarj che sono impiegati nelle stazioni contumaciali.

§ I.

Loro doveri.

Le commissioni sanitarie avranno cura che unitamente ad un esperto direttore di contumacia, quando egli stesso non sia in pari tempo *chirurgo*, o che, secondo lo stato delle cose, nelle stazioni contumaciali minori dove i lavori non sono così frequenti egli possa accudire ad entrambi gl' incarichi, siano stabiliti per ogni dove dei chirurghi o medici capaci, acciocchè sieno attenti non solo sullo stato sanitario dei contumacianti, ma possano ben anche con riunita vigilanza prendere ed attivare tutti i soccorsi necessarj contro la dilatazione delle malattie.

L' ubbidiente esecuzione di tutto quello che il direttore di contumacia ordina in affari d' ufficio, ch' è un dovere di tutte le persone impiegate nella stazione contumaciale, la modestia, il timor di Dio, l'onestà libera da ogni macchia di seduzione, un vivere temperato sono condizioni che si cercano già precedentemente in ogni medico o chirurgo che viene impiegato nelle stazioni contumaciali, ed il mancare in uno o nell' altro requisito darebbe

motivo all' immancabile destituzione dall' impiego, ed a norma delle circostanze a punizioni ancora molto maggiori.

I doveri di questo impiego consistono particolarmente nella sorveglianza dello stato di salute delle persone che arrivano, che sono e che escono dalla contumacia; per cui presso i primi e gli ultimi tanto prima del loro entrare in contumacia, quanto prima del loro sortirne dovrà farsene la più esatta visita, e si dovrà osservare se non si manifestino indizj di contagio, lo che dovrà esser indicato al direttore senza ritardo; nel qual caso tanto da questo che dal medico o chirurgo sarebbe da eseguirsi nel modo più esatto quanto fu sopra prescritto pel caso che realmente si scoprisse la peste.

La visita succede, come è già detto, in distanza; tosto che però questa, esigendolo le circostanze, il pericolo o degli accidenti dubbiosi, seguir debba per contatto, il chirurgo dovrà riguardarsi per *esposto*, non potrà più aver libera comunicazione con nessuno, ma dovrà rimanersene segregato, rinchiuso coi contumacianti per tutto il periodo.

§ II.

Non deve allontanarsi dal posto.

Il medico o chirurgo impiegato non può allontanarsi dal suo posto senza permesso della rispettiva commissione sanitaria, e costantemente sì in generale che in particolare esser attento nell' osservare lo stato della salute.

§ III.

Deve nelle stazioni curare gratuitamente.

I medici e chirurghi devono curare gratuitamente tanto l'intiero personale che si trova negli edificj sanitarj, quanto i contumacianti, e non devono esigere alcun compenso per l'eseguimento dei loro doveri ufficiosi, del pari per le medicine che somministreranno non esigeranno che un compenso equo.

Il direttore dovrà mantenere col medico e chirurgo un'esatta buona intelligenza, per modo che di tutte le risoluzioni e regolamenti che gli arriveranno in materia sanitaria ne faccia loro tosto la necessaria comunicazione, acciocchè in un affare di tanta importanza sia sempre proceduto concordemente, con unanime zelo e diligenza.

§ IV.

Corrispondenza col fisico della commissione sanitaria.

Col fisico di contumacia dal quale dipende un chirurgo, e questi dovrà mantenere costantemente una corrispondenza, e dargli di tempo in tempo relazione sullo stato di salute.

§ V.

Egli dovrà prestar ajuto al direttore in ogni cosa.

Il chirurgo o medico dovrà sottoscrivere unitamente al direttore il documento che si rilascia alle parti d'aver subita la contumacia.

Qualora le circostanze il permettano e principalmente dove in una piccola stazione vi è poco personale impiegato, il chirurgo dovrà ajutare il direttore ne' suoi affari d'uffizio, e dovranno entrambi di concerto accudire al bene generale.

§ VI.

Dovrà esser fatto giornalmente rapporto al direttore sullo stato sanitario degli espurganti.

Il chirurgo dovrà giornalmente informarsi dello stato di salute dei contumacianti e farne rapporto al direttore, e dovrà eseguire esattamente tutto quello ch'è prescritto nel presente regolamento sanitario e che concerne indirettamente o direttamente il suo impiego, al qual oggetto tant'egli che il direttore dovranno giornalmente ricordarsi dei loro giurati doveri e dovranno tenervi dietro nel modo più esatto.

Formola di giuramento di un chirurgo o medico di contumacia.

Io N. N. prometto e giuro a Dio onnipotente di adempire fedelmente ed in tutte le loro parti i presenti sovrani regolamenti sanitarj, e specialmente le istruzioni stabilitevi pel mio impiego; di avere tutta l'attenzione sullo stato sanitario dei contumacianti, di assisterli col miglior senno, e d'impiegare in ogni tempo con tutte le mie forze i soccorsi che

saranno convenienti; di non nascondere nessuna circostanza pericolosa, e di comportarmi in ogni cosa come spetta ad un giurato chirurgo sanitario, senza lasciarmi sedurre da regali, amicizie, inimicizie o altre viste secondarie. E così m' ajuti Iddio e la SS. Immacolata Vergine Maria Madre di Dio e tutti i Santi.

IV.

ISTRUZIONE

pei bastazzi e guardiani.

§ I.

Loro doveri.

Per eseguire nella casa di contumacia le necessarie sorveglianze, espurgo delle merci, loro trasporto e simili, si dovranno prendere delle persone sane, modeste, esperte, temperanti, sobrie, di una onesta e cristiana condotta, mediante le quali si metteranno in operazione le cautele ordinate nelle *istruzioni* di sopra prescritte al direttore, non dovendo essi però in nessun modo esaurire gli affari e il servizio del direttore o di altri impiegati di contumacia.

Essi sono quindi richiamati seriamente al loro giuramento e in pari tempo ai loro doveri, la trasgressione de' quali potrebbe attirar sopra di loro le più sensibili punizioni corporali, ed a tenore delle circostanze anche la pena di morte.

§ II.

Vigilanza contro ogni mescolanza.

Principalmente devono essi invigilare che fra i *contumacianti* e gli *effetti* nelle loro classi, e molto meno con altre persone libere od oggetti segua la minima mescolanza; se casualmente o maliziosamente fosse agito in contrario, si dovrà indicarlo sotto pena corporale e di morte al direttore, e non tacergli alcuna cosa, affinchè egli sappia prendere i necessarj riguardi. Anche tutte le altre circostanze concernenti la salute, la polizia, la quiete e la sicurezza, quando pur fossero della menoma rilevanza, e succedessero nel mentre essi fanno contumacia colle parti o in altri tempi, dovranno essere manifestate al direttore, sotto le stesse severe punizioni.

§ III.

Ulteriore esposizione de' loro doveri.

Essi dovranno inoltre comportarsi gentilmente ed amorevolmente verso i contumacianti, eseguire di buona voglia e con giovialità le incumbenze date loro dal direttore, non lasciarsi distrarre dai loro doveri mediante regali, minacce, amicizie o inimicizie, contentandosi degli avvantaggi e ricreazioni stabiliti loro superiormente; dovranno usare tutta l'attenzione verso le merci che avranno da *manipolare*, aver cura della loro conservazione,

ed obbedire in tutto agli ordini del rispettivo loro direttore di contumacia.

§ IV.

Nel loro impiego dovrà essere tenuto un turno.

Fra queste persone, quando ve ne siano molte in una stazione, si dovrà tenere un turno ovvero ordine di servizio, affinchè per quanto è fattibile sia diviso in egual misura fra di loro ed i loro doveri il peso dei lavori, nel che il direttore non darà luogo a parzialità, ma dovrà a questo riguardo tenere un esatto registro.

§ V.

Prescrizioni per le loro manipolazioni.

Come i bastazzi abbiano da contenersi nell' attento svolgimento degl' imballaggi suscettibili, nell' aprimento delle balle suscettibili, nel loro perforamento o frugamento, mescolanza e ventilazione con le mani, avendosi principalmente riguardo di non danneggiare le merci, è già circostanziatamente contenuto nei punti d'istruzione del direttore di contumacia; egli si studierà adunque di spiegar loro a voce i loro doveri in proposito ed il *modo di manipolazione*, mostrandoglielo da prima personalmente sopra merci non soggette a contumacia, il qual pratico insegnamento sarà molto più giovevole di una ripetizione che qui se ne facesse in iscritto.

I bastazzi dovranno rassegnarsi agli ordini del direttore nei casi scabrosi, e perciò quando egli per maggior esperimento delle merci in espurgo dà loro l'incarico di dormire la notte sulle balle di cotone o altri effetti consimili, dovranno essi esportvisi per l' amore del comun bene.

Il direttore dovrà spiegare chiaramente e preleggere ad essi tutte queste istruzioni concernenti i loro doveri nella lingua usitata del paese, e ciò non solo quando vengono ammessi in impiego, ma ben anche due volte all'anno in giorni determinati, nel qual incontro egli si studierà di spiegare ed espor loro nel più serio modo tutti i loro doveri e la severità della loro risponsabilità.

§ VI.

Gl' indizj delle malattie dovranno essere manifestati.

Tostochè fra i contumacianti avesse a manifestarsi una malattia, si dovrà senza ritardo darne parte al direttore, e sotto pena corporale e di morte non si dovrà poi occultar alcuna cosa qualora si manifestassero reali indizj di peste.

§ VII.

Dovranno usare ogni attenzione nelle lettere, danaro e viveri.

Nel consegnar viveri, lettere e danaro si dovrà pur usare la più rigorosa attenzione acciò non segua mescolanza o contatto: al

qual oggetto i bastazzi e guardiani riceveranno già dal direttore un' istruzione pratica.

§ VIII.

Non dovranno lasciar entrare nessuno nelle case di contumacia senza permesso.

Non si dovrà permettere a nessuno, senza previa saputa del direttore, l'ingresso nella casa di contumacia, e si dovrà in vece tenerla sempre chiusa: in generale poi non si dovrà accordar questo ingresso a persone troppo curiose e che scorrono quà e là spensierate, e molto meno alle mogli o figli dei bastazzi e guardiani; per cui nessuno avrà diritto d'entrarvi se non quello che vi avesse da esaminare le merci contumacianti, o altri che avesse da eseguirvi qualche affare di commercio o qualche cosa spettante alla sanità. Una tale persona però, ottenutone il permesso del direttore ed alla sua presenza, non potrà fare il menzionato esame delle merci, nè entrare in discorso coi contumacianti se non se attraverso gli stabilitivi rastrelli e ad una conveniente distanza; e non dovrà esser mai lasciata fuori d'occhio.

§ IX.

Non dovranno neppure consegnare effetti.

Delle merci che arrivano nella casa di contumacia non si dovrà, senza permesso del proprietario e del direttore, consegnare alcuna cosa a nessuno, sia che queste merci sieno

suscettibili o no, e ciò tanto prima, quanto durante, non che dopo l'espurgo.

§ X.

Cautele per la nettezza.

Nella casa di contumacia, specialmente nei cortili e corridori si dovrà mantenere costantemente un'esatta nettezza, e secondo il turno settimanale delle incumbenze da stabilirsi dal direttore della contumacia dovranno essere questi diligentemente scopati dentro i limiti della contumacia dagl' inservienti *esposti*, e fuori di detti limiti dai *non esposti*; ed in ciò fare si dovranno principalmente ritirare con tutta la cura le cose suscettibili che fossero sparse per terra, e si dovranno abbruciarle con cautela.

§ XI.

Degli abiti e biancheria.

Gli abiti e preliminarmente la biancheria lavata dei contumacianti si dovranno appendere all'aria libera sopra delle corde, lo che dovrà essere accuratamente osservato dai guardiani o bastazzi loro assegnati.

§ XII.

Servizio del carceriere.

Fra gl'inservienti all'espurgo o bastazzi, quello che il direttore riguarda pel più capace fa le funzioni di carceriere; a questo spetta principalmente di vegliare attentamente

sopra tutte le *provocazioni* o trasgressioni dell'ordine prescritto, di levare ai contumacianti ogni istrumento col quale potrebbe far danno ciascuno a sè medesimo o ad altri, come fucili e simili, e vegliare che non sia loro lasciata alcuna cosa mediante la quale potessero al caso prepararsi la fuga dalla contumacia. Le persone che per maggior sicurezza dovranno stare imprigionate, dovrà egli provvederle degli alimenti, ma senza che segua mescolanza s' egli stesso non è già esposto alla contumacia; dovrà pure cercare di persuadere frequentemente con le debite cautele, e con l'ajuto dei bastazzi *esposti* dovrà indagare se si osservasse qualche disposizione ad una fuga, lo che sarà in generale da osservarsi in tutti gli edifizj di contumacia, e vi si dovrà aver cura che i contumacianti vi sieno in ogni tempo esattamente rinserrati e tenuti in sicuro.

§ XIII.

Doveri dei guardiani a cavallo.

Dove si trovano impiegati dei guardiani a cavallo, dovranno essi per giuramento e dovere aver cura che non segua alcuna introduzione clandestina di persone o di merci, poichè tutto quello che viene dal confine turco deve presentarsi alla stazione di contumacia. Essi dovranno ben sorvegliare e star attenti nel passaggio delle merci, non che nel lavacro del bestiame, acciò il numero di questi contenuto nel passaporto e nè più nè

meno effettui il suo passaggio con le necessarie cautele contro ogni mescolanza, e che ne sieno anche pagate fedelmente e secondo l' ordine le richieste tasse. Essi guardiani a cavallo dovranno inoltre egualmente sotto pena afflittiva e secondo le circostanze anche di morte non occultare niente che riguardi lo stato sanitario, le cautele, mescolanze, contatti o indizj di malattie, ma dovranno informare fedelmente d' ogni cosa il direttore della contumacia, e ciò in conformità alla gravità del giuramento ch' eglino come i bastazzi o inservienti agli espurghi sono obbligati di prestare entrando nell' impiego.

Formola del giuramento di un ispettore, guardiano a cavallo e bastazzo o inserviente agli espurghi.

Io N. N. prometto e giuro a Dio onnipotente di adempire fedelmente ed in tutte le loro parti i prescritti sovrani regolamenti sanitarj e specialmente le istruzioni stabilitevi pel mio impiego, di prestare tutta l' obbedienza al prepostomi direttore di contumacia, di avere l' attenzione umanamente possibile in tutti gli accidenti, e principalmente d' impiegare contro la dilatazione di malattie contagiose fino l' estremo della mia vigilanza, come pure di dare tosto notizia al direttore della contumacia di tutto quello che fosse minimamente dubbioso, e di riguardare come il primo scopo delle mie cure tutto quello che spetta ed appartiene ad un onesto, attento e giurato capoguardiano,

bastazzo o guardiano a cavallo, senza lasciarmi sviare da' miei doveri mediante regali, amicizie, inimicizie o altre viste secondarie. E così mi ajuti Iddio e la SS. Immacolata Vergine Maria Madre di Dio e tutti i Santi. *Amen.*

§ XIV.

Delle tasse di espurgo.

Siccome fino ad ora in tutte le stazioni di contumacia si sono riscosse delle tasse di espurgo affatto diverse, e che parecchie mercanzie, le quali o non erano suscettibili, o erano di poco volume ed in conseguenza occupavano minore spazio, erano aggravate più di altre che nell'espurgo richiedono una fatica molto maggiore; così noi, per facilitare il traffico ed il commercio, abbiamo voluto mettere le tasse sopra un piede molto mite, ma però uniforme, e prescrivere il seguente regolamento:

REGOLAMENTO

DELLE TASSE D'ESPURGO

al quale dovranno attenersi tutti gli uffizj contumaciali e rispettivamente tutti gli uffizj doganali del trentesimo che esistono già al presente o che esisteranno in avvenire, senza aggravare sotto qualsivoglia pretesto i contumacianti contro questa prescrizione.

Primo. Tutte le merci che secondo la sopra descritta legge sono state riconosciute per non suscettibili e quindi non bisognevoli di espurgo, quando dall'uffizio contumaciale debbano soltanto esser purgate dalle materie suscettibili

colle quali fossero legate od involte pagano per centinajo di libbre (peso di Vienna) o per ogni collo non eccedente questo peso carantani 23 moneta di convenzione.

NB. *Le merci che non sogliono essere spedite a peso o in colli si dovranno ridurre a peso e pagheranno la tassa sopraddetta.*

All' incontro le *granaglie*, onde favorire il decaduto commercio, sono dichiarate esenti da ogni tassa di espurgo.

Secondo. Se le soprammenzionate merci sieno sciolte o in colli non arrivano al peso di un centinajo, si dovrà levare di tassa fino alle 50 libbre carantani 12, ed al di sotto di 50 libbre soli carantani 6.

Terzo. Qualora dette merci non abbisognino affatto di spoglio e di espurgo d'involti e legacci, ma che giungano sciolte e possano quindi essere consegnate senza bisogno d'altro al proprietario, si dovrà pagare per ogni centinajo di esse 9 carantani di convenzione, e non arrivando al peso di un centinajo 5 carantani di convenzione.

Quarto. Le pietre da macina, da affilare e sepolcrali o lapidi ed altre pietre, quando se ne debbano togliere imballaggi e funi, pagheranno sul loro peso specifico la tassa di carantani 12 al centinajo, e diversamente di carantani 6 di convenzione.

Quinto. Le legna da fuoco, il legname da fabbrica od altro greggio, come p. e. tavole, correnti, tavoloni, assicelle, alberi di nave, tronchi d'alberi, antenne, rancelli, irti, graticci, cannucce e simili, si dovranno tassare

in ragione di 3 carantani per tesa misura di Vienna, oppure di 9 carantani per carro a due cavalli; le tasse in vece delle manifatture di legno, come pure dei barili vuoti e tinacci si dovranno calcolare quando vi sieno degli involti da espurgare in ragione di carantani 23, e quando non vi siano involti da levare, carantani 9 di convenzione al centinajo.

Sesto. Nelle barche si dovrà prendere per misura la loro lunghezza lineare, e quindi per una barca della lunghezza al di sotto di 6 tese di Vienna si leverà la tassa di 6 carantani, della lunghezza di 6 a 15 tese carantani 24, ed al di sopra di 15 tese di lunghezza 1 fiorino e 42 carantani di convenzione.

Settimo. La tassa dei liquidi e delle bevande in barili sarà da calcolarsi in ragione di carantani 9 all' emero (misura di Vienna), e quando sieno in bottiglie in ragione di carantani 23 di convenzione al centinajo.

Ottavo. Le tasse da prendersi per ciascun singolo pezzo delle merci non suscettibili specificate nel § 24, quando non debba essere liberato da involto o imballaggio, sarà di carantani 6 per pezzo, e diversamente di carantani 3 di convenzione.

Nono. Se in qualche uffizio contumaciale si presentasse qualche articolo di merce non suscettibile non compreso fra le merci specificate sotto il § 24, si dovrà levarne la tassa secondo la tariffa generale in ragione di 23 carantani, o rispettivamente in ragione di carantani 9 per centinajo, oppure a pezzo in ragione di carantani 6, e rispettivamente di carantani 3 di convenzione.

Segue la tariffa delle merci suscettibili.

NB. *Le tasse sono state proporzionate secondo la tariffa del 1770, però in triplice importo in moneta di convenzione, ommettendo i rotti.*

	Nuova tassa in moneta di conven.	
	fior.	car.
1. *Del cotone e delle merci consimili.*		
Cotone greggio o filato, tinto o no, per 100 libbre peso di Vienna . .	—	45
Manifatture di cotone, tela, ecc., per una pezza	—	3
2. *Dei commestibili e simili* che vanno soggetti alla contumacia, per ogni centinajo	—	30
3. *Della tela e del lino.*		
Lino, per 100 libbre	—	48
Tela, per una pezza	—	3
Asciugatoi, camicie e simili merci di lino, per ogni 100.	—	30
Cordami, per 100 libbre	—	48
4. *Delle pelliccerie e dei pellami.*		
Per 1 pelle di bue conciata o greggia .	—	3
» di cavallo o d'asino simile .	—	3
» d'orso simile	—	3
» di cervo, capriolo o capricorno	—	3
» di lupo	—	3

	Nuova tassa in moneta di conven.	
	fior.	car.
Per 100 pelli di pecora o d'agnello conciate o no.	—	45
Per 100 dette di lepre, gatti selvatici, armellini, scojattoli, martore e simili	—	30
Per una pelle di lince.	—	3
» di volpe	—	3
Per una balla di code di volpi. . . .	1	30
NB. *Per altre pelli la tassa sarà come per le più ad esse somiglianti.*		
Per una pelliccia o per una sotto-veste di qualunque specie di pelliccia essa sia	—	3
Per una pelle di cordovano, marrocchino o di altro cuojo.	—	3
Per un sacco di pelli di capra. . . .	—	3
Per un pajo di stivali turchi ed altri .	—	3
» detti ungheresi. . . .	—	3
» di papucce	—	3
Per una balla di coregge di maggior grandezza	1	30
» » di grandezza minore	—	45
Per 1 borsa di pelle da tabacco o altro	—	3
Per un sacco da letto o altro baule coperto di pelle	—	3
Per una valigia di pelle	—	3
Per una bardatura e fornimento di cavallo da sella	—	3

	Nuova tassa in moneta di conven.	
	fior.	car.
5. *Semi* soggetti all' espurgo, per centinajo	—	23
6. *Lana di pecora e merci consimili.*		
Per 100 libbre di lana di pecora . .	—	45
Per una pezza di panno	—	3
Per un tappeto turco	—	3
Per una gualdrappa	—	3
Per una bisaccia da cavallo	—	3
Per 100 cinture di lana	—	30
Per un mantello, abito o simili . . .	—	3
7. *Seta e merci consimili.*		
Per un centinajo di seta	1	15
» di merci di seta . .	1	15
Per un abito di seta e simili	—	3
8. *Per* 100 *libbre di tabacco*	—	23
9. *Bestiame.*		
Per un manzo o vacca senza distinz.	—	9
» vitello	—	3
» cavallo o asino	—	9
» pecora	—	3
» agnello	—	3
» majale	—	6
» becco o capra	—	5
» lepre	—	3
» cervo o capriolo	—	9

	Nuova tassa in moneta di conven.	
	fior.	car.
Per ogni altro animale volatile o altro senza distinzione	—	3
10. *Pelli e consimili.*		
Per un centinajo di pelo di cammello o altro pelo	—	45
Per uno sciallo di pelo di capra orientale o di *chalon* inglese e consimili .	—	3
11. *Articoli diversi.*		
Arnesi da letto, al pezzo	—	3
Per 100 libbre di piuma	—	45
Per un portamantello o bisaccia . . .	—	3
Per un centinajo di carta	—	45
Per un astuccio di gioje e galanterie, compreso l' astuccio	—	6
Per ogni istrumento musicale, compreso l' astuccio	—	3
Per un pezzo di manifattura d' ambra .	—	3
Per una carrozza coperta da gala . .	—	12
Per una detta comune	—	6
Per una detta da contadini	—	3

NB. *Per altri articoli di merci non compresi nella tariffa si prenderà la tassa degli articoli ad essi più somiglianti.*

§ XV.

Dei rastrelli in tempi di non sospetta salute in Croazia a favore del più necessario reciproco commercio di vettovaglie coi confinanti.

Per facilitare al militare confinario ed al vicino confinante l' indispensabile reciproco giornaliero commercio e traffico noi abbiamo graziosamente conceduto ancora nell'anno 1768 che nelle località a ciò più convenienti fossero aperti dei rastrelli ed adoperati ad oggetto di mantenere il menzionato commercio e traffico. Noi confermiamo col presente questa pratica, però sotto le già allora prescritte cautele che per la generale intelligenza vogliamo pubblicare anche nel presente regolamento, acciò ognuno sappia regolarsi in conformità, e si riconosca generalmente che sebbene noi per particolari riguardi e soltanto quando regni da per tutto un' ottima salute permettiamo che quivi fuori delle prescritte stazioni contumaciali si faccia commercio e traffico delle merci assolutamente non suscettibili che vi arrivano, e ciò in seguito alla subitane manipolazione; tuttavia anche questa provvidenza risguardante unicamente il reciproco alimento non sia accordata senza serie misure, le quali abbiano per iscopo l' allontanamento d' ogni pericolo di contagio dietro i principj fondamentali già stabiliti in riguardo a questi confini.

Le cautele verso le quali si permette questa manipolazione di rastrello, sia dove è in oggi

o sarà domani quà o là conceduta o potrà essere ristabilita, consistono in ciò che segue:

1.° In ogni circondario di reggimento confinante colla Turchia dove passa la strada principale conducente al nostro dal territorio turco, vicino al *posto principale del cordone* e nominatamente nel circondario Liccano presso il porto di Kuk, in quello di Ottochaz a Tichevo ovvero Radanovacz, in quello di Ogulien a Rakoavicza, indi nel nro. di Szluin a Gnoiniza è stato permesso di stabilire un tale rastrello per modo che, dietro il piano fattone, in ciascuno di questi luoghi a impedimento della mescolanza sia stabilita una siepe doppia alta 5 piedi, partendo dalla guardia e progredendo verso il confine turco, la quale siepe sarà da appoggiarsi al già esistente recinto del cordone con un intervallo di una tesa di Vienna, stabilendovi oltre a ciò alcune gorne pel travaso delle granaglie, del sale, ed un piccolo deposito pel collocamento di questi generi di vendita, ed una camera di guardia per l' ufficiale.

In questi rastrelli potrà quindi

2.° Essere permesso il commercio e traffico delle sole vettovaglie comuni specificate più sotto al § 5 non suscettibili d' infezione, ed all' incontro

3.° Ne saranno esclusi tutti i generi di commercio suscettibili e quindi soggetti ad espurgo, ed il loro venditore ne sarà quindi allontanato o a sua richiesta sarà accompagnato alla stazione di contumacia.

4.° Per questo commercio sarà stabilito il giovedì d' ogni settimana, e ciò nell' estate

dalle 5 della mattina fino alle 5 della sera; nell'inverno però dalle 8 ore della mattina o dal chiaro giorno fino alle 4 ore della sera; e fuori di questo giorno ed ora ogni commercio sarà sospeso.

I generi che quì potranno essere venduti sono:

5.° In quanto ai confinarj al di quà è permesso unicamente il sale marino da prendersi dagl'imperiali regj magazzini di Buccari, Segna e Carlobago; in quanto poi al commercio al di là è permesso il frumento, il formentone (*Kukurutz*), legumi, avena, orzo, fagiuoli e fava come generi di vitto indispensabili al confinario, come pure il ferro greggio, le pietre da macina e simili, ed il commercio anche di bestie da tiro, come di cavalli, manzi e dei majali sommamente necessarj al vitto. Il commercio del bestiame avrà però luogo soltanto quando gli animali potranno esser passati per l'acqua, che non si abbia inteso di alcuna disgrazia o malattia fra il bestiame del vicinato, e che egli sia permesso dalla rispettiva commissione sanitaria con le prescritte cautele. Questo commercio o mercato di bestiame non seguirà però settimanalmente come per gli altri generi, ma onde non sviare dagli altri loro doveri d'uffizio gl'impiegati di contumacia che vi devono intervenire si farà soltanto una volta al mese, e ciò in uno dei giorni stabiliti per l'altro commercio, disponendo in modo ch'egli segua al 1.° giovedì d'ogni mese a *Kuk*, il 2.° a *Tichevo* ovvero *Radonovacz*, il 3.° a *Rakoviza*, ed il 4.° a *Gnoiniza.*

6.° In quanto al modo del *travaso* dei generi si dovrà procedere nel modo seguente: i grani ed il sale dovranno scorrere per le gorne che si sono proposte di stabilire, ed al di quà vi sarà un recipiente o tino apposito in cui sarà ricevuto il grano scorrente; questo tino o recipiente dovrà anche essere munito superiormente d'una graticcia, acciocchè i pezzi suscettibili dell'involto che fossero mai mescolati col grano possano restarvi attaccati.

Il ferro greggio e le pietre da macina all' incontro si fàranno passare mediante una tavola da appoggiarsi alla siepe inclinandola per di quà, e siccome potrebbe succedere che i sudditi turchi dovessero fare un pagamento in danaro contante ai sudditi al di quà, in tal caso questo danaro dovrebbe prima esser versato in un vaso d' aceto caldo ond' essere a questa maniera prima espurgato.

Finalmente il traffico col bestiame non sarà permesso che lasciandone addietro la bardatura e con le intese cautele.

7.° La sorveglianza sull' esatta osservanza di queste intese cautele è affidata all' ufficiale comandante il posto del cordone, il quale nel giorno stabilito farà ben occupare il luogo destinato a questo commercio fino al parapetto di recinto dalla sua gente senza che ne segua mescolanza, la qual gente dovrà star attenta al *travaso*, e che non si facciano passare al di quà altri generi fuori dei permessi; ed egli dovrà poi disporre ed invigilare nel modo il più attento, affinchè per impedire qualche vendita clandestina che potrebbe farsi lateralmente le

guardie del cordone a destra e sinistra abbiano da pattugliare costantemente a dritta ed a sinistra verso i rastrelli, prevenendo accuratamente tutti i disordini, acciocchè sia impedita a sufficienza tanto ogni illegale mescolanza, quanto l'introduzione di merci suscettibili.

A questo modo nelle circostanze le più tranquillizzanti ed a seconda delle sopra esposte rigorose prescrizioni sanitarie sarà permesso di fare la contumacia unicamente nelle case di contumacia stabilite appositamente, e quivi soltanto di farvi l' espurgo, per cui le contumace che già si tenevano per l' addietro a cielo scoperto e sotto la vigilanza di una guardia militare situata spesso in luogo remoto o in un bosco, devono intieramente cessare ed essere proibite, giacchè con esse si è ben lungi dal conseguire il grado di sicurezza conforme alle nostre fervide intenzioni, e che noi nel nostro amore e premura per la conservazione de' nostri stati abbiamo in questa legge prescritto.

Questi sono adunque i regolamenti che noi abbiamo trovato di prescrivere a rassicuramento dello stato sanitario e per impedire l'ingresso di fieri contagi, e quindi con l'ajuto di Dio speriamo fermamente di preservare i nostri sudditi da tali flagelli qualora all' esatto adempimento della legge veglino non solo gli impiegati stabilitivi, ma ben anche vi cooperi la vigilanza delle superiorità; come noi con il presente seriamente ordiniamo di prestar mano forte a queste soltanto e non ad altre prescrizioni, di non agire in opposizione nè da sè, nè permettere che altri lo facciano,

onde scansare così la severità della sovrana nostra disgrazia, tale essendo la graziosa nostra volontà ed opinione.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il giorno 2 di gennajo 1770 e 30 del nostro regno.

MARIA TERESA.

(L. S.)

RODOLFO CONTE CHOTEK,

Supremo Cancelliere del Regno di Boemia e primo dell'Arc. d'Austria.

CONTE LEOPOLDO DI KOLLOWRAT.

Ad Mandatum Sac. Caes. Regiae Majestatis proprium

FLORIANO DI PERGENSTEIN.

ORDINANZE SUPPLETORIE

AL REGOLAMENTO SULLA PESTE DELL' ANNO 1770.

Periodi contumaciali.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Comando generale di Varasdino, Schiavonia, Banato, Transilvania e Galizia del 12 maggio 1813, *B.* 1728.

S. I. R. M. si è degnata di accordare in seguito dell'umiliatale proposta che da ora in poi sieno da mantenersi i periodi della contumacia dietro il mitigato sistema sanitario dell' anno 1785, in forza del quale viene concesso alle persone il libero passaggio dal territorio opposto in tempi sani o dopo fatta la prescritta purgazione dei vestiti e delle merci suscettibili d' infezione; in tempi *sospetti* poi viene stabilito per le persone e per le merci un periodo di espurgo di giorni 10, e finalmente in tempi *pericolosi* un periodo di giorni 20.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio Consiglio aulico di guerra al Comando generale di Carlstadt, Varasdino, Banale di Schiavonia, Banato, Transilvania e Galizia del 20 ottobre 1814, *B.* 4777 e 4811.

Viene statuito colla sovrana approvazione di S. I. R. M. che nel tempo in cui la peste

regna nelle opposte provincie vicine ai confini, il periodo dell' espurgo per le persone abbia da durare giorni venti; il periodo poi delle merci suscettibili d' infezione, giorni quarantadue.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Comando generale della Schiavonia del 30 maggio 1823, B. 2204, al Comando generale della Croazia e Banato del 22 settembre 1823, B. 3707 e 3711.

Per conseguire l'opportuna conformità nell'osservanza dei periodi contumaciali che spetta alle attribuzioni dei comandi generali di statuire di volta in volta, in seguito delle autentiche relazioni sanitarie che loro pervengono, viene rammemorato in consonanza delle relative sovrane determinazioni degli anni 1813 e 1814 quanto segue:

In tempi perfettamente sani, quando cioè sì in Costantinopoli che in tutta la Turchia europea vige il migliore stato di salute, si lasciano passare senza contumacia le persone provenienti dal territorio turco con i vestiti che hanno indosso: soggiaciono soltanto al prescritto espurgo i drappi usati e sporchi di lana e di cotone e biancheria siffatta, così pure i vestiti sporchi che non servono all' uso giornaliero. Tutte le altre merci vengono spedite senza ulteriore dilazione al loro destino, dopo essersi convinti che tra le medesime non vi siano impaccati dei vecchi vestiti e drappi da letto.

In tempi sospetti, quando regna la peste in Costantinopoli, ovvero nelle lontane provincie turche, ha luogo una contumacia di 10 giorni per le persone e per le merci.

In tempi di pericolo, quando la peste si avvicina agl' imperiali regj stati, e quindi minaccia le più vicine provincie limitrofe, deve durare venti giorni la contumacia per le persone, e quarantadue giorni per le merci suscettibili d' infezione.

Proibizione di condonare i termini delle contumace.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Comando generale della Dalmazia e riunito Banale-Varasdino, Carlstadt, Schiavonia, Banato, Transilvania e Galizia del 14 giugno 1830, B. 2435.

S. I. R. M. si è degnata di comandare che sia indilatamente ordinato a tutti i comandi confinarj che in nessun caso è permesso di accorciare per singole persone i termini generalmente fissati per la contumacia, e ciò sotto nessun pretesto, e che ogni comandante al confine sia obbligato di vigilare sotto propria severa risponsabilità alla puntuale osservanza di questa prescrizione.

Questa sovrana determinazione viene partecipata al comando generale per l' immediata pubblicazione ai subordinati comandi confinarj

e di cordone, non che per gli ufficj di contumacia e per la propria rigorosa osservanza sotto stretta risponsabilità, e coll' avvertimento che in seguito della presente disposizione resta intieramente abrogata la facoltà concessa ai comandi generali in data 4 maggio 1785, G. 2438 di accorciare per singole persone i termini della contumacia, e che tale abrogazione sia applicabile persino ai corrieri ed a tutte le persone senza distinzione di rango e di carattere.

Gli ammalati non deggiono lasciarsi sortire dalla contumacia.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Comando generale riunito Banale-Varasdino, di Carlstadt, Schiavonia, Banato, Transilvania e Galizia dell' 11 *febbrajo* 1830, *B.* 661.

A motivo di un caso avvenuto che un contumaciante aggravato da una malattia ordinaria fu liberato dalla contumacia perchè era già trascorso il termine contumaciale, e morì pochi giorni dopo, S. I. R. M. ha trovato di ordinare che nessuno in istato di malattia sia licenziato dalla contumacia dopo superato il termine contumaciale, massimamente in tempi sfavorevoli.

S' ingiunge al comando generale di render noto questo sovrano comando ai subalterni ufficj contumaciali per l'osservanza, e di vigilare sotto propria risponsabilità per l'esatto adempimento del medesimo.

Fumigazione contro la peste.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Governo militare di Carlstadt, al Comando generale della Schiavonia, Banato, Transilvania e Galizia del 28 marzo 1814, B. 1597.

Poichè la facoltà medica di Vienna ha dichiarato che il fumo contro la peste che attualmente si usa nelle contumace, prodotto da materie vegetabili, non possiede in nessun modo la richiesta efficacia per la distruzione della materia pestifera, perciò dietro proposizione della facoltà medesima vengono colla presente introdotte nelle contumace in vece di quella le fumigazioni con acidi minerali, più corrispondenti allo scopo, nel modo seguente:

Per la purificazione dalla materia contagiosa delle merci sospette, dei vestiti, delle scritture servirà la loro fumigazione con una polvere commista di zolfo, salnitro e crusca.

La distruzione della materia contagiosa nelle sale e nelle stanze si fa coi vapori dell'acido muriatico. In tal modo per espurgare una piccola stanza si prende mezz'oncia di acido solforico e cinque dramme di sal comune polverizzato; per una stanza più grande una doppia e persino una tripla quantità; l'acido solforico si versa in un vaso di vetro o di porcellana, e vi s'infonde il sale a poco a poco.

Tostochè decrescono i vapori con ciò sviluppati, vi si ripiega rimovendo il miscuglio con un bastoncino di vetro.

Ancora più efficaci sono i vapori di acido muriatico ossigenati che si producono quando p. e. si mischia bene insieme un lotto di mangano polverizzato e cinque lotti di sal comune polverizzato, vi si versano sopra tre lotti di acido solforico concentrato (olio di vitriolo che si vende comunemente allungato con due lotti d'acqua) e poi si procede come sopra. Per altro se i vapori dell'acido muriatico divengono di già pregiudizievoli ai polmoni delle persone che si trovano nelle stanze profumate con quelli, a più forte ragione non conviene per questo riguardo usare i vapori di acido muriatico ossigenati, che attaccano molto più i polmoni, se non nelle sale e nelle stanze disabitate.

Si raccomanda perciò per la purificazione delle stanze abitate la profumazione con vapori di acido nitrico. A questo effetto (per una piccola stanza) si versa in un vaso di vetro o di porcellana mezz'oncia di acido solforico concentrato, vi si mette altrettanto salnitro puro polverizzato e si rimuove spesso il miscuglio con un bastoncino di vetro. Se la stanza fosse grande, si dovrebbero moltiplicare gli apparati profumatorj; ma in nessun caso immischiare nello stesso recipiente maggiori quantità di acido solforico e di salnitro delle suindicate, poichè diversamente diverrebbe troppo forte il calore prodotto dal miscuglio di queste sostanze e darebbe adito allo sviluppo dei vapori ardenti molto nocivi per la salute.

Fumigazione delle lettere.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Comando generale riunito Banale-Varasdino, di Carlstadt, Schiavonia, Banato, Transilvania e Galizia del 2 giugno 1826, B. 1786.

Per conseguire una procedura uniforme nella fumigazione delle lettere presso gl' imperiali regj uffizj contumaciali viene ordinato in relazione alle esistenti normali che in tempi sospetti e di pericolo si perforino e si profumino debitamente anche i dispacci d' uffizio provenienti dagli opposti territorj per gl' imperiali regj dicasteri; ma quando essi costituiscono plichi più grandi, si aprano con precauzione, e di poi si profumino diligentemente nell' interno. I soli dispacci diretti a S. M. I. R. e quelli all' intima cancelleria di casa, di corte e di stato non abbisognano dell' interna profumazione, poichè esiste per questo scopo un apposito preparato in Vienna; tali dispacci vengono dunque in ogni caso profumati soltanto esternamente presso gli uffizj contumaciali, secondo la decretazione del 17 maggio 1805, B. 695, e contrassegnati colle parole *netto di fuora.*

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Comando generale della Dalmazia, al riunito Banale-Varasdino, di Carlstadt, Schiavonia, Banato, Ungarico, Transilvano e della Galizia del 31 dicembre 1830, B. 5219 e del 24 marzo 1831, B. 1233.

Poichè nelle presenti circostanze in cui minaccia il pericolo dell' introduzione del *cholera morbus* da una parte delle vicine estere provincie, la procedura basata sui regolamenti pei casi di peste non sembra in nessun modo compatibile colla sicurezza, anzi essa può mettere a pericolo anche l'estero; procedura in forza della quale deggiono aprirsi per essere profumate nell' interno soltanto le corrispondenze provenienti dall'estero destinate per l'interno, costituenti grossi plichi, e che possono contenere oggetti suscettibili d'infezione, mentre in nessun caso deggiono aprirsi le lettere destinate per l'estero, ma essere semplicemente profumate e contrassegnate coll'iscrizione *netto di fuora, sporco di dentro;* perciò viene prescritto per tutta la durata delle vigenti circostanze e fino alla sovrana approvazione del proposto nuovo regolamento sulla peste, che in tutte le stazioni d'ingresso della monarchia confinanti con quelle provincie in cui regna il *cholera* debbano essere aperte e dispiegate completamente tutte le lettere e tutti i pacchetti privati senza distinzione, sia che all' apparenza essi contengano o no oggetti suscettibili d'infezione, e debbano trattarsi colle norme contumaciali quelli tra gli oggetti contenuti che abbisognano di purificazione; le lettere stesse poi hanno da essere debitamente profumate fuori e dentro colla prescritta polvere di acido minerale, e dipoi contrassegnate colle parole *netto di fuora e di dentro.*

L' apertura e la profumazione delle corrispondenze deve farsi sotto debita controlleria,

con cautela, ordine ed esattezza, e viene proibita sotto la più severa risponsabilità la lettura delle lettere così aperte e dei loro allegati.

Restano in vigore le discipline esistenti relativamente ai dispacci ed ai pacchetti uffiziosi diretti a S. M. ed alla cancelleria intima di corte e di stato, non che quelli diretti ad altri imperiali regj dicasteri.

Ispezione dei morti.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Comando generale Banale-Varasdino, di Carlstadt, Schiavonia, Banato, Transilvania e Galizia di data 4 *gennajo* 1815, *B.* 5.

Tostochè per causa del minacciante pericolo di peste s' intraprende l' ispezione dei morti, bisogna farla colla massima cautela e colla maggior possibile esattezza. Ovunque esista un medico od un chirurgo, o si ritrovi in vicinanza, spetta al medesimo il praticarla, accompagnandosi a tale effetto con un individuo dell' autorità. In tali circostanze sono da osservarsi le raccomandate cautele, quando anche sembrasse esser causata la morte da una malattia comune, poichè nei prossimi pericoli di peste si deve sempre partire dalla supposizione che il contagio possa aver penetrato anche di nascosto.

Nella visita dei morti devesi perciò procedere nel modo seguente :

Primo. Comincerà il visitatore ben istruito degl' indizj della malattia pestifera dall' interrogare diligentemente senza entrare nella stanza del defunto le persone che lo hanno assistito circa il carattere della malattia a cui soggiacque, come pure se recentemente nella casa istessa sieno di già avvenuti più casi simili di malattia o di mortalità, se mai vi giacessero ancora altri ammalati, in qual giorno e con quali sintomi sia scoppiata la malattia, in qual giorno avvenne la morte, da che probabilmente possa essere risultata la malattia, ecc. ecc.

Secondo. Innanzi che il visitatore entri nella stanza del defunto devono aprirsi tutte le finestre, e dopo ventilata

Terzo. Devono farsi le profumazioni acido-minerali col mezzo dello zolfo, salnitro e crusca; dove mancano questi ingredienti, devesi per lo meno produrne dei vapori col versare dell' aceto sopra ferri roventi, sopra mattoni o sopra vasi di terra fortemente riscaldati.

Quarto. Dopo di ciò il defunto verrà svestito intieramente dalle persone di casa che lo assistettero nella malattia, o che altrimenti prima o dopo la morte furono in qualsivoglia modo in contatto con lui, e verrà all' occorrenza anche voltato e portato in guisa che possa farsi l' ispezione del cadavere da tutte le parti sul corpo perfettamente ignudo.

Quinto. Tanto il visitatore quanto chi lo accompagna devono astenersi con tutta cautela durante l' ispezione e prima ancora dal toccare minimamente il cadavere, come pure dal

toccare le persone di casa e gli effetti della medesima. Tuttavia se succedesse tale contatto da parte della commissione visitatrice, sarebbe obbligato quello a cui tocca il caso di annunziarlo immediatamente sotto severa risponsabilità e di assoggettarsi alla contumacia di osservazione.

Sesto. Se il visitatore scoprisse sul cadavere dei segni certi di peste, od avesse delle ragioni per concludere che la morte sia successa in conseguenza di malattia di peste, in tal caso dev' esserne fatto pronto rapporto all' autorità, e dev' essere praticata l'opportuna segregazione della casa, almeno fino a tanto che dalle alte superiorità vengano date le ulteriori necessarie disposizioni. Da quel momento in poi nessun uomo e nessun animale può sortire dalla casa od entrarvi. Saranno immediatamente abbruciati tutti gli effetti da letto del defunto ed i vestiti che il medesimo indossava sia nel tempo della malattia, che allora quando ne avvenne la morte.

Settimo. Tale segregazione dovrebbesi preliminarmente adottare quand'anche non i risultati dell' ispezione del cadavere, ma soltanto i rilievi ordinati *sub* 1 giustificassero il sospetto della peste.

Ottavo. La segregazione deve disporsi in ogni caso coll'impedire possibilmente ogni miscuglio e senza far chiasso, in modo che gli abitanti della casa non trovino di allontanarsene e di dilatare il pericolo del contagio.

Nono. Dell'atto della ispezione del cadavere deve assumersi ogni volta un esatto e fedele

protocollo, che verrà sottoscritto dagl' ispicienti, e nel quale saranno da specificarsi il numero della casa, il nome della famiglia, in ispecialità poi il nome, il sesso, l' età del defunto, il carattere della malattia, la sua durata ed il giorno, l' ora e la causa della morte nel modo in cui essa fu rilevata; ma in casi poi di peste o di sospetto di peste sarà oltre di ciò particolarmente specificato il risultato dell' ispezione medica colla precisa indicazione degl' indizj che fanno giudicare dei casi suddetti.

Decimo. L' inumazione del cadavere non potrà mai farsi, sotto severa risponsabilità, prima di averne ottenuto il permesso in iscritto dalla commissione visitatrice, e questa deve aver luogo nei casi di peste o nei casi sospetti di peste coll' osservanza delle prescritte cautele.

Provvedimenti nel vicino pericolo di peste.

CIRCOLARE

dell' imperiale regio aulico Consiglio di guerra al Comando generale del Banato, Transilvania e Galizia del 12 *gennajo* 1826, *B.* 216 *e del* 30 *luglio* 1828, *B.* 2885.

Or che regna la peste nelle vicine provincie turche e va progressivamente approssimandosi ai confini della monarchia, per preservare questa dall' introduzione di sì terribile contagio, oppure per iscoprirlo subito qualora a dispetto di tutte le cautele ed istituzioni esso

scoppiasse tuttavia sul nostro territorio, e per possibilmente isolarlo e soffocarlo dove si mostrasse, viene sulla base degli esistenti regolamenti ordinato quanto segue, oltre alla già disposta attivazione dei massimi termini della contumacia e del rinforzo del cordone militare al terzo grado.

Primo. Sarà da pubblicarsi immediatamente in tutto il paese la patente sanitaria penale del 21 maggio 1805, ed in conseguenza da ordinarsi e pubblicarsi i giudizj statarj contro i trasgressori della medesima.

Secondo. Dev'essere ingiunto ai comandanti di cordone ed a tutte le truppe del cordone di raddoppiare di giorno e di notte la vigilanza al cordone medesimo, rendendoli risponsabili per lo stretto adempimento dei loro doveri, e coll' avvertimento che chiunque a di cui carico potesse ascriversi qualche cosa sul proposito verrebbe sottomesso alla severa inquisizione di un consiglio di guerra, e secondo le circostanze persino trattato colle forme del giudizio statario. Tutto questo verrà spiegato circostanziatamente ed energicamente alla truppa ad ogni scambio del cordone.

Terzo. Dev' essere continuamente mantenuta mediante pattuglie la comunicazione tra i posti parziali su tutta la linea del cordone, specialmente durante la notte, alle quali, previa la debita istruzione sulle prescrizioni sanitarie in quanto queste le riguardano, verrà ordinata la massima vigilanza e circospezione. Abbisognano di special guardia e sorveglianza le case isolate, le bettole, i molini, stallaggi, ecc.

Quarto. Sarà da porsi puntualmente ad esecuzione e perciò da pubblicarsi nuovamente la circolare del 14 gennajo 1815, B. 5 relativa alla ispezione dei morti. Non deve farsi sotto la più severa risponsabilità nessuna inumazione prima che abbia avuto luogo siffatta ispezione da parte dell' individuo medico a ciò destinato e senza un permesso in iscritto della commissione visitatrice.

Quinto. Dev' essere subito annunziato alla superiorità ogni caso di malattia di qualsiasi specie. Per meglio assicurarsene sarà da dividersi in sestieri ogni comune del minacciato territorio, e sarà da preporsi ad ogni sestiere un caposezione. Questi deve visitare giornalmente ogni casa del suo circondario, farsi presentare per essere passate in rivista tutte le persone a quella appartenenti, ed informarsi esattamente degli assenti e dei motivi della loro assenza. Subito che il caposestiere riconosce per menomamente ammalata qualche persona di casa, senza distinzione di sesso o di età deve esso far chiamare il medico più vicino col mezzo della superiorità locale. Se non possono essere addotte sufficienti notizie e motivi dell' assenza di un individuo coabitante in casa, deve farne immediato rapporto all' autorità locale; ma al padre di famiglia dev' essere severamente proibito di accettare in casa al suo ritorno quello che si trovava assente prima che il medesimo venga esaminato più accuratamente innanzi all' autorità sulla sua assenza, visitato dal medico e dichiarato fuori di sospetto.

Sesto. Se morisse una persona ammalata in minor tempo di quello che succede nelle malattie comuni, in pochi giorni ed ore, quando anche non vigesse un immediato sospetto di peste, dovrà essere indilatamente segregata la casa dove avvenne il caso di morte, ed ogni altra casa in cui trovansi quelle persone che si sono mischiate colle persone od effetti della casa dove il morto giace prima o dopo il decesso, e ciò fino a tanto che sia fatto il dovuto medico rilievo, e sia constatata la certezza che non esiste alcun sospetto di peste. Ogni superiore locale, senza distinzione del suo rango, è non solo autorizzato, ma anzi obbligato sotto stretta risponsabilità di ordinare tale preliminare segregazione di una casa, di un sestiere, e dietro le circostanze persino di tutto il luogo. Egli adotterà sempre in tali incontri le opportune misure per impedire l' evasione degl' individui sospetti.

Settimo. Ma anche ogni padre di famiglia, anzi ogni abitante del luogo è in dovere di annunziare sul momento ogni caso di malattia che avvenisse nella sua famiglia, per quanto esso sembrasse inconcludente, al caposestiere od al superiore locale, il quale deve far chiamare il medico per visitare gli ammalati e rassegnare il risultato della visita all' autorità per le ulteriori disposizioni. Se si accorgesse del contagio pestifero, s' intende da per sè che dovrebbe subito ordinarsi la segregazione e disporre preliminarmente quant' altro occorresse.

Ottavo. Gli ecclesiastici e tutti quelli che per la loro maggiore perspicacia si trovassero a

ciò chiamati, devono istruire chiaramente il popolo sul pericolo del contagio e sue terribili conseguenze, sui mezzi più convalidati dall' esperienza per ischivarlo, sulla necessità di evitare ogni contatto cogli ammalati di peste, coi sospetti di peste e coi loro effetti, di non toccare nemmeno le cose che si trovano giacere isolate al cordone od in luoghi sospetti, di tenersi netti, di vivere sobrj e moderati, e devono pure fargli conoscere gl' indizj più generali del contagio; il clero deve anzi concorrere dal pulpito all' opportuna istruzione del popolo in quest' argomento, e convincere il medesimo che le leggi divine ed umane formano un dovere di coscienza di evitare il pericolo del contagio e di annunziare ogni caso di malattia; così pure collo stesso mezzo saranno da rendersi noti al popolo i castighi che sono minacciati per le contravvenzioni dei regolamenti sanitarj.

Nono. Sarà da aversi particolare attenzione ai forestieri ed ai viaggiatori, ed a questo fine disporre prima di tutto ogni cosa per l' opportuna vigilanza ai confini.

In nessuna casa può essere accettato un forestiere che non si fosse preventivamente insinuato all' autorità locale, che non avesse sufficientemente provato con legali passaporti sanitarj delle vicine autorità che egli non proviene da luoghi sospetti e che non avesse con ciò conseguito dall' autorità locale il permesso di essere accettato. Quelli che non sono al caso di provare in tal guisa il loro stato sanitario esente da sospetto, devono essere tradotti

alla più vicina contumacia colle opportune cautele per essere trattati secondo i regolamenti, ed anche per essere castigati a norma delle circostanze secondo le leggi.

Decimo. Pei distretti che secondo la loro posizione geografica sono i più prossimamente esposti al pericolo di peste deve prepararsi per tempo un sufficiente numero di medici e di chirurghi.

Undecimo. Affinchè si possa provvedere alla necessaria separazione degli ammalati di peste, dei sospetti di peste e dei sani nei luoghi dove non esistono formali stabilimenti sanitarj, si deve approfittare delle baracche di tavole o di mattoni che esistono isolate fuori del paese, oppure di argilla quando ve ne esistono di qualificate allo scopo; diversamente devono esse costruirsi di nuovo in sufficiente distanza l'una dall'altra e contornate con fosse larghe e profonde; ma nell'interno si separeranno in più spazj, parte da impiegarsi per alloggiarvi gli ammalati di peste (ospitale), parte per accogliervi i sospetti (lazzaretto di contumacia o kalibi), sempre però da provvedersi col necessario personale di servizio e colle guardie necessarie. Prima di attivare queste misure bisogna sempre osservare le dovute cautele, affinchè gli ammalati od i sospetti non possano sottrarsene.

Duodecimo. Per non inceppare il commercio ai confini niente di più di quanto lo comanda assolutamente la sicurezza, devonsi accettare negli stabilimenti di contumacia tutte le persone e le merci provenienti da luoghi sospetti

fino a tanto che lo spazio lo permette, e quando questo mancasse, ripiegarvi coll'aggiungervi dei casotti od altri fabbricati provvisorj. I rastrelli ed i traghetti (passi) sono da chiudersi totalmente soltanto là dove il contagio si fosse di già approssimato a tre ore di distanza, mentre diversamente resterà in attività e senza interruzione nei fissati giorni il traffico con merci non suscettibili d'infezione a tutti gli altri rastrelli, sotto la prescritta sorveglianza del comando del cordone, del personale sanitario e doganale, come pure il lavacro degli animali ed i traghetti o passi sotto la stessa sorveglianza.

Merci suscettibili d'infezione non possono essere accettate che negli stabilimenti contumaciali regolarmente organizzati, dove esse soggiaciono al prescritto espurgo. Agli ammalati di peste deve sempre impedirsi di varcare il luogo segregato.

Dietro di ciò sono da farsi le necessarie disposizioni e pubblicazioni.

B.

Noi **Francesco II** *per la Dio grazia eletto Imperatore de' Romani, sempre Augusto Imperatore ereditario dell'Austria, Re di Germania, Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Slavonia, Galizia, Lodomiria e di Gerusalemme; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Venezia e Salisburgo; Gran Principe di Transilvania, Duca della Stiria, Carintia e Carniola, di Würtemberg, della Slesia superiore ed inferiore, Conte principesco di Habsburgo, del Tirolo, ecc. ecc.*

Poichè, in occasione di malattia contagiosa, si danno, relativamente all'ordine civile, delle trasgressioni particolari, il cui allontanamento lo stato cercar deve di effettuare con pene adattate; quindi è che noi abbiamo trovato necessario di stabilire le seguenti leggi punitive, a tenore delle quali, tostochè saranno promulgate, si dovrà procedere irremissibilmente, in simili casi di trasgressioni, dalle rispettive autorità costituite de' nostri stati ereditarj della Germania e dell' Italia, senza riguardo alle disposizioni a ciò relative state anteriormente pubblicate.

§ 1. In un distretto in cui si sono prese delle disposizioni per tener lontano il pericolo minacciante della peste, vi si rende colpevole di una trasgressione grave con qualunque azione che, giusta le sue conseguenze naturali e facilmente riconoscibili, ovvero giusta il

tenore degli speciali regolamenti pubblicati in proposito, può attirare o dilatare maggiormente il male, sia che l'azione consista in una intrapresa od in una ommissione, sia ella fondata su di un disegno propostosi, o sopra di un errore.

§ 2. Le specie principali di una simile trasgressione sono: 1.° l'oltrepassare i limiti prescritti del cordone; 2.° il deludere ossia rompere la contumacia; 3.° il trascurare le pratiche d'ufficio ordinate presso tali stabilimenti sanitarj; 4.° l'occultare il pericolo.

§ 3. Della prima specie di trasgressione si rende colpevole *a*) quello il quale provenendo da un distretto, contro il quale si prescrisse la contumacia, o si tirò il cordone, entra nello stato o *per la via di terra* passando per strade a ciò non destinate, o *per la via di mare* approdando in porti o lidi proibiti, e v' introduce delle merci, ovvero ivi le esita; *b*) quello che oltrepassa i limiti prescritti del cordone senza insinuarsi presso il funzionario d'ufficio destinatovi; *c*) quello che essendosi introdotto di soppiatto da paesi sospetti, denunzia, nel proseguire ulteriormente il suo viaggio, un luogo falso della sua provenienza; *d*) quello che coopera col consiglio, coll' indicare le strade od in qualsisia altra maniera, all' effetto che le persone o le merci possano evitare le strade prescritte; *e*) quello che per passare innanzi si forma da sè stesso un documento, ovvero coopera alla formazione del medesimo; come pure quello, il quale scientemente fa uso di un documento falso, o se anche genuino, rilasciato però in testa di un altro.

§ 4. Per prevenire l'infezione, le guardie hanno ordine di far fuoco sul momento contro ciascheduno che, oltrepassando il cordone, non retrocede immantinente alla voce di esse guardie, o che si oppone persino con la forza. La pena per le trasgressioni contenute nel § 3 è *carcere duro da cinque sino a dieci anni*; ed in circostanze specialmente aggravanti, stante il pericolo maggiore, l'impulso più pernicioso, l'astuzia particolare o la replicata trasgressione, *anche da dieci fino a venti anni.* Solo in quei casi in cui la trasgressione sia seguita evidentemente per pura inavvertenza, nè seguir ne poteva alcun danno effettivo, può venire ridotta ad una minor durata la pena; e secondo poi la qualità delle circostanze può venire esacerbata con colpi di bastone.

§ 5. Della delusione, ossia rottura delle disposizioni di contumacia, si rende responsabile *a*) quello che prima di aver terminata la contumacia prescritta fugge dalla casa di contumacia; *b*) quello che prima del termine della contumacia si avvicina a persone di libera pratica, ovvero comunica in qualsisia maniera con le medesime senza permesso e sorveglianza della superiorità contumaciale; *c*) quello che accetta, noleggia o trasporta persone o merci da paesi sospetti senza che siano munite delle occorrenti fedi di sanità e del passaporto; *d*) quello che ne' luoghi vicini al cordone alloggia o dà ricovero a persone o merci senza fede di sanità, o senza che la fede di sanità sia stata rivista dalla

superiorità, a norma della prescrizione della legge; e) quello che nasconde o non denunzia cose le quali, giusta la prescrizione della legge, del medico o del funzionario d'ufficio, devono essere assoggettate allo spurgo; f) e così generalmente tutti gl'impiegati e serventi nelle case di contumacia, i quali con la trasgressione delle loro istruzioni d'ufficio dassero adito alla possibile introduzione di un qualche pericolo.

§ 6. I trasgressori saranno trattati nella stessa maniera prescritta nel § 4.

§ 7. Di trascuratezza dell'ufficio si rende colpevole in generale quello che trascura i doveri che gl'incumbono in relazione al suo ufficio o per le disposizioni generali di legge, o per le speciali ordinanze del medico o del suo superiore. In particolare poi a) quello il quale ommette od anche soltanto ritarda di dare gli avvisi o di fare i rapporti di cui è incaricato; b) il medico il quale accetta regali in affari d'ufficio relativi alla polizia di contumacia; c) quello il quale in contravvenzione alla sorveglianza affidatagli lascia entrare nello stato persone o merci per strade proibite, o se anche per strade permesse, senza però aver fatta la contumacia, ovvero le lascia sortire dalla contumacia prima di aver compiuto il tempo prescritto per la medesima; d) quello il quale rilascia un passaporto di sanità in contravvenzione alle prescrizioni; e) quello il quale lascia passare qualcheduno che sia munito di un passaporto di sanità falso, o che se ne serve illecitamente; f) il

medico di contumacia, ovvero il funzionario d' ufficio il quale in attività del suo impiego entrò in pericolo d' infezione, e non si costituisce da sè stesso in contumacia.

§ 8. Una tale trasgressione, qualora sia seguita per interesse, od almeno scientemente, dev' essere punita *con carcere duro di dieci sino a venti anni*; fuori poi di questi casi, *di cinque sino a dieci anni*.

§ 9. Di occultamento del pericolo si rende colpevole quello il quale, venendo ad essere consapevole di una delle suespresse trasgressioni, sieno esse di qualsisia sorte, non ne fa immediatamente la denunzia alla superiorità più vicina.

§ 10. La pena dell' occultamento è *carcere da uno sino a cinque anni*; essa però può essere estesa anche a *carcere duro da cinque sino a dieci anni* nelle circostanze specialmente aggravanti di seduzione, di occultata trasgressione più pericolosa o di occultamento replicato.

§ 11. Le altre trasgressioni additate soltanto in generale nel § 1 dovranno punirsi secondo la proporzione in cui stanno co' casi quì espressi.

§ 12. Qualora le trasgressioni delle disposizioni di contumacia si estendano in una maniera sì pericolosa che vi si debba porre riparo con una procedura istantanea, sollecita ed esemplare, allora vi subentra il *giudizio statario*. Chiunque, dopo pubblicato il giudizio statario, si rende colpevole di una trasgressione violenta od almeno grave di quelle che

individuate sono ne' §§ 3 e 5, *dev' essere fucilato*; agli altri dovranno essere inflitte le pene di sopra prescritte.

§ 13. Ad eccezione dei casi del giudizio statario, si dovrà inoltrare la sentenza del giudice inferiore, di qualunque tenore essa sia, al giudice superiore, al quale incumberà di confermarla o di esacerbarla, o di mitigarla secondo la legge.

Dato in Vienna, nostra città capitale e di residenza, il dì 21 maggio dell' anno 1805, decimoterzo del nostro impero romano, e decimoquarto de' nostri regni ereditarj.

FRANCESCO.

(L. S.)

LUIGI CONTE DI UGARTE,
Supremo Cancelliere di Boemia
e primo Cancelliere Arciducale d'Austria.

GIUSEPPE BARONE VON DER MARK.

FRANCESCO CONTE DE WOYNA.

Ad Mandatum Sacræ Cæsareæ
ad Cæs. Regiæ Majestatis proprium
FRANCESCO CONTE GUICCIARDI.

(N.° 42.) *Obbligo ingiunto ai medici e chirurghi di curare gli ammalati di* cholera morbus *sotto pena d'essere per sempre destituiti dall'esercizio della medicina e chirurgia.*

6 ottobre 1831.

N.° 31187-1489.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con sovrano decreto di gabinetto 25 agosto p.° p.° comunicato dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante dispaccio 17 settembre p.° p.°, n.° $\frac{3048}{ch.}$ si è degnata rispetto ai medici e chirurghi che si sottraggono alla cura degli ammalati di *cholera morbus* determinare quanto segue:

« È dovere di ogni medico e chirurgo
» chiamato a curare un ammalato sospetto di
» *cholera morbus*, o creduto tale, o veramente
» infetto di esaminarlo secondo tutte le re-
» gole dell' arte, esplorandone con la mano
» i polsi ed il ventre, ecc., di ordinare quanto
» credesse più opportuno, di prestargli soc-
» corso giusta i dettami dell' arte, di visita-
» re l'ammalato quante volte lo richieda la

» gravezza del male, e di stendere in iscritto
» la storia di ogni caso di malattia, accen-
» nandovi tutti i medicamenti stati ordinati.

» I medici e chirurghi convinti di aver
» abbandonato un ammalato dell' indicata spe-
» cie, di avere per paura schivato di acco-
» starsi al letto dell' ammalato, di aver tras-
» curata l' esplorazione dei polsi od altri esami
» ed ordinazioni necessarie saranno per sem-
» pre destituiti dall' esercizio della medicina
» e chirurgia.

» In caso di mancanza meno grave saranno
» sottoposti a proporzionato castigo. »

Il governo rende pubblica tale sovrana determinazione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 6 ottobre 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Mosetig, *Consigliere.*

(N.° 43.) *Risoluzioni sovrane pel soddisfacimento dei crediti arretrati verso l'amministrazione italiana.*

31 ottobre 1831.

N.° 32078-2914.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. si è degnata colle sovrane risoluzioni del 22 e 24 settembre 1831 d'approvare che nel soddisfacimento dei crediti arretrati verso l'amministrazione italiana, in quanto che, a norma delle veglianti disposizioni, vengono riconosciuti liquidi, abbiasi ad adottare di nuovo ossia a riattivare il sistema di pagamento stabilito dalla sovrana patente del 27 agosto 1820, colla modificazione però che gl'importi di rendita risultanti dal 1.° novembre 1820 in poi vengano pagati, secondo la loro entità, non già in una sola volta, ma bensì in quote rateali, ed assicurati intanto con dei *vaglia* fruttiferi in ragione del 4 per 100 fino alla loro estinzione.

Questi pagamenti rateati per gli arretrati di rendita scaduti dal 1.° novembre 1820 in

poi si effettueranno, come verrà stabilito dall' amministrazione delle finanze, la quale ne ha ottenuta la sovrana autorizzazione, in quattro anni, contando dal giorno in cui viene rilasciata la cartella pel debito capitale; gli arretrati di rendita però al di sotto di lire 100 austriache, sia che formino per sè soli una partita di liquidazione, o costituiscano porzione d'una maggior partita ossia importo, verranno pagati all' atto stesso della consegna ossia del rilascio dei vaglia.

S. M. I. e R. si è inoltre graziosamente degnata permettere che il pagamento degli arretrati di rendita scadenti dal 1.° novembre 1820 in avanti venga effettuato anche in una sola volta a favore di que' creditori i quali preferiscono spontaneamente di accettare a saldo dei predetti arretrati delle cartelle e dei certificati fruttanti il 5 per 100.

I creditori che preferiscono quest' ultimo modo di pagamento non hanno che a presentare alla prefettura del monte lombardo-veneto la corrispondente dichiarazione in iscritto.

Le surriferite modalità di pagamento concernono tutte quelle partite di credito che d' ora innanzi verranno dall' amministrazione delle finanze, dietro già operate o future liquidazioni, assegnate pel pagamento, e sono altresì applicabili a tutti i crediti italiani ancora

insoluti che in seguito delle trattative di conguaglio colle sovranità passarono già o passeranno in seguito a carico dell' Austria, parimente ai crediti procedenti dalle somministrazioni di guerra venete negli anni 1813 e 1814, non che ai crediti dell' amministrazione dalmata riferibili al periodo anteriore all' anno 1810, e ciò sotto quelle modificazioni che richiede il trattamento degli arretrati secondo la natura particolare delle categorie di debito.

Le premesse sovrane risoluzioni si deducono a pubblica notizia e norma in esecuzione degli ordini di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè espressi nel superiore suo decreto 7 spirante mese, n.° $\frac{9091}{V.R.}$

Milano, il 31 ottobre 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 44.) *Le proibizioni di esportazione e di transito emanate nello scorso anno pel regno di Polonia ed altri stati sono rivocate.*

N.° $\frac{7025}{P.}$ 31 ottobre 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. con ossequiato rescritto dell'8 ottobre corrente si è degnata di determinare che vengano tolte le proibizioni di esportazione e di transito che nell'andante anno a cagione delle avvenute politiche circostanze vennero emanate *come misure straordinarie* riguardo al regno di Polonia, alla città libera di Cracovia, alla Moldavia, Valachia, Podolia, Volinia e Bessarabia, siccome anche riguardo a diversi stati d'Italia, e che debba lasciarsi nuovamente libero corso al commercio sotto l'osservanza delle ordinarie discipline di legge.

Questa graziosa sovrana determinazione viene recata a pubblica notizia in adempimento di rispettato dispaccio 8 corrente, n.° $\frac{11432}{P.P.}$ dell'imperiale regia camera aulica generale.

Milano, il 31 ottobre 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 45.) *Resta superiormente dichiarato che i certificati d'indigenza godono dell'esenzione dall'obbligo del bollo per essi accordata nell'art. 34, § 1.° del decreto 21 maggio 1811 anche allorquando vengono prodotti a corredo di qualche istanza.*

2 novembre 1831.

N.° 25354-2258.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

AVVISO.

L'imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 7 luglio prossimo passato, n.° 24032-1807 ha dichiarato che i certificati d'indigenza debbono godere dell'esenzione dall'obbligo del bollo per essi accordata nell'articolo 34, § 1.° del decreto 21 maggio 1811 anche allorquando vengono prodotti a corredo di qualche istanza.

Si rende a pubblica notizia l'accennata benefica superiore dichiarazione a norma di chi potrà approfittarne.

Milano, il 2 novembre 1831.

MAGGI, *I. R. Segretario di Governo.*

NB. Questa dichiarazione è stata diramata negli stessi termini con circolare 6 agosto, n.° 28184-3081 dall'imperiale regio magistrato camerale, e con circolare 13 detto mese, n.° 25384-2258 dall'imperiale regio governo.

(N.° 46.) *DICHIARAZIONE sovrana che la proibizione stabilita presso gl' istituti ungarici di pubblica istruzione di non ammettere agli esami sudditi che non fossero ungheresi non ha effetto che nel caso di esami semestrali ed annuali; ma non è applicabile agli esami rigorosi per l'acquisto del grado dottorale.*

10 novembre 1831.

N.° 33069-5092.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra un dubbio insorto sull' applicazione della veneratissima sovrana risoluzione del 28 ottobre 1829, stata pubblicata colla governativa notificazione del 20 agosto 1830, n.° 22024-4294, colla quale venne stabilito che presso gl' istituti ungarici di pubblica istruzione non possano essere ammessi agli esami sudditi che non fossero ungheresi, S. M. I. R. A. si è degnata di dichiarare con venerata risoluzione del 3 luglio corrente anno che la succennata risoluzione sovrana non debba aver

effetto che nel caso di esami semestrali ed annuali durante il tempo dello studio, ma che non sia applicabile agli esami rigorosi per l'acquisto del grado dottorale.

Tale venerata sovrana dichiarazione, stata comunicata dall' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del 16 prossimo passato luglio, n.° 3547-362, viene portata a pubblica notizia in relazione all' altra summentovata governativa notificazione del 20 agosto 1830.

Milano, il 10 novembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BECCARIA, *Consigliere.*

(N.° 47.) *Sono ritenute in vigore per la malattia del cholera le patenti sovrane 2 gennajo 1770 e 21 maggio 1805, giusta la notificazione 3 ottobre p.° p.°, nei soli paesi ove esistono* cordoni, *dovendo nel resto sottentrare pel trattamento del detto morbo i regolamenti ordinarj per le malattie epidemiche e contagiose.*

N.° $\frac{624}{Ch.}$ 15 novembre 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO

DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

In relazione alla notificazione del 3 p.° p.° ottobre, n.° $\frac{5728}{P.}$ si deduce a pubblica notizia per opportuna intelligenza che a norma dei recenti sovrani voleri riguardo al *cholera* sono tenute ancora in vigore la patente sulla peste 2 gennajo 1770, e quella del 21 maggio 1805 per trasgressioni sanitarie pel solo regime dei *cordoni* nei paesi ove esistono *cordoni*, dovendo nel resto sottentrare pel trattamento del detto morbo i regolamenti ordinarj per le malattie epidemiche e contagiose.

Milano, il 15 novembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

MOSETTIG, *Consigliere Protomedico.*

(N.° 48.) *Cambiamenti nei dazj attuali pei filati di lana, di pelo di cammello e di capre orientali, pel rame greggio e vecchio ed in rottami, e pei semi di ravizzone.*

8 dicembre 1831.

N.° 37058-3377.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' aulica cancelleria riunita ha trovati necessarj alcuni cambiamenti o siano modificazioni nei dazj attuali pei filati di lana, per quelli di pelo di cammello e di capre orientali, pel rame greggio e per quello vecchio ed in rottami, e pei semi di ravizzone.

In esecuzione dei superiori ordini da questo giorno in avanti cessa l' esazione dei dazj ora prescritti per tali articoli, e saranno posti in vigore quelli portati dall' infrascritta tariffa, ad eccezione che per le capsule chimiche ad uso delle armi da fuoco a percussione, per le quali in luogo dell' attuale dazio a misura del valore viene stabilito il dazio a peso, tutti

gli altri articoli della tariffa venendo importati dalle provincie tedesche nell' Ungheria o nella Transilvania, dovranno esigersi i dazj di consumo così detti del *trentesimo* a norma delle precedenti tariffe.

Pel traffico però tra l' Ungheria e le provincie tedesche, ove la tariffa non contiene veruna particolare disposizione rispetto ai dazj d' entrata austriaci ed ai reciproci dazj d' uscita, dovranno applicarsi le prescrizioni espresse nella prefazione della tariffa daziaria generale dell' anno 1829.

Milano, l' 8 dicembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

Numero progressivo.	Denominazione delle merci.	Misura del dazio.	Dazio d'entrata.		Dazio d'uscita.	
			Lir.	Cen.	Lir.	Cen.
1	Filati di pelo di capre orientali di ogni specie, come pure di cammello non torti e non tinti	*per quint. n.*	8	93	2	23
2	— di lana di pecora di tutte le specie non torti e non tinti	*detto*	26	79	2	23
3	— tutti i filati cadenti nei suddetti numeri 1, 2 torti e tinti	*detto*	40	18	2	23
	— da e per l'Ungheria	*detto*	*esente*		2	23
4	Rame crudo o greggio, cioè in pane, in rosetta, in lamine e simili, comprese le valute di rame straniere fuori di corso, come pure il rame vecchio ed i rottami di rame	*detto*	4	46	2	68
	Le qualità di rame dianzi specificate sono del tutto esenti di dazio e di tassa del *trentesimo* nel commercio tra l'Ungheria e le altre provincie della monarchia.					
	Agli uffici ordinarj daziarj e del *trentesimo* è permesso di daziare per entrata le sovrindicate qualità di rame sino alla quantità di 50 funti di Vienna, corrispondenti a libbre metriche 28,0006.					
5	Capsule chimiche ad uso delle armi da fuoco a percussione	*libbra p. sp.*	*proibita*		—	13
	Dall' Ungheria	*detto*	1	34	—	13
	Nell' introduzione dalle provincie tedesche per l'Ungheria e la Transilvania per tassa del *trentesimo*	*detto*	1	34	—	09
6	Semente di ravizzone	*quint. p. sp.*	—	71	—	09

(N.° 49.) *Sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della banca fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 112.ª estratta a Vienna.*

N.° $\frac{7823}{P.}$ 10 dicembre 1831.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni della banca fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 112.ª estratta a Vienna il 2 novembre 1831.

In adempimento di ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica del 2 p.° p.° novembre ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni della banca fruttanti il 5 per 100 sortite nella 112.ª serie estratta a Vienna il 2 di novembre suddetto, cioè dal n.° 104929 sino al n.° 106546 inclusivamente, verranno a norma delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818 concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 10 dicembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 50.) *Proibita la fabbricazione, introduzione e vendita dei vasellami, che servono o per mangiare o per giuochi di fanciulli, di colore verdolino cangiante in oro.*

20 dicembre 1831.

N.° 38653-3522.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato comprovato da esami praticati che la vernice usata pei vasellami, i quali servono o per mangiare, o per giuochi di fanciulli, di colore verdolino cangiante in oro, è composta quasi affatto di litargirio, ed inoltre così poco attaccata, che può staccarsi colla sola fregagione delle dita, S. M. con veneratissima risoluzione 11 ottobre anno corrente si è degnata di proibire in tutta l' estensione della monarchia austriaca la fabbricazione, introduzione e vendita di siffatti vasellami nocivi alla salute.

Tale sovrana risoluzione viene portata a pubblica notizia in adempimento d' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia camera aulica

generale 31 ottobre p.° p.°, n.° 37437, ingiungendosi alle autorità ed a chiunque può spettare di curarne la piena osservanza.

Milano, il 20 dicembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 51.) *ISTITUZIONE di una congregazione delle* Suore di carità *in Vienna ed esenzione dalla legge d'ammortizzazione.*

28 dicembre 1831.

N.° 39791-5365.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima risoluzione 12 scaduto si è compiaciuta d'accordare l'istituzione di una congregazione delle *Suore di*

carità in Vienna, e di esimere quelle *suore di carità* dalla legge d'ammortizzazione nello stesso modo come venne accordato per le monache del Santissimo Redentore, giusta la notificazione 12 febbrajo p.° p.°, n.° 3368.

Ciò si deduce a pubblica notizia in osservanza all' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita 17 novembre p.° p.°, n.° 25423.

Milano, il 28 dicembre 1831.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Cav. Ab. GIUDICI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1831.

N.° 2 e 3.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE
dal 1.° luglio al 31 dicembre 1831.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 37.) *Diramazione della circolare del consiglio aulico di guerra 27 aprile risguardante l'alloggio delle famiglie di militari partiti dal loro presidio, e delle istruzioni in proposito impartite ai corpi di truppa ed ai comandi di città e fortificazioni, ecc. del 13 giugno prossimo passato.*

11 luglio 1831.

N.° 20740-1646. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

A richiesta dell'imperiale regio comando generale militare lombardo-veneto il governo per opportuna intelligenza ed ulteriori comunicazioni ai comuni dipendenti trasmette a cotesta imperiale regia delegazione provinciale una copia della circolare del consiglio aulico

di guerra 27 aprile, n.° 1002 risguardante l'alloggio delle famiglie di militari partiti dal loro presidio, non che delle istruzioni in proposito impartite dal prelodato comando generale a questi corpi di truppa, ai comandi di città e fortificazioni, ecc. in data 13 giugno, n.° 5774.

Milano, l'11 luglio 1831.

HARTIG.

N.° 1002.

Copia di circolare del Consiglio aulico di guerra a tutti i Comandi generali delle provincie e dei confini, al Governo di fortificazione in Magonza, al Comando generale dell' armata in Italia ed alla Contabilità aulica di guerra risguardante l' alloggio per le famiglie dei generali, degli ufficiali dello stato maggiore e degli ufficiali superiori, non che di altri individui militari partiti dal loro presidio.

A cagione dei movimenti della truppa e degli ordini di partenza ultimamente emanati vennero fatte varie dimande sull' alloggio temporaneo da accordarsi alle mogli degli ufficiali e dei soldati rimaste nei rispettivi presidj. Queste dimande pervennero da quelle provincie in cui per lo passato

l'acquartieramento fu regolato dall' amministrazione politica a conto di alcuni fondi a ciò destinati, ed ove l' amministrazione militare, mancandovi il locale negli edificj erariali o nelle caserme, non era direttamente incaricata dell' alloggio delle mogli e delle famiglie dei militari.

Esistettero sinora delle disposizioni regolari a questo riguardo soltanto in quelle provincie in cui l'acquartieramento ebbe luogo a spese dell'erario militare, cioè ove fu introdotto il sistema di acquartieramento lombardo-veneto.

Incumbendo attualmente all' erario militare di sostenere le spese d' alloggio anche in quelle provincie in cui altre volte esistette un fondo per alloggi, così l'amministrazione militare ha da provvedervi in egual modo l' alloggio alle mogli ed alle famiglie degli ufficiali, delle parti militari e dei soldati che avessero da partire dal loro presidio.

Nella presente circolare si ristringono quindi le anteriori determinazioni sulle singole dimande, prescrivendo per norma generale relativamente a quelle provincie o distretti ove l' alloggio degli ufficiali e delle parti militari è a carico dell'erario militare quanto segue:

1.° Alle mogli dei generali, ufficiali dello stato maggiore e degli ufficiali superiori, non che a quelle delle parti militari destinati alla partenza qualora non potessero, nè dovessero condurle seco verrà assegnato per massima l' alloggio nelle caserme od in altri edificj erariali vuoti e giusta la loro competenza, nel qual caso si farà uso anche di quegli edificj che fossero presi in affitto dall'erario militare e non occupati sino allo spirare del rispettivo contratto.

Siffatti alloggi competono alle mogli degl' individui facenti parte dello stato di un reggimento

o corpo nel circondario d'arrolamento o nella relativa stazione fissa dello stato maggiore del rispettivo corpo, ove si trasferiranno le menzionate donne qualora non vi si trovassero.

Quest' ultima si estende anche sulle mogli che fossero rimaste dopo la partenza di un battaglione di granatieri, le quali sono da mandarsi egualmente nel circondario d'arrolamento del reggimento cui fa parte la rispettiva divisione.

2.° Quelle donne che non possono essere collocate nelle caserme, nè in edificj erariali o ne' locali già affittati per uso militare percepiranno un'indennità d'alloggio equivalente alla metà dell'indennità competente al marito, od alla metà del fitto che il consorte paga a norma della sua competenza, dedotto però l'importo per fitto di stalla, cancelleria ed altri locali che sono accordati meramente in causa del servizio.

3.° Questo bonifico compete alle mogli dei generali o di quegli ufficiali che non hanno un circondario fisso d'arrolamento, nè una stazione stabile dello stato maggiore (ove in tal caso dovrebbero essere trasferite) giusta le norme esistenti nel paese ove furono ultimamente impiegati; ma alle mogli degli ufficiali dello stato maggiore e degli ufficiali superiori, non che delle parti militari, i quali sono incorporati in quei reggimenti e corpi che hanno un circondario d'arrolamento od una stazione stabile, compete questo bonifico giusta le norme che vi sono di pratica.

4.° Scegliendo queste mogli il loro soggiorno altrove, e non potendosi assegnare alle medesime un alloggio in natura, vi hanno diritto al bonifico; il soggiorno di propria scelta in altro paese non cagiona alcuna differenza riguardo all'importo del bonifico d'alloggio da assegnarsi alle medesime.

In tal caso però avranno cura di ritirare esse stesse dalla rispettiva cassa di guerra o da quella del rispettivo reggimento o corpo l'accordata indennità, giacchè per facilitazione o comodo delle medesime non può aver luogo il trasferimento o l'assegno sopra altre casse.

5.° Le mogli di quegli ufficiali che dallo stato di pensione passano a quello d'attività di servizio senza poter condurre seco la propria famiglia percepiranno nell'istesso modo l'alloggio gratuito o l'indennità d'alloggio a norma delle precedenti determinazioni, e veramente nel circondario del reggimento o corpo qualora il consorte vi ebbe la sua destinazione, però a norma della misura stabilita nel paese del domicilio finora occupato.

6.° Le mogli dei militari partiti dal loro presidio sono da trattarsi a senso del § 43 della prescrizione del trattamento 1785.

7.° La succennata prescrizione non è applicabile alle mogli degl' impiegati dell'amministrazione militare stati destinati per servizio di qualche corpo mobile, giacchè (per l'ordinario) gl' impiegati percepiscono in caso simile la competenza maggiore di guerra, nella quale è preso in considerazione il caso d' una famiglia rimasta indietro.

Se però l'impiegato cui venne conferito un posto fuori del suo presidio non percepisse la competenza di guerra, verrà particolarmente fatto rapporto al consiglio aulico di guerra sul trattamento della rimasta famiglia del medesimo, il quale deciderà con riguardo alle vigenti circostanze.

Finalmente si crede di avvertire che venendo l'alloggio in natura o l'indennità di esso somministrato alle mogli o famiglie degl'individui partiti dal loro presidio, il consorte non potrà nella stazione temporanea pretendere il godimento della

piena competenza d'alloggio, ma dovrà contentarsi dell' alloggio adattato realmente alla sua persona, al locale e ad altre circostanze.

Vienna, il 27 aprile 1831.

Firmato IGNAZIO Conte DI GYULAI,
Generale d'artiglieria
e Presidente del Consiglio Aulico di guerra.

Firmato GIO. FEDERICO Barone DI MOHR,
Generale di cavalleria
e Vicepresidente del Consiglio Aulico di guerra.

Per copia conforme,

Il Direttore di spedizione dell' I. R. Governo
KNITTELMAYER.

N.° 5774.

Copia.

Si trasmette copia di una circolare del consiglio aulico di guerra del 27 aprile 1831, n.° 1143 e 1002 relativamente all' alloggio delle famiglie dei generali, degli ufficiali dello stato maggiore ed ufficiali superiori, non che di altri individui militari, onde servire d'intelligenza e di norma nei casi avvenire.

Ogni comando di città e fortificazione resta incaricato d' informare il rispettivo comune e tutti i corpi di truppa e rami militari esistenti in quel circondario della presente prescrizione e della circolare del consiglio aulico di guerra, previa vidimazione della medesima.

A tenore del decreto del consiglio aulico di guerra del 3 aprile 1831, n.° 950, la mezza competenza d' alloggio o l'equivalente verrà assegnato dall' erario alle famiglie dei generali impiegati nel regno lombardo-veneto cui fu dato l' ordine della partenza, non che alle famiglie degli ufficiali dello stato maggiore e degli ufficiali superiori dei reggimenti italiani, battaglioni, ecc. quando venne comunicato ai medesimi l' ordine di *trasferirsi ad un corpo di operazioni militari o al di là del confine del regno*, ove cessa l' alloggio erariale sul piede di pace.

Alla fine del predetto decreto aulico è ingiunto che l' alloggio in natura o l' indennità di esso venendo somministrato alle mogli od alle famiglie degl' individui partiti, il marito non ha diritto nella stazione temporanea al godimento di tutta la competenza d' alloggio, ma deve contentarsi del quartiere puramente necessario ed adattato al locale e ad altre circostanze.

Per risparmiare quindi la maggior parte della mezza competenza d' alloggio pagata alle mogli od alle famiglie, per facilitare il computo del fitto d' alloggio sì ai comuni che ai comandi di città ed a tutte le altre autorità incaricate della verificazione, si prescrive ad ogni comando di città e fortificazione, riguardo ai signori generali, ufficiali dello stato maggiore ed ufficiali superiori, inclusivo il tenente-capitano (senza distinzione se facciano parte del corpo mobile dell' armata o no) presso i quali ha luogo il caso surriferito, di assicurare soltanto l' alloggio competente al primo grado inferiore de' medesimi, cioè

Per un tenente-feldmaresciallo l' alloggio di un generale maggiore.

Per un generale maggiore l' alloggio di un colonnello.

Per un colonnello l' alloggio di un tenente-colonnello.

Per un tenente-colonnello l' alloggio di un maggiore.

Per un maggiore l' alloggio di un capitano.

Per un capitano o tenente-capitano l' alloggio di un ufficiale subalterno.

Questa competenza è da fissarsi dal 1.° agosto 1831 in poi presso i rispettivi comuni mediante la specifica *A*, nella quale dev' essere indicata esattamente e chiaramente la somministrazione dell' alloggio giusta il primo grado inferiore, addebitandone l' importo all' erario nel prospetto *B*.

I rispettivi individui militari possono contentarsi di questo assegno d' alloggio massime che quasi tutti fanno parte del corpo mobile; quindi non è necessaria tutta la competenza dei medesimi.

Questa disposizione non vale per gli ufficiali subalterni maritati, cui sebbene la mezza indennità d' alloggio venga accordata alle loro famiglie

rimaste nel presidio, sarà assegnato non ostante tutto l'alloggio ad essi competente e addebitato all' erario.

Acciò il comando di città o di fortezza sia esattamente informato quali generali, ufficiali dello stato maggiore od ufficiali superiori partendo abbiano lasciato indietro le loro famiglie, questi gli presenteranno in iscritto la dichiarazione se le loro famiglie percepiscono dall' erario la mezza competenza d' alloggio.

I rispettivi comandanti di truppe indicheranno sui prospetti degli ufficiali dello stato maggiore ed ufficiali superiori da presentarsi entro i quindici giorni precedenti il trimestre per la compilazione dei prospetti degli alloggi degli ufficiali quelli che sono maritati e le cui famiglie percepiscono la mezza indennità d'alloggio.

Il comandaute è risponsabile di ogni difettosa indicazione e dell'incompetenza che ne deriva, e rifonderà il danno all' erario

Verona, il 13 giugno 1831.

Per copia conforme,

Il Direttore dell' Ufficio di spedizione dell' I. R. Governo

KNITTELMAYER.

(N.° 38.) *Si dichiara applicabile ai casi verificatisi dopo il 25 maggio 1814 la concessione sovrana di accordare una proporzionata pensione alle vedove pensionate che, passando a nuovo matrimonio, rinuncino ad ogni diritto di ripristino ed ulteriore percezione della rispettiva pensione.*

16 luglio 1831.

N.° 25299-2749, Dip.° IV. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze di finanza, Direzioni della contabilità centrale, del lotto e della zecca, all'imp. regio Ufficio fiscale ed all'imp. regia Prefettura del monte lombardo-veneto.

Mediante veneratissima risoluzione sovrana 12 settembre 1816 stata diramata ai pubblici uffici colla circolare del governo 30 ottobre detto anno, n.° 10368-1951 venne estesa anche a favore delle vedove ed orfane figlie d'impiegati aventi una pensione a vita, di cui lo stato ha assunto il carico colla seguita riunione di queste provincie all'austriaca monarchia, la disposizione vigente nelle antiche

provincie della monarchia medesima che accorda alle dette vedove ed orfane pensionate la facoltà in caso di loro matrimonio o di ricevere, nell'atto di questo, una proporzionata somma per una volta tanto, con rinuncia ad ogni ulteriore percezione; ovvero di riservarsi il diritto a venir riammesse al godimento della pensione medesima in caso di susseguente vedovanza.

Insorto poscia il dubbio, se la prelodata risoluzione sovrana potesse venir applicata anche alle vedove che, rimaritandosi, lasciassero figli cui dovesse essere continuato il pagamento per intero delle pensioni assegnate già collettivamente alle vedove ed ai figli stessi, S. M. colla risoluzione 31 ottobre 1827, stata pure diramata dal governo colla circolare 20 dicembre detto anno, n.° 15605-5201, si degnò di determinare che anco alle ridette vedove deve applicarsi quanto è disposto dalle vigenti norme austriache, le quali alle vedove pensionate che si rimaritano, avendo figli in diritto di pensione, e che rinunciano ad ogni ulteriore percezione delle proprie pensioni vedovili, anco in caso di nuova vedovanza accordano la gratificazione limitata all' importo di un' annata e mezzo della pensione stata da esse goduta fino al nuovo loro matrimonio.

Finalmente, come fu accennato nella citata circolare 20 ottobre 1827, un ulteriore veneratissimo rescritto di S. M. 3 novembre dell' anno medesimo dichiarò altresì che la menzionata risoluzione 31 ottobre 1827 debbe estendersi ed applicarsi anche ai casi dell'esposta specie, già in addietro verificatisi, che non fossero stati trattati in conformità della risoluzione medesima.

Essendosi però non ha guari elevato dubbio intorno all' epoca precisa da cui debba quì principiare ad aver effetto la ripetuta risoluzione 12 settembre 1816, l' imperiale regia camera aulica generale, riferendosi al di sopra riportato sovrano rescritto 3 novembre 1827, ha ora dichiarato con ossequiato dispaccio 10 giugno prossimo passato, n.° 18168-1179 che tanto la prefata risoluzione 12 settembre 1816, quanto l' altra del 31 ottobre 1827 debbono propriamente aver quì effetto dal 25 maggio 1814, in cui queste provincie ritornarono sotto l' austriaca dominazione.

Anche della premessa aulica dichiarazione rendesi inteso cotesto ufficio a conveniente sua norma ed in aggiunta alle succitate circolari del governo.

Milano, il 16 luglio 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 39.) *Diramazione della normale emanata nelle provincie germaniche in data 16 marzo 1820 contenente le prescrizioni per l'ammissione degli aspiranti nell' amministrazione delle pubbliche costruzioni, onde sia applicata anche nel regno lombardo-veneto.*

18 luglio 1831.

N.i 21884-2700 = 22017-2720. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Nell'aulico decreto 29 aprile 1827, n.° 10552-882, col quale vennero dall' eccelsa aulica cancelleria unita comunicate al governo le sovrane determinazioni relativamente alla stabile sistemazione degli uffici delle pubbliche costruzioni in queste provincie, venne fra le altre cose stabilito che la normale emanata nelle provincie germaniche in data 16 marzo 1820 contenente le prescrizioni per l' ammissione degli aspiranti ad un impiego nell' amministrazione delle pubbliche costruzioni dovesse pure servire di norma nel regno lombardo-veneto.

Ora che i detti uffici trovansi già da tempo sistemati e che per le eventuali vacanze di alcuni posti andrà a verificarsi la circostanza

contemplata in detta normale di doversi assicurare che gli aspiranti ad un impiego in questo ramo d' amministrazione sieno dotati delle cognizioni necessarie sì teoriche che pratiche per poter prestare un utile servizio, il governo ha trovato conveniente, anche in pendenza delle istruzioni d' ufficio che in seguito alla superiore approvazione si riserva di diramare a suo tempo, di trasmettere per copia a cotesta imperiale regia delegazione la menzionata normale 16 marzo 1820, onde ne sia data comunicazione all' ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni per opportuna intelligenza di quelli che aspirassero ad impieghi vacanti o chiedessero di essere ammessi in qualità di praticanti presso qualsivoglia ufficio delle pubbliche costruzioni, e perchè ne sia all' evenienza del caso curata l' esatta osservanza.

Quanto all' ammissione dei detti praticanti od alunni non venendo prescritto dalla normale surriferita che essi debbano aver già fatta la pratica voluta dal decreto 3 novembre 1805 e riportata l' abilitazione all' esercizio della professione d' ingegnere, dovrà ritenersi in questa parte modificato il circolare decreto 25 passato aprile, n.° 12150-1629, bastando la produzione dei certificati o documenti indicati nell' articolo 1.° della normale stessa.

Trovasi però necessario d' avvertire che i praticanti che colla debita autorizzazione del governo furono già ammessi o lo saranno per l'avvenire presso gli uffici delle pubbliche costruzioni per iniziarsi in questa carriera d' impieghi pubblici, dovranno prestare nelle mani dell' imperiale regio delegato provinciale o di chi ne sostiene le veci il prescritto giuramento d' ufficio, al quale per altro non saranno ammessi se non dopo un esperimento di sei settimane, onde accertarsi della loro idoneità a prestare un utile e diligente servizio; mentre in caso diverso si dovrà procedere alla loro esclusione, facendone contemporaneamente rapporto al governo.

Milano, il 18 luglio 1831.

HARTIG.

Copia di decreto aulico ai Governi in data 16 *marzo* 1820.

Essendosi riconosciuto che non in tutte le provincie si proceda collo stesso regolare metodo per assicurarsi che i petenti un impiego nel ramo delle pubbliche costruzioni sieno forniti realmente di tutte quelle cognizioni sì teoriche che pratiche che sono necessarie per prestare un utile servizio in questo interessante ramo d' amministrazione, si è perciò trovato opportuno di stabilire per tutte le provincie germaniche della monarchia le seguenti norme.

1.° Nessuno potrà in avvenire essere ammesso ad un impiego negli uffici delle pubbliche costruzioni il quale non sia in istato di poter giustificare con regolari certificati dei competenti professori di un istituto civile o militare di pubblica istruzione di avere lodevolmente percorsi gli studj di matematica pura ed applicata e della geometria, e così pure del disegno geometrico, idrografico ed architettonico.

La produzione di questi attestati rendesi del pari indispensabilmente necessaria per essere ammesso nella qualità di praticante presso qualsivoglia ufficio delle pubbliche costruzioni.

2.° Per poter poi ottenere un effettivo impiego in questo ramo d'amministrazione il petente, oltre la prova di aver fatto gli studj preparatorj e generali di sopra menzionati, dovrà altresì comprovare di aver acquistato sufficienti cognizioni teoriche e pratiche in quel ramo parziale nel quale intendesse di essere preferibilmente impiegato. A questo fine dovrà esso assoggettarsi ad un rigoroso esame teorico-pratico presso la rispettiva direzione, al

quale esame dovranno assistere personalmente il capo dell' ufficio ed uno degl' impiegati superiori della medesima, e l' esito degli esami dovrà essere constatato mediante un certificato sottoscritto da ambedue, da essere prodotto poi dal petente impiego in prova della sua capacità a quell' autorità politica dalla quale dipende la collazione di detto impiego.

3.° Non ostante che coll' articolo precedente la produzione del certificato d' idoneità sia circoscritta al solo ramo delle pubbliche costruzioni nel quale si chiedesse di essere impiegato, pure trattandosi d' individui che aspirassero ad un posto d' ingegnere circolare, ossia presso una regia delegazione provinciale, la cui attività si estenda a tutti i differenti rami delle costruzioni pubbliche, si trova di prescrivere che gli esami per tali aspiranti debbano estendersi alle cognizioni teoriche e pratiche occorrenti per le costruzioni relative alle acque ed alle strade e per l' architettura civile. Nei circoli ossia nelle regie delegazioni provinciali ove si trovasse un porto marittimo l' esame dovrà estendersi ben anco a quelle costruzioni che possono occorrere nei porti onde comprovare che essi possedano in tutti gl' indicati rami le cognizioni necessarie.

4.° Dagli esami come sopra prescritti vengono ad essere dispensati tutti quelli che si trovano già effettivamente impiegati nell' amministrazione delle pubbliche costruzioni, la cui idoneità nel ramo al quale sono applicati dev' essere già conosciuta dall' opera che prestano; non però mai i praticanti, i quali dovranno sempre subire l' esame teorico-pratico.

5.° La dispensa dalle presenti normali prescrizioni rimane riservata a quest' aulico dicastero, il

quale per altro non sarà per accordarla se non a quelli che avessero già date delle prove sicure delle loro cognizioni e della loro esperienza.

Queste prescrizioni serviranno di norma a codesto governo ed agli uffici delle pubbliche costruzioni al medesimo subordinati nell' occasione di doversi conferire un impiego od assumere un praticante presso gli uffici medesimi, e per le proposizioni relative che occorresse di rassegnare all' aulico dicastero.

Tali norme dovranno essere rese generalmente note anche per intelligenza di tutti quelli che aspirassero ad un impiego in questo ramo d' amministrazione, onde possano conoscere in prevenzione le condizioni sotto le quali unicamente potranno aver effetto le loro istanze.

(N.° 40.) *La multa inflitta per contravvenzione alle discipline ed ai regolamenti delle società e dei consorzj da esigersi col modo privilegiato come le altre pene pecuniarie.*

23 luglio 1831.

N.° 23033-2850. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa aulica cancelleria unita con decreto del giorno 7 corrente luglio, n.° 15767-1763 ha dichiarato che nulla osta che le multe legalmente inflitte in via politica amministrativa per contravvenzioni alle discipline ed ai regolamenti delle società e dei consorzj aventi per iscopo un interesse pubblico possano dopo il passaggio in giudicato delle relative decisioni venire esatte in quel modo privilegiato con cui esigonsi le altre pene pecuniarie applicate dall' autorità politica, salve le particolari eccezioni che si avessero nei regolamenti disciplinali di ciascun consorzio od altrimenti.

Tanto si comunica per opportuna intelligenza e norma di cotesta imperiale regia delegazione provinciale all' evenienza del caso.

Milano, il 23 luglio 1831.

HARTIG.

(N.° 41.) *Metodo di processura da tenersi nel caso in cui venisse colto in attualità di contrabbando qualche impubere.*

25 luglio 1831.

N.° 26028-2837. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

All' effetto d' introdurre un sistema regolare ed uniforme intorno al metodo di processura da tenersi nel caso in cui venisse colto in attualità di contrabbando qualche impubere, l' imperiale regio magistrato camerale, in aggiunta ai dispacci 13 ottobre 1830, n.° 10128-1586 e 5 marzo p.° p.°, n.° 4178-424, dichiara alle imperiali regie intendenze che senza mai potersi ritenere il contravventore *impubere* in arresto cauzionale, postochè non può mai essere condannato a multa od al carcere suppletorio, sarà da stendersi la bolletta d' invenzione nei modi sin quì praticati per l' effetto limitato della confisca della merce di contrabbando, e sarà da introdursi la petizione giudiziale in confronto del padre o del tutore, o in loro mancanza di un curatore *ad actum* per far giudicare sussistente a carico dell' impubere l' invenzione e caduta in confisca la cosa contrabbandata.

Ottenuta la sentenza favorevole alla finanza, si disporrà a norma dei regolamenti del corpo di delitto, e la sentenza medesima dovrà essere trasmessa alla competente autorità politica per gli effetti del § 32 del codice penale, parte seconda.

Milano, il 25 luglio 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 42.) *Dichiarazione che non debbasi esigere veruna tassa pei suggelli da apporsi ai colli di zucchero già daziati e destinati per le raffinerie nazionali.*

29 luglio 1831.

N.° 26247-4645. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

L'imperiale regia camera aulica con ossequiato suo dispaccio del 28 giugno p.° p.°, n.° 23191-2372 ebbe a dichiarare che nessuna tassa si abbia da esigere pei suggelli che saranno apposti ai colli contenenti farine di zucchero già state daziate e che sono destinate per le raffinerie nazionali per l'effetto di garantirsi che pendente la mischianza d'esse

farine col carbone non abbiano le farine stesse a venir distratte per altri usi all' infuori di quello per cui furono daziate.

Di tale dichiarazione superiore si rende partecipe cotesta imperiale regia intendenza acciocchè ne siano avvertiti di corrispondenza i singoli posti daziarj per l'esatta sua osservanza.

Milano, il 29 luglio 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 43.) *Facilitazioni accordate per l' introduzione delle bilance fabbricate entro la periferia del porto franco di Venezia.*

29 luglio 1831.

N.° 26260-4647. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

In ordine alle facilitazioni state proposte dal magistrato veneto per le bilance fabbricate entro la periferia di quel porto franco e che si volessero importare nell' interno delle altre provincie della monarchia, è piaciuto a S. A. I., in seguito ai concerti presi coll' imperiale regia camera aulica generale, di prescrivere con

ossequiato suo dispaccio del 17 luglio corrente, n.° 6206 quanto segue:

1.° Le bilance per pesare l'oro e l'argento ordinate in via d'appalto ad uso dei tribunali e delle preture della terra ferma, le quali diedero motivo a questa trattativa, dovranno, sotto l'osservanza però delle discipline legali, unitamente alle cassette di legno in cui sono riposte essere introdotte nella terra ferma esenti dal dazio e rimesse alle rispettive autorità.

2.° Per quello che riguarda l'introduzione in generale delle bilance fabbricate in Venezia, quelle le quali abbenchè provvedute di parziali parti di ferro *fossero di rame*, potranno essere introdotte nell'interno della monarchia verso il pagamento del dazio di favore del tre per cento del valore stabilito per *le merci di rame*, cioè lire austriache 10. 60 per quintale metrico. Le bilance che pure contenessero delle parti parziali di ferro e che fossero costruite d'ottone pagheranno il tre per cento del valore stabilito per *le merci d'ottone*, cioè lire austriache 16 al quintale metrico, dovendo però essere escluse intieramente da qualsivoglia facilitazione quelle bilance le quali fossero costruite puramente di ferro.

3.° Non potranno essere trattati coll'esenzione di dazio nell'entrata o nella sortita oltre la linea doganale quegli oggetti i quali

vengono ordinati dalle rispettive autorità col mezzo di pubbliche aste od in un'altra maniera, dovendo il correspettivo dazio per simile oggetto essere supplito o dall'appaltatore o dal rispettivo fornitore, pel qual effetto sarà da curarsi affinchè tale condizione venga regolarmente inscritta, oltre nel relativo avviso d'appalto, anche nei rispettivi capitolati o contratti.

Eccettuati da questa condizione sono però gli effetti militari qualora venisse comprovato che simili oggetti fossero realmente proprietà erariale, dovendo per tali effetti essere scrupolosamente osservate le norme prescritte dall'aulica camera col decreto 22 marzo 1815, n.° 9661-1621 e ricordate col successivo 28 maggio p.° p.°, n.° 13794-1395, non potendo però estendersi tale eccezione anche a quegli effetti che venissero provveduti al militare da appositi fornitori o contraenti, i quali dovranno sottostare al pagamento del dazio d'entrata o d'uscita al pari degli appaltatori per le somministrazioni *degli effetti destinati all'erario civile*.

Della presente superiore determinazione vien data comunicazione a cotesta intendenza per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 29 luglio 1831.

WEINGARTEN.

(N.° 44.) *Ingiunto alle amministrazioni degli stabilimenti di beneficenza di prescrivere nei capitolati d'affitto che le cauzioni da darsi dai nuovi affittuarj debbano corrispondere per lo meno all' ammontare del fitto di due anni.*

3 agosto 1831.

N.° 22296-1965. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

È occorso di rilevare che qualche amministrazione di stabilimenti di beneficenza abbia non ha guari creduto di dipartirsi dalla pratica generalmente osservata per l'interesse di tali istituti con ammettere per guarentia di nuovi affitti di beni rustici d'essi luoghi pii delle cauzioni corrispondenti appena ad un' annualità di fitto.

Non potendosi però avere per sufficiente una così limitata guarentia sia pel caso eventuale di maggiore ritardo al conseguimento delle rate di fitto, sia perchè l'interesse degli istituti locatori anderebbe a rimanere scoperto per quanto incumbere possa agli affittuarj dipendentemente dai patti onerosi e dai risultamenti del consueto bilancio di riconsegna,

trova il governo del caso che le prefate amministrazioni abbiano ad *attenersi* indeclinabilmente alla pratica di prescrivere esplicitamente nei capitolati d' affitto e di esigere a suo tempo che le cauzioni da darsi dai nuovi affittuarj *debbano corrispondere per lo meno all' ammontare del fitto di due anni.*

Dovranno poi sempre le amministrazioni adoperarsi con ogni sollecitudine per la riscossione de' fitti alle rispettive scadenze, promovendo in caso di bisogno le più energiche pratiche ed anche gli atti giudiziali per ottenere il relativo incasso, e ciò all' importante scopo che non vengano a mancare i fondi da erogarsi nelle beneficenze, ed anche per esimersi dalla risponsabilità a cui si esporrebbero ove mai la prescrizione potesse essere opposta a pregiudizio dei pii istituti rispettivamente amministrati.

La delegazione vorrà tenere per norma e far conoscere alle singole amministrazioni di beneficenza della provincia per l'adempimento la presente disposizione da comunicarsi pure alla congregazione provinciale per quanto la risguarda.

Milano, il 3 agosto 1831.

HARTIG.

(N.° 45.) *Accordato il sovrano* exequatur *al diploma di nomina fatta da S. M. sarda del sig.* Gaetti De Angeli *in suo console in Milano.*

5 agosto 1831.

N.° 24732-2219. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione del giorno 10 luglio ora scorso, comunicata al governo mediante ossequiato dispaccio 23 stesso mese, n.° 26158-1048 dell' imperiale regia camera aulica generale, si è degnata di compartire il sovrano *exequatur* al diploma col quale è piaciuto a S. M. sarda di nominare il signor Gaetti De Angeli in suo console reggente il consolato generale sardo in Milano.

Si rende intesa di questa sovrana risoluzione l' imperiale regia delegazione per propria norma e perchè ne sia prevenuta specialmente la camera di commercio.

Milano, il 5 agosto 1831.

HARTIG.

(N.° 46.) *L'interesse dei depositi e delle cauzioni, che s'investono a frutto sul fondo di ammortizzazione lombardo-veneto è nuovamente portato al 4 per 100.*

10 agosto 1831.

N.° 25114-4092. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

In considerazione al maggiore interesse che il fondo d' ammortizzazione percepisce giusta il corso attuale delle carte dello stato colla conversione dei depositi sul medesimo investiti nell'acquisto delle obbligazioni dello stato, è stato determinato dalla presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale che l' interesse dei depositi e delle cauzioni che s' investono a frutto sul fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto sia nuovamente portato al 4 per 100.

Il governo si fa premura di far conoscere per sua norma a cotesta imperiale regia delegazione la premessa superiore determinazione, che gli fu comunicata con nota 2 agosto, n.° 26714-3591 dell' imperiale regio magistrato camerale.

Milano, il 10 agosto 1831.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 47.) *FACILITAZIONE sul prezzo del dazio accordata per l'introduzione delle bilance fabbricate in Venezia.*

12 agosto 1831.

N.° 27235-4837. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Con ossequiato dispaccio del 26 luglio prossimo passato, n.° 6206 S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, inerendo ai concerti presi coll'imperiale regia camera aulica generale, ebbe la degnazione di dichiarare che le bilance di rame ed ottone aventi qualche parte accessoria di ferro e fabbricate in Venezia, escluse quelle costruite puramente di ferro, possano essere introdotte nelle altre provincie interne della monarchia contro il pagamento del dazio di favore di lire 10. 60 rispetto alle prime, e quello di lire 16 riguardo alle seconde per ogni quintale metrico.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza a conveniente sua norma e per l'istruzione conforme da darsi agli uffici daziarj da essa dipendenti per la corrispondente esecuzione alla contingibile evenienza del caso.

Milano, il 12 agosto 1831.

PEL SIGNOR PRESIDENTE

PECORONI.

(N.° 48.) *Concesso da S. M. all' imperiale regio governo di esaudire le suppliche dei giovani medici che amassero di frequentare in qualità d' alunni un dipartimento sanitario.*

22 agosto 1831.

N.° 17902-822. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Colla circolare 9 gennajo 1819, n.° 31976-1717 si fece conoscere a cotesta imperiale regia delegazione provinciale come S. M. I. R. A. si fosse degnata di ordinare che dovessero esserle sottoposte con apposito consultivo rapporto le istanze di que' giovani medici che senza aspirare ad emolumenti od a futuri riguardi amassero di frequentare in qualità di alunni un dipartimento sanitario presso qualche dicastero.

Deve ora il governo rendere noto a cotesta imperiale regia magistratura provinciale che la sullodata M. S. con venerata decisione del 2 prossimo passato maggio si è compiaciuta di permettere che il governo stesso possa d'ora innanzi direttamente esaudire le suppliche dirette a frequentare un dipartimento

sanitario presso una delegazione provinciale, ferma sempre la riserva che il giovane medico che sarà ammesso come alunno sanitario non possa aspirare a future contemplazioni o ad emolumento di sorta.

Milano, il 22 agosto 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 49.) *Le pensioni accordate alle vedove ed ai figli minori d' impiegati sulle normali italiane possono soggiacere al sequestro sino alla concorrenza d' un quarto, e quelle sulle direttive austriache sino alla metà.*

24 agosto 1831.

N.° 26139-4266. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali. (*)

Mediante ossequiato dispaccio 16 p.° p.° luglio, n.° 20840-2363, di cui si acchiude copia, l' imperiale regia camera aulica generale ha

---

(*) Questa dichiarazione è stata diramata agli uffici dipendenti dall' imperiale regio magistrato camerale con circolare 12 agosto, n.° 29061-3186.

dichiarato che le pensioni assegnate *collettivamente alle vedove ed ai figli minori d' impiegati sul fondamento delle normali italiane* possono sottostare al sequestro od all' esecuzione giudiziale unicamente sino alla concorrenza di un quarto delle pensioni medesime, e che in vece le pensioni assegnate *sulla base delle direttive austriache alle vedove d' impiegati con obbligo di goderle in comunione coi minori loro figli* possono soggiacere al detto sequestro od esecuzione giudiziale sino alla concorrenza della metà delle stesse pensioni.

La premessa aulica dichiarazione servendo di schiarimento all' articolo 15 della notificazione 2 luglio 1818, il governo ne rende edotta cotesta delegazione provinciale ad opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 24 agosto 1831.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

N.° 20842-2363.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia Camera aulica generale diretto all' imperiale regio Magistrato camerale di Milano in data 16 *luglio* 1831.

A tenore dei regolamenti italiani per pensioni non vi è difficoltà alcuna che le pensioni delle vedove aventi figli minorenni possano per parte dei

creditori terzi essere poste sotto sequestro soltanto sino alla ricorrenza della quarta parte, essendo che i figli hanno un espresso diritto legale sulla metà della pensione, e che unicamente la metà della stessa può ritenersi libera proprietà della vedova. I regolamenti austriaci per pensioni non contengono una tale distinta separazione, limitandosi essi a stabilire dover servire la pensione al mantenimento della vedova e dei figli, e competere la stessa alla vedova per sè e pei figli, motivo per cui nel caso di una separazione dai figli non vien mai disposto un assegno separato (diviso).

Dal decreto aulico 16 gennajo 1786, che mediante la notificazione 2 luglio 1818 ottenne nel regno lombardo-veneto forza di legge, viene espressamente stabilito potersi porre le pensioni sotto sequestro sino alla metà senza alcuna limitazione (restrizione).

Trattandosi quindi di vedove che ottennero la pensione in base delle direttive austriache, non si può far luogo a limitare il sequestro giudiziale alla sola quarta parte della pensione non altrimenti che per parte dell'autorità camerale; non si può entrare nella fissazione della tangente che ai figli spetta sulla pensione della madre, perchè nascendo per simili casi un dubbio, la decisione dev' essere provocata innanzi al giudice ordinario del pari che incumbe all' autorità giudiziaria pupillare di provvedere che sia assicurato nelle vie regolari il mantenimento degli orfani minorenni.

Tanto ad evasione del rapporto 18 febbrajo anno corrente, n.° 5168-1769 V. R.

(N.° 50.) *Cooperazione delle autorità giudiziali per l'osservanza delle prescrizioni sull'obbligo del bollo cui soggiacciono le istanze ed i certificati di stato personale che dai testimonj e periti si presentano ai giudizj criminali e politici.*

1.° settembre 1831.

N.° 30419-3342, Dip.° IV. CIRCOLARE.

I. R. Magistrato camerale.

Sopra rapporto dell'imperiale regio magistrato camerale di Venezia relativamente alla cooperazione delle autorità giudiziali nell'esecuzione dell'aulica determinazione 29 ottobre 1828, n.° 38011-4203 riportata nella circolare 5 gennajo 1829, n.° 29440 della soppressa imperiale regia direzione del demanio, e che risguarda l'obbligo del bollo per le istanze e pei certificati di stato personale che dai testimonj e periti si presentano ai giudizj criminali e politici onde conseguire il pagamento delle indennizzazioni loro competenti, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, di concerto coll'imperiale regia camera aulica generale, ha diramate alle subalterne autorità giudiziali le disposizioni che si trascrivono a tergo del presente dispaccio.

In adempimento pertanto di ossequiato decreto della prefata imperiale regia camera aulica generale 29 luglio p.° p.°, n.° 26299-1999, s'incarica cotesto imperiale regio ufficio, in aggiunta alla citata circolare demaniale, di curare, in quanto lo concerne, l'esatta osservanza di tali disposizioni.

Del resto non si lascia di osservare come la stessa imperiale regia camera aulica generale abbia espressamente avvertito che rimane tuttavia operativa l'anteriore sua prescrizione 14 novembre 1827, n.° 40667-4504 partecipata pure a cotesto ufficio coll'altra circolare 9 gennajo 1828, n.° 29990 sull'obbligo del bollo per le quitanze rilasciate dai detti testimonj e periti all'atto del pagamento delle indicate loro competenze, e che altresì rimane mantenuta in vigore l'esenzione dal bollo generalmente accordata per le fedi d'indigenza anche quando vengono prodotte come allegati a corredo di qualche istanza.

Milano, il 1.° settembre 1831.

IL PRESIDENTE

WEINGARTEN.

PECORONI, *primo Consigliere.*

Disposizioni state diramate mediante estratto di protocollo del Senato lombardo-veneto dell'imperiale regio supremo Tribunale di giustizia in Verona in data 5 *luglio* 1831.

Le persone cui spetta a termini delle veglianti disposizioni una qualche competenza negli oggetti penali non hanno bisogno di produrre istanze in iscritto onde averne il pagamento. I giudizj debbono tenersi presente il disposto dal § 534 del codice penale, parte prima. Se però la persona cui si fosse ricusata la competenza pretesa, o la si fosse determinata in una misura minore di quella cui credesse di avere diritto, vorrà produrre una istanza in iscritto, dovrà la stessa essere presentata in carta bollata, come dovranno pure essere in carta bollata gli allegati di cui intendesse corredarla.

Le qualità personali dei testimonj o dei periti, in quanto le stesse possano avere influenza sulla misura della tassa, non hanno bisogno di essere certificate da autorità diverse se sono note al giudice che ha fissata la tassa. Ove gli occorresse un apposito certificato da altra autorità, potrà lo stesso essere attergato sull'atto stesso che venne intimato alla persona chiamata in giudizio e sul quale è liquidata la tassa.

Dovranno però essere estesi in carta bollata quei certificati personali che non fossero attergati sull'atto sopra ennunciato.

Per copia conforme,

GERLI, *Vicesegretario.*

(N.° 51.) *Trattamento agl' individui eventualmente arrolati in vece di coscritti volontariamente mutilatisi.*

9 settembre 1831.

N.° 22215-1820. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali ed all' imperiale regio Ufficio fiscale.

Col circolare governativo decreto 11 ottobre 1829, n.° 28392-4351 si comunicò a codesta imperiale regia delegazione provinciale copia dell'aulico dispaccio 20 settembre detto anno, n.° 22058-1809, nel quale veniva prescritto circa l'abbuono dei coscritti mutilatisi da sè e sul rinvio di quelli che marciarono in loro vece:

1.° Che i mutilatisi quando sono consegnati al militare prima di essere chiamati a far parte della coscrizione sieno da abbonarsi ai rispettivi comuni a sconto del contingente per la leva che fosse in corso al momento della sua presentazione, purchè risultino idonei al servizio della linea;

2.° Che allorquando all' epoca del loro arrolamento non fosse in attività la leva, l' abbuono segua in quella successiva colle

norme stabilite pei volontarj e forzati, sia che siano riconosciuti o meno idonei al servizio della linea;

3.° Che qualora la consegna dei mutilatisi avvenga dopo l'effettuazione della leva della quale dovevano far parte, e sieno riconosciuti idonei al servizio della linea, abbiasi a verificare il rinvio di coloro che marciarono in loro vece.

Ora essendo state fatte in tale argomento alcune rispettose osservazioni agli aulici dicasteri, S. M. a modificazione delle medesime si è degnata con sovrana risoluzione 23 ptº p.º giugno, stata comunicata coll' aulico dispaccio 29 detto mese, n.° 15263-1291, di determinare « che gl' individui eventualmente » arrolati in vece di coscritti volontariamente » mutilatisi debbano essere trattati in eguale » maniera degli altri sostituti qualora entrano » al militare servizio coloro in vece dei quali » si dovettero prestare al servizio medesimo. »

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma nei contingibili casi che in avvenire saranno per emergere.

Milano, il 9 settembre 1831.

IL VICEPRESIDENTE

Dº ADDA.

(N.° 52.) *Riduzione del dazio d'importazione nell' interno delle altre provincie per la cera lacca fabbricata in Venezia, detta di* Verzin *e da* Cimbaneri.

9 settembre 1831.

N.° 31830-5793. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze di finanza ed alla imp. regia Direzione di contabilità centrale.

Per ossequiata disposizione di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè del 17 agosto prossimo passato, n.° 7366, stata comunicata dal magistrato veneto con nota 24 stesso mese, n.° 24158-7779, il dazio per l' importazione nell' interno delle altre provincie della monarchia della cera lacca fabbricata in Venezia, detta di *Verzin* e da *Cimbaneri*, vien ridotto dalle lire 40 attualmente in corso a sole lire 10 per ogni quintale metrico, peso sporco.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza acciocchè ne siano fatti di corrispondenza avvertiti i singoli uffici daziarj da essa dipendenti pel corrispondente adempimento all' evênienza di qualche daziato di simil genere.

Milano, il 9 settembre 1831.

WEINGARTEN.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 53.) *Riduzione del dazio d'importazione da applicarsi allo zinco semplicemente fuso e colato in* tavole o lastre *al pari dello zinco* greggio.

16 settembre 1831.

N.° 33533-6154, Dip.° I. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Giusta la riserva fatta colla precedente circolare del 29 luglio prossimo passato, n.° 26808, viene dichiarato che per disposizione dell'imperiale regia camera aulica generale del 30 agosto prossimo passato, n.° 30179-1225 il dazio d'importazione da assegnarsi allo zinco semplicemente fuso e colato in *tavole* o *lastre* sarà quello stabilito dalla vegliante tariffa sotto la voce di zinco *greggio*, e che all'incontro il dazio maggiore prescritto dalla tariffa stessa per tale articolo sarà applicabile soltanto allo zinco lavorato in *lamine*.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per le corrispondenti disposizioni di esecuzione che la riguardano.

Milano, il 16 settembre 1831.

WEINGARTEN.

BERNARDONI, *Consigliere*.

(N.° 54.) *Riduzione del dazio d'importazione sui pizzi di refe fabbricati nel circondario del porto franco di Venezia.*

16 settembre 1831.

N.° 32793-5986. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze di finanza ed alla imp. regia Direzione di contabilità centrale.

Per ossequiata disposizione di S. A. I. del 19 agosto prossimo passato, n.° 7365 stata comunicata dal magistrato veneto con nota 27 stesso mese, n.° 24332-7832, il dazio d'importazione nell'interno delle altre provincie della monarchia pei pizzi di refe fabbricati nel circondario di quel porto franco fu ridotto ad una lira per ogni libbra metrica indistintamente per tutte le specie di detta manifattura, cioè tanto pei pizzi ordinarj, quanto per quelli formati di refe della più fina qualità; derogando con ciò al disposto dall'art. XXII delle istruzioni a stampa 30 dicembre 1830, n.° 18076-5749.

Tanto si partecipa a cotesta . . . . per le corrispondenti disposizioni di esecuzione che la riguardano.

Milano, il 16 settembre 1831.

WEINGARTEN.

BERNARDONI, *Consigliere.*

(N.° 55.) *Metodo uniforme per l' esazione dei crediti dello stato derivanti da titoli indipendenti dai diritti regali.*

18 settembre 1831.

N.° 28804-2597. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 26 agosto prossimo passato, n.° 30915-2170 si è compiaciuta partecipare al governo, in risposta ad un di lui rapporto tendente a regolare con un metodo certo ed uniforme l' esazione dei crediti dello stato derivanti da titoli indipendenti dai diritti regali, che rispetto ai casi nei quali si verifica il caposoldo che ancor sussiste legalmente nel regno lombardo-veneto cogl' interessi di mora ordinati dalla notificazione del 18 settembre 1819, essersi concertato col supremo senato di giustizia, colla cancelleria aulica unita e colla commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria ciò che segue:

« 1.° Che nei casi nei quali giusta le ve-
» glianti leggi deesi esigere il caposoldo,
» non si possano contemporaneamente preten-
» dere anche gl' interessi di mora, e dove

» sono da pagarsi quest' ultimi, non si possa
» ripetere il caposoldo;
» 2.° Che in ogni caso di mora nei paga-
» menti di crediti competenti all' erario per
» qualche titolo di diritto privato debbano
» aver luogo soltanto gl' interessi di mora;
» 3.° Essere incompatibile l' esigere le prov-
» visioni a favore degli esattori istituiti dallo
» stato insieme alle spese d' esecuzione dai
» debitori morosi. »
Informata cotesta delegazione provinciale delle sovra espresse auliche disposizioni, le riterrà per norma e ne curerà l'osservanza.
Milano, il 18 settembre 1831.

HARTIG.

(N.° 56.) *Scioglimento del quesito, se gli esattori comunali in forza della sovrana patente 18 aprile 1816 abbiano diritto di esigere i tre e i due centesimi per ogni lira in causa delle spese di esecuzione e di subasta.*

19 settembre 1831.

N.° 28597-2572. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Colla circolare 7 luglio 1828, n.° 19726-1094 venne comunicato a cotesta delegazione pel di lei parere il quesito proposto dal veneto governo, se gli esattori comunali della diretta abbiano diritto di esigere in forza dell'art. 75 della sovrana patente 18 aprile 1816 i tre e i due centesimi per ogni lira in causa delle spese di esecuzione e di subasta sulla sola somma capitale dovuta dal censito moroso, ovvero sul cumulo del capitale e del caposoldo presi insieme.

Essendo stato rassegnato alla risoluzione dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita il sovra indicato quesito, il prefato aulico dicastero annuendo al parere di questo governo, col dispaccio 16 agosto p.° p.°, n.° 2392-1034

si è compiaciuto partecipare ciò che segue, cioè:

Che le provvisioni di oppignorazione e di subasta giusta il § 75 della sovrana patente 18 aprile 1816 accordate agli esattori non possono riferirsi al caposoldo, ma solamente al capitale debito del contribuente, e ciò per essere tale interpretazione consentanea tanto al verbale tenore della legge per ogni lira del suo credito effettivamente cautato combinato col complesso di essa, quanto alla consuetudine in corso.

Si comunica alla delegazione la premessa superiore dichiarazione per norma e per la dovuta esecuzione e costante osservanza, con incarico di far tosto cessare qualunque pratica ed abuso contrario alla citata superiore prescrizione nei distretti di cotesta provincia ove per parte degli esattori si fosse introdotto un tale abuso.

Milano, il 19 settembre 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 57.) *Riduzione del dazio d'importazione nell' interno delle altre provincie pel refe tanto bianco che tinto di lino, canapa e stoppa lavorato in Venezia.*

30 settembre 1831.

N.° 34665-6394. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Sua altezza imperiale il serenissimo arciduca vicerè con dispaccio del 30 agosto p.° p.°, n.° 7848 diretto al magistrato veneto ebbe a determinare che il tributo daziario pel refe bianco e così pure quello di refe tinto di lino, canapa ed anche stoppa senza distinzione, egualmente che quello del refe appositamente indicato nella tariffa della più fina qualità, così detto di pizzo e di qualsiasi refe tinto che realmente lavorato in Venezia viene introdotto nella monarchia austriaca; sia limitato a soli centesimi trentasei (36) per ogni libbra metrica, sotto l' osservanza delle discipline prescritte in generale per gli altri rami d' industria della città di Venezia dalle istruzioni a stampa 30 dicembre 1830, oltre quella che

i pacchi contenenti il refe debbano essere muniti del bollo della rispettiva fabbrica.

In quanto al refe di cotone è mente della prelodata A. S. I. che nulla sia innovato, rimanendo fermo il dazio prescritto dalla vegliante tariffa generale daziaria.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per la corrispondente esecuzione in ciò che la riguarda, e perchè ne siano tosto fatti avvertire i singoli uffici daziarj per la piena osservanza all'evenienza di qualche daziato di siffatte manifatture.

Milano, il 30 settembre 1831.

WEINGARTEN.

TORDORÒ, *Consigliere*.

(N.° 58.) *Obbligo del* visto pel bollo *a carico delle mense vescovili vacanti cui soggiacciono i confessi pei depositi di ragione delle dette mense oltrepassanti le lire* 11. 49.

30 settembre 1831.

N.° 35105-3886, Dip.° IV. Circolare.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

In seguito al quesito stato proposto all'imperiale regio magistrato camerale, se cioè i confessi pei depositi oltrepassanti lire 11. 49 che si effettuano nelle imperiali regie casse di finanza di ragione delle mense vacanti vescovili debbano o no essere sottoposti al *visto pel bollo*, il magistrato camerale medesimo di concerto coll'imperiale regio governo di Milano dichiara che i confessi della natura di cui trattasi d'ora innanzi saranno da assoggettarsi a cosiffatta formalità a carico delle mense stesse.

Cotesta imperiale regia intendenza quindi darà analoga istruzione alla propria cassa per la debita osservanza all'evenienza dei casi.

Milano, il 30 settembre 1831.

WEINGARTEN.

Tordorò, *Consigliere.*

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 3.

(N.° 59.) *Tutti gl' impiegati posti in istato di riposo, quando siavi luogo all' applicazione delle direttive normali austriache, debbono conseguire la corrispondente pensione.*

1.° ottobre 1831.

N.° 30782-3635. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia camera aulica generale prendendo occasione dal caso di certo Angelo Danna, custode idraulico nella provincia di Padova, il quale venne posto in istato di riposo, ha dichiarato con dispaccio del 28 scorso agosto, n.° 25462-1707 che tutti gl' individui di tale categoria, quando siavi luogo all'applicazione delle direttive normali austriache, debbano conseguire la provvigione, anzichè la pensione.

Tanto si partecipa per opportuna intelligenza e norma all' evenienza del caso.

Milano, il 1.° ottobre 1831.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 60.) *Precauzioni da osservarsi dalle casse de' fondi politici, degli stati provinciali e delle città, onde gli orfani figli d' impiegati non fruiscano indebitamente d'un doppio provvedimento.*

1.° ottobre 1831.

N.° 30213-2743. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 7 settembre ora scorso si compiacque trasmettere al governo pel conveniente uso ed applicazione alle casse dipendenti dalle autorità amministrative e comunali la traduzione di un decreto emanato alle reggenze ed ai governi nelle provincie della monarchia portante le precauzioni da osservarsi dalle casse de' fondi politici, degli stati provinciali e delle città, onde gli orfani figli d' impiegati non fruiscano indebitamente d' un doppio provvedimento.

In adempimento delle superiori prescrizioni si comunica a cotesta delegazione provinciale per la dovuta osservanza copia del sovrindicato decreto.

Milano, il 1.° ottobre 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

Copia al n.° 20481-2033.

Traduzione verbale di decreto emanato dall' imperiale regia Cancelleria aulica riunita alle Reggenze ed ai Governi rispettivi del 7 settembre 1831.

Occorse non di rado il caso che orfani figli di impiegati ed ufficiali fruenti sussidj di educazione, pensioni, provvedimenti per grazia, ecc., anco dopo di essere stati ammessi allo stato militare con paga erariale e con mantenimento, abbiano *indebitamente* continuato fino all' età loro normale nel percepimento de' citati sussidj. La camera aulica generale, allo scopo di ovviare per l'avvenire simili inconvenienti, ha trovato (giusta partecipazione 5 del mese p.° p.°, n.° 28301) di ordinare che in avvenire dalle casse erariali non sia effettuato alcun pagamento per titolo di pensione, sussidio di educazione, salario conferito per grazia, provvisione od a. s. in favore di orfani figli di militari ed impiegati, sieno que' sussidj fino all' età normale ed anco fino ad un'età più avanzata accordati (in quanto che non vi sieno particolari sovrane risoluzioni che rendano inutile o per intero od in parte questo provvedimento) se alla quitanza ed all' attestato di vita non sia unita una legale conferma che l' orfano non percepisca alcuna paga erariale, mantenimento, *adjutum* o salario nè come soldato, nè come impiegato.

La cancelleria unita trova opportuno di ordinare che tale determinazione debba pure servire di norma alle casse de' fondi politici, degli stati provinciali e delle città, per lo che il governo resta incaricato di prendere le necessarie disposizioni in proposito.

(N.° 61.) *Dichiarata in vigore la disposizione della sovrana patente sul bollo 5 ottobre 1802, che accorda il 10 per 100 agl' impiegati di contabilità sul prodotto delle multe inflitte per contravvenzioni al vegliante regolamento della carta bollata scoperte dagli stessi impiegati.*

12 ottobre 1831.

N.° 36627-4071. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze di finanza ed alle imp. regie Direzioni del lotto e della zecca.

All' effetto di assicurare la costante osservanza delle prescrizioni portate dal decreto 21 maggio 1811, l' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 19 settembre p.° p.°, n.° 29078-2212 ha trovato di ordinare che la sovrana patente sul bollo 5 ottobre 1802 debba aver vigore anche nel regno lombardo-veneto nella sola parte però che riguarda il premio del 10 per 100 da accordarsi agl' impiegati di contabilità sul prodotto delle multe che venissero esatte da individui ai quali in seguito a scoperta per parte degl' impiegati medesimi nell' eseguire le operazioni di loro istituto fossero state contestate regolari invenzioni dipendentemente

da contravvenzione al rammentato decreto 21 maggio 1811.

Tanto l' imperiale regio magistrato camerale partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per propria norma e direzione.

Milano, il 12 ottobre 1831.

WEINGARTEN.

PANCALDI.

(N.° 62.) *DISPOSIZIONI per agevolare il ricapito delle lettere in quei luoghi nei quali non trovasi nè un ufficio, nè un commesso postale.*

15 ottobre 1831.

N.° 32365-3789. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Per agevolare nel regno lombardo-veneto il ricapito delle lettere in quei luoghi nei quali non trovasi nè un ufficio, nè un commesso postale si è trovato conveniente dall' imperiale regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita di dare le seguenti disposizioni:

1.° Il ricapito delle lettere che rimangono giacenti presso gli uffici postali dei distretti o presso i commessi postali dovrà in avvenire (a meno che non sussistano appositi porta-lettere) aver luogo per cura dei rispettivi cursori comunali, e questi saranno autorizzati, oltre alla tassa portata dalla tariffa, ad esigere dalle parti anche una competenza di ricapito di 3, 4 od al più 5 centesimi per ogni lettera a titolo di compenso pel loro incomodo. Questa competenza verrà determinata dalle competenti imperiali regie delegazioni provinciali a misura della distanza di cadaun comune dal luogo principale del distretto, colla restrizione però che il cursore comunale del detto capoluogo di distretto abbia diritto pel ricapito delle lettere in questo suo comune ad esigere soltanto 3 centesimi per ogni lettera a titolo di competenza.

2.° I cursori comunali debbono all'atto del ricevimento delle lettere dagli uffici o commessi postali sborsar tosto le partite di porto delle quali sono aggravate; e verranno loro rifuse le tasse per quelle lettere che per rifiuto delle rispettive parti o per altri motivi non avessero potuto ricapitarsi ossia distribuirsi, in quanto che però tali lettere vengano riportate al competente ufficio coi sigilli illesi. Tuttavia gli uffici postali verranno

autorizzati a rilasciare ai cursori comunali le lettere anche a credito, ma soltanto da un giorno di posta all' altro, in guisa che ad ogni giorno postale venga intieramente pagato il porto risultante dalle lettere consegnate al cursore nel giorno di posta immediatamente anteriore. Che se un cursore comunale non comparisse realmente nel prossimo giorno di posta a ricevere le lettere dall' ufficio, o rimanesse in tutto od in parte deficiente del porto delle lettere del giorno postale antecedente, non si dovrà più fargli verun credito non solo, ma si porterà eziandio a cognizione del commissario distrettuale rispettivo l' emergente, chiedendo la pronta esazione dell' arretrato.

3.° Resta tuttavia in facoltà delle parti di ritirare o far ritirare le lettere loro dirette presso i rispettivi uffici postali e risparmiare così la competenza di ricapito; dovranno soltanto avvertire i loro corrispondenti di scrivere sull' indirizzo = *fermo in posta* = giacchè diversamente ogni lettera mancante di questa avvertenza sarà consegnata al cursore pel ricapito; per cui, fuorchè nel caso di assoluto rifiuto della lettera da canto della parte, gliene deriverà il diritto di riscuotere la competenza di ricapito.

Dietro i concerti presi coll' imperiale regio governo di Venezia in conformità degli ordini

portati dal decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 16 passato agosto, n.° 18829-2084, l' attivazione delle premesse discipline avrà luogo contemporaneamente nelle provincie del regno lombardo-veneto col giorno 1.° novembre p.° v.°

Le imperiali regie delegazioni vengono incaricate di dare senza ritardo le disposizioni necessarie per l'esatto e pronto adempimento degli ordini superiori nella parte che le riguarda, al quale intento verrà ingiunto agl' imperiali regj commissarj distrettuali di prendere quei concerti che occorressero per togliere ogni difficoltà ed agevolarne l' esecuzione cogli uffici postali dei capiluoghi rispettivi, ai quali verranno dall' imperiale regia direzione delle poste diramate conformi istruzioni.

Milano, il 15 ottobre 1831.

HARTIG.

(N.° 63.) *L'esenzione dall'estimo stabilita col § 21 della patente 23 dicembre 1817 a tutte le strade si riferisce a quelle che sono destinate all'uso pubblico, e non a quelle di particolare uso.*

16 ottobre 1831.

N.° 31238-2840. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio insorto, se possa essere applicato alle strade comunali lo sgravio dell' estimo per le strade pubbliche stabilito dal § 21 della sovrana patente 23 dicembre 1817, il governo ha provocate le superiori determinazioni.

Essendosi compiaciuta l'imperiale regia cancelleria aulica riunita di farle conoscere, si trasmette copia dell' aulico dispaccio del 30 agosto p.° p.°, n.° 2721-1544 a cotesta delegazione provinciale per propria intelligenza e perchè si attenga strettamente all'evenienza a quanto è in esso contenuto.

Milano, il 16 ottobre 1831.

HARTIG.

Copia.

N.° 2721-1544 Lombardia. N.° $\frac{5105}{\text{V.R.}}$

La cancelleria aulica unita trova di avvertire cotesto imperiale regio governo, in evasione della consulta 24 maggio anno corrente, n.° 12705-1089, col ritorno degli allegati, che l'esenzione dall'estimo stabilita col § 21 della sovrana patente 23 dicembre 1817 si riferisce a tutte le strade che sono destinate all' uso pubblico e delle quali può ognuno far uso, e che perciò non la si possa estendere alle strade di congiunzione da un fondo all' altro, o il cui uso torna a vantaggio di un solo possidente o di pochi.

E siccome dal citato paragrafo non è stata l' esenzione dall' estimo limitata alle strade pubbliche esistenti all' attivazione del catasto, ma sibbene generalmente stabilita, così ne prenderanno parte anco i fondi che anco dopo l' attivazione del catasto venissero occupati in nuove strade pubbliche, siano esse regie o comunali.

Ciò poi che concerne la fissazione dell' epoca dalla quale dovrà essere operativa la contemplata esenzione, ella dev' essere riservata alle norme da determinarsi per lo stato di evidenza del catasto, non altrimenti della fissazione dell' epoca da cui incominciando dovranno nuovamente gravarsi dell' estimo i tronchi di strada abbandonati, e della determinazione delle norme da osservarsi in proposito.

Vienna, il 30 agosto 1831.

Firmat. LILIENAU.

Sott. VIDMANN.

(N.° 64.) *Resta autorizzata l'introduzione delle manifatture di rame e di ottone dorate ed inargentate eseguite nella città di Venezia ad uso delle chiese contro il pagamento del dazio del 5 per* 100.

17 ottobre 1831.

N.° 37641-6993. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Si previene cotesta imperiale regia intendenza per propria norma e per le disposizioni che le spetta di dare ai posti daziarj per la relativa esecuzione, che S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è compiaciuta con determinazione 25 settembre p.° p.°, n.° 5722, comunicata dall'eccelso magistrato di Venezia, di autorizzare l'introduzione nell'interno della monarchia delle manifatture di rame e di ottone dorate ed inargentate eseguite in quella città ad uso delle chiese verso il pagamento del dazio del 5 per 100 regolato sul valore delle manifatture medesime.

Milano, il 17 ottobre 1831.

WEINGARTEN.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 65.) *Circolare con cui si dirama la decisione sovrana 30 giugno p.° p.°, con cui gli impiegati i quali chiedono ed ottengono traslocamento, conservano il loro rango, ma non il loro soldo quando sia maggiore di quello annesso per sistema all' impiego cui sono traslocati.*

23 ottobre 1831.

N.° 38055-5105. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imp. regie Intendenze di finanza ed alle imp. regie Direzioni della contabilità centrale, della zecca, del lotto, alla Prefettura del monte ed alla Cassa centrale.

S. M. I. e R. con sovrana decisione 30 p.° p.° giugno emanata sopra proposizione umiliatale dall' imperiale regia cancelleria aulica unita si è degnata dichiarare che per la sovrana risoluzione 27 agosto 1817 quegl' impiegati i quali per motivi importanti chiedono ed ottengono il loro traslocamento, conservano bensì il loro rango, ma in nessun caso però il loro soldo anteriore ove questo fosse maggiore di quello sistematico annesso al posto al quale l' impiegato viene traslocato.

L' imperiale regia camera aulica generale avendo con ossequiato dispaccio 4 p.° p.° agosto notificata tale sovrana dichiarazione, questo magistrato la comunica a cotesta ..... per intelligenza e norma nei casi contingibili.

Milano, il 23 ottobre 1831.

WEINGARTEN.

BERNARDONI.

(N.° 66.) *La vendita mensuale dei letti erariali esistenti nei magazzini militari dichiarati inetti in avvenire non dovrà aver luogo in via d'asta, ma sibbene col mezzo di contratti per uno o più anni.*

3 novembre 1831.

N.° 34046-3550. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma si trasmette a cotesta imperiale regia delegazione copia del dispaccio dell' aulica cancelleria riunita in data 13 p.° p.° ottobre, n.° 22753-1944,

dal quale essa potrà rilevare come S. M. I. e R. A. si è degnata di ordinare che la vendita mensuale dei letti erariali esistenti nei magazzini militari dichiarati inetti ad uso ulteriore in avvenire non debba aver luogo in via d'asta, ma sibbene col mezzo di contratti per uno o più anni stipulati coll' intervento del commissariato di guerra o dell'auditorato.

La delegazione è incaricata delle occorrenti disposizioni e degli opportuni concerti coll' autorità militare e comunicazione agli uffici subalterni, onde abbia il suo pieno effetto quanto si contiene nel sullodato dispaccio.

Milano, il 3 novembre 1831.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

N.° 22753-1944. Copia.

L' imperiale regia Cancelleria aulica unita all' imperiale regio Governo di Milano.

Onde prevenire nei magazzini militari de' letti le malversazioni riguardo ai letti erariali dichiarati inetti all' uso ulteriore, S. M. I. e R., dietro comunicazione dell' imperiale regio consiglio di guerra 15 settembre p.° p.°, n.° 1526, si è degnata ordinare che non debba in avvenire aver luogo la mensuale vendita in via d' asta di tale sorta di

letti di niun uso ulteriore, ma sibbene col mezzo di contratti per uno o più anni stipulati coll' intervenzione del commissariato di guerra o dell' auditorato.

È piaciuto contemporaneamente alla M. S. di ordinare che lo sgombramento del magazzino di questa sorta di letti logorati a segno di non essere più atti a niun uso debba effettuarsi alla presenza di quei membri della commissione che erano stati nominati per assistere alle anteriori trattative od alla presenza di una nuova commissione a questo uopo nominata, il cui obbligo sarà di sorvegliare affinchè cogli stracci non vengano trafugati dei letti ancora servibili.

Ma potendo talvolta occorrere che a tale separazione e vendita de' letti affatto inservibili nei rispettivi magazzini debbano in mancanza del commissariato di guerra o dell' auditorato invitarsi membri delle amministrazioni comunali alle relative commissionali trattative in vece degl' impiegati dell' amministrazione militare, così il governo resta incaricato di far avvertire i rispettivi membri delle amministrazioni comunali di adempiere all' occorrenza del caso con tutta l' esattezza e lo scrupolo agli obblighi di tale funzione, dietro le prescrizioni che l' aulico consiglio di guerra sarà per emettere al comando generale.

Vienna, il 13 ottobre 1831.

Firmat. PILLERSDORF.

(N.° 67.) *Senza superiore approvazione non debbonsi accordare gratificazioni agli alunni negli uffici, che debbono giustificare prima d'essere assunti di avere i mezzi di loro sussistenza.*

9 novembre 1831.

N.° 34233-3115. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Il ministro delle finanze con ossequiato dispaccio del 17 p.° p.° ottobre, n.° $\frac{11785}{F.P.}$ ha notificato al governo quanto segue:

« Secondo le massime adottate non si pos-
» sono accordare agli alunni senza la superiore
» approvazione sussidj e gratificazioni, essendo
» essi nulladimeno obbligati a prestarsi al ser-
» vizio gratuitamente in ogni incumbenza che
» siano capaci, secondo le disposizioni del capo
» d'ufficio, ed a giustificare al momento in
» cui vengono assunti di avere bastanti mezzi
» di sussistenza pel periodo del loro alunnato
» ossia pratica, e debbano poi attendere la
» ricognizione dell'opera e servizio prestato
» alle eventuali promozioni. »

Tale superiore dichiarazione essendo stata comunicata per la corrispondente osservanza anche in queste provincie, se ne rende quindi

intesa cotesta imperiale regia delegazione provinciale per ciò che può risguardarla.

Milano, il 9 novembre 1831.

HARTIG.

(N.° 68.) *La limitazione del privilegio fiscale non altera, nè impedisce gli effetti della massima stabilita nel regolamento 25 agosto 1812.*

11 novembre 1831.

N.° 34523-3150. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

A migliore intelligenza e per l' esatto effetto del disposto nel decreto circolare 29 ottobre 1816 emanato anteriormente alla pubblicazione della sovrana patente 11 marzo 1820 prescrivente la riscossione della tassa arti e commercio, si dichiara, in adempimento delle superiori prescrizioni di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 30 scorso ottobre, n.° $\frac{7874}{V.R.}$, che la limitazione del privilegio fiscale tassativamente ai carichi prediali espressa nel succitato decreto circolare non altera, nè impedisce gli

effetti della massima stabilita nel regolamento 25 agosto 1812 relativamente all' esercizio del privilegio fiscale competente agli esattori delle imposte dirette, cioè prediali, personali ed arti e commercio.

Le imperiali regie delegazioni provinciali, ritenendo a propria norma le premesse superiori dichiarazioni, ne daranno comunicazione a chi può spettare per la corrispondente piena loro osservanza.

Milano, l' 11 novembre 1831.

HARTIG.

(N.° 69.) *Prescrizioni normali stabilite intorno la pratica applicazione delle multe inflitte dal regolamento dei transiti per le trasgressioni di varie sue discipline.*

11 novembre 1831.

N.° 40303-7467. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Sopra alcuni dubbj insorti intorno alla pratica applicazione delle multe inflitte dal regolamento dei transiti per le trasgressioni delle

sue discipline in causa di ritardati arrivi, di arbitrarj scarichi e ricarichi, di deviazione di stradali o di mancata presentazione agli ufficî intermedj, il magistrato, inerendo agli ordini manifestati dall' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio del 18 ottobre p.° p.°, n.° 24026–2461, è passato a stabilire le seguenti normali prescrizioni:

1.° Che di regola le disciplinali trasgressioni imputabili ai conducenti e vetturali, giusta il disposto dall'art. 46 del regolamento 8 aprile 1829, debbono essere rilevate e constatate in processo verbale ossia con bolletta d' invenzione a cura e sotto la risponsabilità dell'ufficio intermedio o dell' ufficio del confine di uscita secondo che all'uno o all'altro incumba l'ispezione del ricapito di transito che gli si presenta e sul quale si verifichi il fatto di contravvenzione.

2.° Che in conseguenza l' ufficio tenuto come sopra a rispondere dell' assicurazione della multa incorsa dal conducente dovrà anche esigere da esso che ne venga garantito l'importo sino alla concorrenza di quanto dispone il citato art. 46 con deposito o con sicurtà benevisa da citarsi nella bolletta d'invenzione, nella quale dovrà pure farsi dichiarare dall' invenzionato, se intenda di farvi o non farvi eccezione, salvo all' autorità superiore di finanza

di accordare a richiesta della parte la moderazione della multa.

3.° Ricusando la parte di sottostare alla nozione economica per la definizione amichevole dell' incorsa contravvenzione, sarà libero alla parte medesima, previa la prestazione della cauzione per l' incorsa penale, di adire i tribunali per la decisione della controversia a termini delle veglianti leggi e secondo che si pratica per ogni altra contravvenzione di finanza.

4.° Accadendo poi il caso che qualche ufficio intermedio omettesse di esigere la penale incorsa dai conducenti delle merci per alcuna delle trasgressioni disciplinali di cui si tratta, l' ufficio d' uscita sarà in obbligo di procedere contro la parte colta in contravvenzione nei modi di sopra indicati agli articoli 1.° e 2.°, dando avviso dell' omissione alla competente autorità di finanza pei provvedimenti che saranno trovati del caso contro l' ufficio trasgressore.

Vorrà l' intendenza far conoscere ai singoli posti daziarj le premesse superiori prescrizioni, curandone il pieno adempimento.

Milano, l' 11 novembre 1831.

WEINGARTEN.

MOZZONI.

(N.° 70.) *La nomina provvisoria pei primi tre anni dei maestri e professori degl' imperiali regj istituti di pubblica istruzione è ritenuta applicabile anche ai ginnasj comunali.*

12 novembre 1831.

N.° 33651-5206. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio insorto al governo di Venezia, se la sovrana risoluzione 9 settembre 1826, che dichiara provvisoria pei primi tre anni la nomina de' maestri e professori degl' imperiali regj istituti di pubblica istruzione, sia estensiva anche ai maestri e professori dei ginnasj comunali, l' imperiale regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio 8 ottobre p.° p.°, n.° 4620-1127 ha dichiarato quanto segue:

« Comunque a tenore letterale non può pel
» presente ritenersi applicabile agl' istituti co-
» munali d' istruzione la risoluzione sovrana
» 9 settembre 1826, n.° 4412-1021, che di-
» chiara provvisorj pei primi tre anni conse-
» cutivi alla loro nomina i maestri e profes-
» sori degl' imperiali regj istituti di pubblica
» istruzione, si ha però tutta la convenienza
» che per l'avvenire quella prescrizione sovrana

» venga estesa anche ai ginnasj comunali, onde
» non lasciar privi anche questi ultimi del sud-
» detto opportuno sovrano provvedimento. »

Ciò si partecipa alle imperiali regie delegazioni in aggiunta alla notificazione 6 ottobre 1826 per la corrispondente osservanza; al qual effetto daranno istruzioni corrispondenti alle amministrazioni comunali ove occorra.

Milano, il 12 novembre 1831.

HARTIG.

(N.° 71.) *Resta accordato un compenso al municipio per la fornitura di un posto nelle scuderie delle case degli alloggianti a favore di quegli ufficiali subalterni a cui venne concesso dal consiglio aulico di guerra gratis un cavallo ed una porzione di foraggio.*

25 novembre 1831.

N.° 36105-3788. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Sopra rappresentanza fatta dalla regia delegazione provinciale di Mantova pel conseguimento d'un compenso a favore di quel

municipio per la fornitura d'un posto nelle scuderie delle case degli alloggianti a favore di quegli ufficiali subalterni a cui venne concesso dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra *gratis* un cavallo ed una porzione di foraggio (fornitura non compresa nelle competenze dei detti ufficiali, sulle quali è regolata la tariffa in corso delle indennità a carico erariale ed a favore dei comuni), l'imperiale regio consiglio aulico di guerra con suo rescritto 15 ottobre 1831, n.° 3363 ha dichiarato « di non avere difficoltà a calcolare e » soddisfare la competenza ossia compenso » per la fornitura delle piazze di scuderia » per un cavallo che tengono effettivamente » quegli ufficiali ai quali mediante rescritto » del consiglio aulico di guerra 19 febbrajo » 1831, n.° 508 venne accordato *gratis* un » cavallo ed una porzione di foraggio. »

Tale aulica dichiarazione comunicata dall' imperiale regio comando militare generale lombardo-veneto si porta a cognizione di codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 25 novembre 1831.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 72.) *Permesso dato ai fabbricatori veneti di stoffe di seta semplice e mista con oro ed oro ed argento per uso di chiesa di spedirle nell' interno della monarchia pagandone il dazio del 5 per 100 sul valore rispettivo.*

8 dicembre 1831.

N.° 44104-8317. Circolare.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiata risoluzione 10 novembre p.° p.°, n.° 10312 partecipata all' imperiale regio magistrato camerale di Venezia con analogo dispaccio si è compiaciuta di determinare che i fabbricatori veneti di stoffe di seta semplice e di seta mista con oro ed oro ed argento servienti per vesti sacerdotali, coperte di altari e per altri consimili usi di chiesa possano spedire tali loro manifatture nell' interno della monarchia verso il pagamento del dazio ragguagliato sul 5 per 100 del loro valore rispettivo e sotto l'osservanza delle discipline prescritte dalle istruzioni a stampa 30 novembre 1830.

Il magistrato camerale si fa sollecito di comunicare tale superiore determinazione a cotesta imperiale regia intendenza per la corrispondente esecuzione mediante le istruzioni che vorrà dare ai dipendenti posti daziarj.

Cotesta imperiale regia intendenza avviserà la ricevuta della presente.

Milano, l'8 dicembre 1831.

WEINGARTEN.

TORDORÒ.

(N.° 73.) *NORME stabilite pel rilascio delle bollette di sostituzione agli eredi o cessionarj di una ditta di commercio per le rimanenze di merci lasciate da un negoziante resosi defunto o dimessosi dall' esercizio.*

9 dicembre 1831.

N.° 43268-8110, Dip.° I. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Sopra un dubbio elevatosi dal magistrato veneto sul modo di procedere nel rilascio delle

bollette di sostituzione agli eredi di una ditta di commercio per le rimanenze di merci, l'imperiale regia camera aulica generale con rispettato suo dispaccio del 14 ottobre p.° p.°, n.° 10 si è degnata di stabilire le norme seguenti:

O si tratta del caso in cui dopo la morte di un negoziante le scorte di merci dal medesimo lasciate passano ne' suoi eredi, e che quest'ultimi continuino l'esercizio dello stesso negozio lasciato dal defunto, e in questo caso non occorre l'emissione di una bolletta di sostituzione in testa degli eredi, essendochè i medesimi rappresentano di diritto il defunto e sono da considerarsi collettivamente col medesimo per una persona;

O si tratta all'incontro di un negoziante che si dimette dall'esercizio e cede il suo negozio ad altro negoziante, ed in questo secondo caso dovrà per le scorte di merci cedute rilasciarsi al cessionario una corrispondente bolletta di sostituzione quand'anche le parti fossero domiciliate in luogo fuori di quello ove si trova stabilita una dogana principale o una dogana di deposito. Del resto s'intende di per sè che preventivamente al distacco della bolletta di sostituzione debbono venire accertate le circostanze in base delle quali è seguita la cessione, e deesi inoltre verificare se le rimanenze cedute siano o no suscettive, sul disposto dalle

veglianti leggi daziarie, di essere coperte della bolletta di sostituzione.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia intendenza per la corrispondente osservanza all'evenienza del caso.

Milano, il 9 dicembre 1831.

WEINGARTEN.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 74.) *I galloni ed i lavori di passamanteria in oro ed argento falso, fabbricati in Venezia possono essere introdotti nelle provincie interne della monarchia verso il pagamento del dazio del 5 per 100.*

9 dicembre 1831.

N.° 44160-8327. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza.

Il magistrato camerale di Venezia con pregiata nota 29 novembre p.° p.°, n.° 33439-10627 ha partecipato che S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è compiaciuta di

determinare, di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale e con venerata risoluzione 22 novembre suddetto, n.º 10558, che i galloni e gli altri lavori di passamanteria in oro ed in argento falso fabbricati in Venezia possano essere introdotti nelle provincie interne della monarchia verso il pagamento del dazio del 5 per 100 ragguagliato sul valore rispettivo e sotto l'osservanza delle discipline generalmente prescritte per le fabbriche ed i rami d'industria privilegiati di quella città.

Nel partecipare tale superiore determinazione a cotest' imperiale regia intendenza per propria norma e per la corrispondente esecuzione la s' incarica di diramare ai posti daziarj le necessarie istruzioni e di avvisare a tempo debito la ricevuta della presente.

Milano, il 9 dicembre 1831.

WEINGARTEN.

TORDORÒ.

(N.° 75.) *Resta ordinato che per l' avvenire nell' estendere la minuta delle decisioni ufficiose dovrà essere indicato in* moneta di convenzione *l' importo delle tasse e dei bolli.*

16 dicembre 1831.

N.° 38270-3485. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

Dietro le vigenti prescrizioni vengono sempre determinate in *moneta di convenzione* le tasse e i bolli sopra *decisioni ufficiose* esprimenti somme di danaro indistintamente, ne sia l' importo indicato in moneta di convenzione od in valuta di Vienna (carta monetata).

Onde togliere ogni inconveniente che può ridondare pur anco a danno di quelle parti nelle cui ufficiose decisioni è l'importo espresso in valuta di Vienna anzichè in moneta di convenzione, l' imperiale regia cancelleria aulica di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale ha trovato di ordinare per l'avvenire che già all' atto dell' estendere la *minuta* delle decisioni ufficiose debbano essere indicate in *moneta di convenzione* le rispettive somme di danaro, ponendovi pure, se la necessità lo esigesse, il risultante importo in valuta di Vienna.

In adempimento dell' ossequiato dispaccio 8 novembre p.° p.°, n.° 24459-2454 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, si comunicano tali superiori prescrizioni a norma e per la corrispondente esecuzione in ciò che la può riguardare.

Milano, il 16 dicembre 1831.

HARTIG.

(N.° 76.) *Viene confermata la massima che non può essere coperto un posto vacante sino a che il soldo che vi è inerente siasi effettivamente reso disponibile.*

23 dicembre 1831.

N.° 43240-5670, Dip.° II. CIRCOLARE.

A tenore del metodo vigente fondato sulle norme relative alla percezione de' soldi non può essere coperto un posto vacante sino a che il soldo che vi è inerente siasi effettivamente reso disponibile, ed il soldo non può ritenersi per tale se non dal giorno successivo a quello in cui l'individuo che ne era al possesso ha cessato di goderlo.

Essendosi S. M. I. R. degnata con veneratissima sovrana risoluzione 8 febbrajo anno corrente di nuovamente confermare la suespressa massima, onde così evitare, circa la competenza di soldo, qualunque duplicato pagamento, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha ordinato con suo dispaccio 30 scorso ottobre, n.° 37238-4288 che sia fatta conoscere tale suprema risoluzione, acciò sia generalmente eseguita.

La si comunica quindi, in adempimento di un tale ordine, a tutti i pubblici uffici per loro intelligenza e per l'analoga esatta osservanza.

Milano, dall'imperiale regio magistrato camerale il 23 dicembre 1831.

IL PRESIDENTE
WEINGARTEN.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 77.) RETTIFICAZIONE *del* § 239 *della parte II del codice penale erroneamente tradotto nella seconda edizione italiana.*

24 dicembre 1831.

N.° 39462-4392. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali, all' imp. regia Direzione generale di polizia ed all'imp. regio Ufficio fiscale e Tribunale d'appello.

Occorse sopra un caso speciale di osservare superiormente che erroneamente nella seconda edizione italiana della seconda parte del codice penale venne tradotto il testo originario del § 239.

Venne stabilito, dietro i concerti presi colla commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria e col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, dovere il tenore di questo paragrafo essere il seguente:

Se tra l'offensore e l'offeso sussistono inoltre rapporti di riverenza ovvero di stretta parentela, questa circostanza deve riguardarsi come aggravante, e si applica in tal caso la pena d'arresto rigoroso da uno a tre mesi.

L'imperiale regio governo comunica questa dichiarazione recata dall' ossequiato decreto dell'imperiale regia cancelleria aulica unita 1.° corrente, n.° 26066-2890 a cotesta imperiale regia delegazione per sua norma e per essere diramata alle istanze politiche della provincia onde loro serva di regola.

Milano, il 24 dicembre 1831.

HARTIG.

(N.° 78.) *Le vedove d' impiegati morti in separazione di matrimonio dovranno stabilire la prova di non averne avuto colpa per ottenere l' assegnamento della pensione.*

27 dicembre 1831.

N.° 39201-3572. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L'imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 1.° corrente, n.° 33027-2256 ebbe a significare al governo che nei casi in cui le vedove, le quali sarebbero da trattarsi giusta le normali austriache, abbiano vissuto

separate dai loro mariti (sia stata fatta la separazione giudizialmente o stragiudizialmente), devono sempre preventivamente stabilire la prova che esse non ebbero alcuna colpa alla seguita separazione, e che non potendosi fornire questa prova, non possa aver luogo l'assegnamento della pensione a loro favore.

Tanto le si comunica per la corrispondente norma ed osservanza nei casi eventuali.

Milano, il 27 dicembre 1831.

HARTIG.

(N.° 79.) *Autorizzati tanto i possidenti che i manifattori alla vendita delle loro produzioni direttamente all' amministrazione dello stato, onde proteggerli contro le angherie degli abboccatori o fornitori per appalto.*

28 dicembre 1831.

N.° 40146-4309. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imperiali regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando dell' armata ha comunicato al governo con nota 20 corrente,

n.° 6674 le determinazioni emanate da S. M. mediante sovrano viglietto autografo del 23 novembre a. c., onde agevolare tanto ai possidenti quanto ai manifattori la vendita delle loro produzioni direttamente all'amministrazione dello stato e proteggerli così contro le angherie degli abboccatori o fornitori per appalto.

Per opportuna norma ed intelligenza di cotest' imperiale regia delegazione provinciale le si trasmette copia della stessa accennata nota 20 spirante dicembre, e perchè dia le disposizioni che all'uopo troverà necessarie.

Milano, il 28 dicembre 1831.

HARTIG.

N.° 6674. *Copia.*

Quartiere generale di Milano, il 20 dicembre 1831.

Il Comando dell' armata al Governo di Milano

Con rescritto del consiglio aulico di guerra del 3 dicembre a. c. *E.* 6181 venne abbassata la seguente determinazione:

S. M. mediante sovrano viglietto autografo del 23 novembre c. a. si è graziosamente degnata far sentire al consiglio aulico di guerra che alcuni producenti si lagnano di non poter vendere direttamente all'amministrazione dello stato i loro prodotti

dei quali essa ha bisogno, ma che sono costretti venderli a vil prezzo ai fornitori, i quali poi li versano con notabile profitto all' amministrazione dello stato.

A fine pertanto di rimuovere dall' erario tale pregiudizio, come pure per proteggere contro le angherie degli abboccatori o fornitori i producenti, è da adottarsi la misura già prescritta col decreto 17 maggio a. c., n.° 2152 *E.*, cioè che per parte delle autorità politiche venga rinnovato ai producenti e fabbricatori l' occorrente avviso che li renda informati essere loro permesso il trattare o negoziare coll' erario, ed offerta l' occasione ossia la comodità di versare direttamente ai rispettivi rami d' amministrazione i loro prodotti o manifatture in quanto che siano adattate al bisogno dell' armata.

Ed a fine di agevolarne ai producenti il versamento si consente anche di accettare piccole partite de' loro articoli, purchè v' abbia il bisogno di averne. Di tempo in tempo si farà conoscere il prezzo massimo pel quale si potranno assumere i versamenti, ecc.

Si renderanno risponsabili i rami amministrativi (ai quali i producenti verseranno degli articoli, fra cui intendesi senz' altro anche panni e tele) di non frapporre agli obblatori producenti infondati ostacoli, dovendo anzi accettare qualsivoglia ancor che piccola partita, quando però ve ne sia il bisogno, e che la qualità sia in regola, ed il prezzo adattato, ecc.

Di questa superiore determinazione s' informa il governo, affinchè si compiaccia di renderne avvertiti i producenti per notizia delle loro autorità.

(N.° 80.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1831, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 121. N.° 16431-1420.

A *Trenner Giuseppe* di Baden: proroga di un anno concessagli il 19 aprile 1831, per l'esercizio del privilegio quinquennale da lui ottenuto il 30 marzo 1824 e prorogato altra volta per un biennio, come dall' aulico dispaccio 1.° maggio 1831 n.° 10014-993, per un miglioramento « nell' apparecchio del legno d'amarasco ad » uso delle canne da pipa. »

N.° 122. N.° 20861-1863.

A *Mitrenga Antonio* profumiere e distillatore in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 15 giugno 1831 n.° 14066-1264, per l'invenzione « di un così » detto olio svizzero da tavoletta, che ha la qualità di » non far attaccare i capelli fra di loro, nè di farli » diventare unti, ma di renderli morbidi, lucidi ed » umidi. L'olio suddetto tramanda un buon odore aro- » matico e non cambia il colore dei capelli. »

N.° 123. N.° 20861-1863.

A *Voigts Giovanni* lattoniere in Vienna per anni due, come dall' aulico dispaccio 15 giugno 1831 n.° 14066-1264, pel ritrovato « di una qualità nuova di vernice » da darsi sul cuojo ed altri oggetti idonei. Questa » vernice di qualsivoglia colore si applica in un modo » particolare sul cuojo, sulla carta, sulla tela, ecc., e » siffatti oggetti si collocano entro un forno apposito, » ove si termina tutta l' operazione. Gli oggetti mede- » simi stati in tale guisa inverniciati riescono elastici » e pieghevoli, acquistano un lucido assai durevole e » simile alla pulitura più fina, non iscrepolano, non » si rompono, sono impermeabili e superano tutti gli » altri lavori di questa natura. La succitata operazione » può aver luogo in ogni stagione, e con questo me- » todo si fa in cinque giorni quanto si ottiene col » metodo solito in cinque settimane. »

N.° 124. N.° 20861-1863.

A *Koechler Enrico Guglielmo* farmacista a Toisch-Kowitz nel circolo di Pilsen in Boemia per cinque anni, come dall' aulico dispaccio 15 giugno 1831 n.° 14066-1264, pel ritrovato e miglioramento « di fabbricare una » specie di farina dalle ossa degli animali, che serve » di concime ed è atta ad influire assai sull' organismo » delle piante, superando anche tutte le qualità di » concime finora usitate. »

N.° 125. N.° 20861-1863.

A *Kaeding Francesco* in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 15 giugno 1831 n.° 14066-1264, per l'invenzione « di fare gli abiti da uomo e » da fanciullo, semplificando l'operazione di prendere » la misura. »

N.° 126. N.° 20861-1863.

A *Hoinigg Francesco* imperiale regio impiegato presso la contabilità ed a *Wiessner Guglielmo* lattoniere a Grätz per anni cinque, come dall' aulico dispaccio 15 giugno 1831 n.° 14066-1264, per l'invenzione « di lanterne » atte all' illuminazione, le quali diffondono la luce in » guisa che alla distanza di 40 passi si possono leg- » gere degli scritti. Queste lanterne appese all' altezza » di 10 piedi si accendono in qualunque tempo col » mezzo di macchina e senza far uso di scale. Esse » consumano minore quantità d'olio che le lanterne ad » *argand*, e quindi la loro manutenzione riesce meno » dispendiosa. Quelle formate a campana possono facil- » mente convertirsi nelle lanterne sopraddescritte. »

N.° 127. N.° 22214-1998.

A *Sterz Vincenzo* direttore della cartiera a Franzensthal: proroga di un altro quinquennio accordatagli l'11 giugno 1831 per l'esercizio del privilegio esclusivo duraturo lo stesso periodo di tempo a lui concesso il 16 ottobre 1826, come dall' aulico dispaccio 24 giugno 1831

n.° 14471-1305, per l'invenzione « di dare la gomma » alla materia che serve alla fabbricazione della carta » secondo un nuovo processo. »

N.° 128. N.° 22344-2015.

A *Krupnick Matteo* falegname in Vienna per due anni, come dal dispaccio aulico 1.° luglio 1831 n.° 14741-1333, per l'invenzione « di una seggiola da riposo denominata » *fauteuil* inglese, la quale presenta il vantaggio che » per mezzo di apparecchi dell' apposito meccanismo » può con facilità e comodamente essere ridotta a » foggia di letto, per cui è da raccomandarsi agli am» malati, e che essendo i cuscini assai elastici, offre » un collocamento assai comodo. Siccome poi il mec» canismo applicatovi non è visibile, così il medesimo » non va soggetto a sporcarsi, nè essere interrotte le » richieste operazioni. »

N.° 129. N.° 22344-2015.

A *Fautz Francesco* falegname in Vienna per tre anni, come dal dispaccio aulico 1.° luglio 1831 n.° 14741-1333, per l'invenzione « 1.° di lavorare mobili e bi» gliardi con legno impenetrabile all'aria, che riescono » più durevoli e più vaghi, giacchè al legno vien » tolta ogni umidità, preservandolo così dalle screpola» ture, dalla separazione delle sue parti, dalla corrosione » dei vermi e dal cambiamento della temperatura; 2.° » di fabbricare da questa qualità di legno o dal legno » comune bigliardi meccanici da tavola con lastre di

» pietra o di legno, in guisa che il bigliardo può per
» maggior comodo essere abbassato od innalzato senza
» cangiare di forma. Collocandovi sopra una tavola,
» può il bigliardo essere ridotto in tavola da pranzo.
» Non ostante poi queste variazioni, sono i suddetti bi-
» gliardi meno costosi dei soliti e vi si giuoca più co-
» modamente. Tale meccanismo può essere applicato
» con poca spesa e fatica tanto ai bigliardi a catene
» quanto ai consueti. La corsa delle palle sopra una
» lastra di pietra è più esatta, più sollecita e più re-
» sistente che sul panno esposto maggiormente alla tem-
» peratura. »

N.° 130. N.° 22344-2015.

A Springer *Gio. Battista* dottor di legge ed avvocato aulico in Vienna per anni cinque, come dal dispaccio aulico 1.° luglio 1831 n.° 14741-1333, per l'invenzione « di una macchina atta a disegnare, per mezzo della
» quale tutti gli oggetti posti in una situazione immo-
» bile e visti per un tubo entro un globo movibile
» sotto un angolo breve di 45 a 60 gradi si possono
» delineare prospetticamente sopra una tavola collocata
» al di sopra della testa. Mediante questa macchina si
» ottiene da ogni punto un esatto panorama di tutto
» l'orizzonte sopra otto fogli di disegno, nel quale ser-
» vendosi di un cannocchiale si possono indicare gli og-
» getti più distanti; anche i diversi colori possono esservi
» notati, facendo uso di cannette a tinte diverse. Col-
» locandovi una lastra di rame in vece della carta e ser-
» vendosi di un ago in vece della cannetta, si produce
» l'incisione dell'oggetto del quale si può tirare subito

» una copia. Col mezzo di viti e con macchine più
» grandi si ottengono disegni di una scala maggiore. »

N.° 131. N.° 22345–2016.

A *Ferrini Gio. Battista* di Brescia: proroga di un altro triennio accordatagli il 15 giugno 1831 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 26 maggio 1826, come dall' aulico dispaccio 28 giugno 1831 n.° 14807–1350, pel miglioramento « nei riverberi parabolici ad uso dei » fanali d' illuminazione. »

N.° 132. N.° 22351–2018.

A *Gartner Giuseppe*: proroga di altri tre anni concessagli il 22 giugno 1831 per l'esercizio del privilegio esclusivo da lui ottenuto il 29 gennajo 1829, come dal dispaccio aulico 29 giugno 1831 n.° 15267–1374, per un miglioramento « dei cembali a pianoforte. »

N.° 133. N.° 23458–2110.

A *Kaspar Giovanni* fabbricatore di merci di metallo: proroga di quattro anni concessagli il 25 giugno 1831 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 12 giugno 1830, come dall' aulico dispaccio 5 luglio 1831 n.° 15651–1408, pel miglioramento « nella fabbrica» zione di bottoncini da camicie, di anelli da tendine » e di chiodi per tappezzerie. »

N.° 134. N.° 24524–2199.

A *Kurth Federico Odoardo*: proroga di altri due anni accordatagli il 26 giugno 1831 per l'esercizio dell'esclusivo privilegio da lui ottenuto il 14 aprile 1829 duraturo lo stesso periodo di tempo, come dal dispaccio aulico 11 luglio 1831 n.° 16098–1450, per un miglioramento « nella fabbricazione di cappelli e berrette d'osso » di balena e di canne di Spagna. »

N.° 135. N.° 24521–2197.

A *Helmer Ignazio* in Vienna per due anni, come dal dispaccio aulico 15 agosto 1831 n.° 16058, pel miglioramento « nella fabbricazione di candele metà di cera » e metà di sego, che non iscolano e rendono un lu» me chiaro ed economico come quelle di tutta cera. »

N.° 136. N.° 24521–2197.

A *Mareda W. J.* figlio fabbricatore di sapone in Vienna per due anni, come dall'aulico dispaccio 15 agosto 1831 n.° 16058, pel miglioramento « di una qualità » di candele da *argand* per tavola fatte di sego pur» gato. Per mezzo della fabbricazione degli stoppini di » traliccio si ottiene il vantaggio che queste candele » ardono con maggiore chiarezza e più economicamente » di quelle finora conosciute, non ispandono cattivo » odore e non offendono l'occhio. »

N.° 137. N.° 24521–2197.

A *Cerl Michele* e ad *Engeler Giuseppe* calzolai in Vienna per due anni, come dal dispaccio aulico 15 agosto 1831 n.° 16058, per l'invenzione « di un lucido oleoso che » si distingue dagli altri lucidi per gli stivali, 1.° per » la sua finezza, assomigliando al suge di una pianta; » quando si frega tra le dita, si scioglie come il bu- » tirro; 2.° per la durata, per la tinta nera e per la » lucidezza che facilmente si ottiene; 3.° per la so- » stanza grassa priva di acidi che nuocono alla pelle. »

N.° 138. N.° 24521–2197.

A *Rosch Giuseppe* fabbricatore di fortepiani in Vienna per anni tre, come dall'aulico dispaccio 15 agosto 1831 n.° 16058, per l'invenzione « di fabbricare cap- » sule pei fortepiani, le quali producono l'esatto bat- » timento dei martelli e vengono applicate ai piano- » forti a tavolo ed a quelli in piedi. Queste capsule » possono essere collocate esattamente da chiunque senza » soccorso d'istromenti. »

N.° 139. N.° 24521–2197.

Ad *Ehlert Lodovico* fabbricatore di oggetti *plaqués* all'inglese dimorante in Vienna per due anni, come dall'aulico dispaccio 15 agosto 1831 n.° 16058, per l'invenzione « di fabbricare posate da tavola d'ac- » ciajo con placche d'argento sul manico, le quali » sono di un pezzo solo, non si distaccano dal manico

» stesso e non diventano rosse come quelle che ven-
» nero inargentate avendo il manico d' ottone. »

N.° 140. N.° 25355–2254.

A *Rosenberg Giuseppe* tintore di pelliccerie in Lemberga per anni cinque, come dall' aulico dispaccio 2 luglio 1831 n.° 17291-1548, per l' invenzione « 1.° di
» tingere col mezzo di un colore freddo e chimica-
» mente preparato tutte le pelliccerie naturalmente co-
» lorite, in guisa che le pelliccerie scolorate dal sole
» o per altre circostanze ricevono il loro vero colore
» e lo conservano per molti anni, resistendo inoltre al
» sole medesimo ed alle intemperie delle stagioni; 2.°
» di tingere le pelli delle lepri bianche di Russia e
» quelle de' conigli bianchi indigeni in guisa che le
» prime prendono il color giallo delle volpi di Russia,
» e le seconde quello dello *zobel* bruno, non che delle
» così dette martore di fuoco della Russia, senza per-
» derlo per l' influenza della stagione. »

N.° 141. N.° 25355–2254.

A *Stuchli Venceslao* e *Hainz Giuseppe* negozianti in Praga per cinque anni, come dal dispaccio aulico 2 luglio 1831 n.° 17291-1548, per l' invenzione « di fab-
» bricare cappelli, cappe, ecc., facendo macerare i peli
» di lepre entro un fluido di nuova invenzione, e nel
» tingere in nero i cappelli, le cappe, ecc. con due
» fluidi diversi non ancora usati, come anche nel ren-
» derli impermeabili con un altro fluido. Le ale dei

» medesimi sono di feltro doppio, e vi si trovano frap-
» posti del taffettà incerato od inverniciato, crini di
» cavallo, carta oliata, ecc. Questa qualità di cappelli
» supera tutti gli altri in consistenza, durata, lucidezza
» e densità. »

N.° 142. N.° 25355-2254.

A *Fletscher Matteo* meccanico in Vienna per due anni, come dal dispaccio aulico 2 luglio 1831 n.° 17291-1548, per l' invenzione « di abbruciare la calce col mezzo » di carbon fossile o coaks, e coll' uso di ambidue » misti insieme, per cui si risparmia molta legna, e la » calce riesce meno costosa. »

N.° 143. N.° 25355-2254.

A *Friedrich Giorgio Adamo* e *Reitter Giuseppe* cappellai in Vienna per anni cinque, come dall' aulico dispaccio 2 luglio 1831 n.° 17291-1548, pel migliora- » mento de' cappelli di feltro e di seta, che pesano poco » e sono durevoli. »

N.° 144. N.° 25728-2292.

A *Beelz Federico* tornitore in Vienna per tre anni, come dal dispaccio aulico 29 luglio 1831 n.° 17596-1572, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno a » oggetti di caccia, cioè 1.° di stampare per mezzo di » stanghe varie parti necessarie delle capsule, per cui

» i metalli impiegativi acquistano la durezza delle molle
» e resistono alla frangibilità. Trattandosi delle capsule
» rotonde con impulso, che nel farne uso porta i cap-
» pelletti nell'imboccatura, si leva il solito andamento
» spirale, essendo stati semplificati la chiocciola e
» l'impulso medesimo. Il passaggio del cappelletto al-
» l'imboccatura ottiensi per mezzo di un disco col
» margine prominente. Vien tolto l'impedimento che
» le capsule possono fermarvisi o cadere, facendo uso
» di un fondo doppio. Tali capsule sono di forma più
» elegante, ed alcune sono fornite di un fondo di corno
» trasparente. Col mezzo della stampa o pressione si
» fabbricano varie parti delle medesime con eguale
» esattezza, eguaglianza e prestezza; 2.° di fabbricare
» delle suste per la conserva della polvere applicabili
» a qualunque di tali conserve in guisa che della pol-
» vere versata nella canna del fucile non ne rimane
» parte alcuna nel serbatojo della susta; 3.° di fab-
» bricare suste per la conserva della munizione ap-
» plicabili a tutte le conserve di questa natura, le quali
» per mezzo di un fondo a molla tengono separata la
» quantità della munizione occorrente per un tiro dal
» rimanente della provvisione. »

N.° 145. N.° 25728–2292.

A *Titz Antonio* fabbricatore di panni a Reichenberg in Boemia per due anni, come dall'aulico dispaccio 29 luglio 1831 n.° 17596–1572, pel ritrovato « di co-
» struire pozzi artesiani mediante trivelli da terra, e
» ciò ad uso domestico, onde innaffiare giardini, ecc.,
» non che per asciugar fondi paludosi, ottenendosi con

„ ispese minori trombe, pozzi, anzi fontane salienti
„ con acqua sempre viva. „

N.° 146. N.° 25728–2292.

A *Kaufmann Federico* sarto in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 29 luglio 1831 n.° 17596-1572, pel miglioramento „ di fare abiti da uomo di „ qualunque specie, misurando soltanto la periferia su„ periore ed inferiore del corpo, e la lunghezza dai „ fianchi fino ai calcagni. „

N.° 147. N.° 25872–2312.

Ad *Erba Odescalchi* marchese *Luigi*, I. R. ciambellano e capitano di cavalleria: cessione fattagli per tutta l'estensione de' paesi ereditarj tedeschi ed ungheresi, colla sola eccezione del regno lombardo-veneto, da *Osio Angelo* del privilegio di cinque anni a lui concesso il 7 febbrajo 1827, come dal dispaccio aulico 26 luglio 1831 n.° 27079-1130, per „ la fabbricazione della carta „ e dei cartoni di paglia. „

N.° 148. N.° 26373–2358.

Lorenz Giuseppe Giorgio negoziante di Reichenberg: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio concessogli il 30 agosto 1830, come dal dispaccio aulico 31 luglio 1831 n.° 17890-1595, per „ la preparazione „ d' un sapone d' olio atto ad assodare i panni. „

N.° 149. N.° 26912-2416.

Lenssen Giovanni: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio a lui concesso il 26 giugno 1826, come dal dispaccio aulico 4 agosto 1831 n.° 2666, per « la fabbricazione di un olio da untume. »

N.° 150. N.° 27880-2502.

Oudart Angelo Antonio servitore di piazza in Vienna: rinuncia spontanea al privilegio concessogli il 12 ottobre 1827, come dall'aulico dispaccio 12 agosto 1831 n.° 18322-1638, per l'invenzione « di una tromba » idraulica. »

N.° 151. N.° 28441-2559.

A *Pinapfel Ferdinando:* cessione fattagli il 5 luglio 1831 da *Gemperle Giovanni* del privilegio ad esso ceduto il 19 marzo detto da *Gemperle Giuseppe*, il quale lo aveva assunto il 1.° novembre 1827 da *Fautz Francesco*, come dall'aulico dispaccio 20 agosto 1831 n.° 27071-1129, per « la fabbricazione di un surrogato di caffè. »

N.° 152. N.° 28595-2571.

Haberkorn Augusto: il privilegio concessogli il 13 luglio 1829 pel modo « di chiudere i cammini e di ripu- » lire i condotti consiste 1.° in un apparecchio per » istaccare le materie eterogenee dal muro nella gola

» dei cammini, onde facilitare l'estinzione della fiamma
» appiccatasi; 2.° in porticelle atte a chiudere il cam-
» mino; 3.° in un *fornimento* sul foro superiore del
» cammino; 4.° in un apparecchio onde chiudere im-
» mantinente i canali de' condotti; 5.° in varj utensili
» atti a ripulire i detti canali, cioè: *a*) in zappe con
» cerniere; *b*) in ramponi; *c*), *d*), *e*) in mastelle porta-
» tili, carrette, buglioli e botti, tutti con coperchi; *f*) in
» un apparecchio da coprire il selciato levato per arri-
» vare al canale sotterraneo; e finalmente *g*) in istan-
» ghe che si possono allungare all'occorrenza, onde
» penetrare nei canali non permeabili. » Sul reclamo
prodotto dal corpo degli sgombratori de' canali in Vienna
contro la validità del succennato privilegio, l'imperiale
regia camera aulica generale con determinazione del gior-
no 23 luglio p.° p.° comunicata con aulico dispaccio 13
agosto successivo n.° 17892-1597 ha riconosciuti il primo
punto e gli utensili indicati nel quinto punto sotto le
lettere *c*, *d*, *e*, *f*, *g* come veri miglioramenti non usitati
dapprima, e per ciò si è dichiarato dallo stesso aulico
dicastero sussistente il privilegio a loro riguardo, e come
non concesso il medesimo per ciò che concerne gli altri
punti a motivo della mancanza di novità e d'inesattezza
nella relativa descrizione.

N.° 153. N.° 28798-2594.

Reinpacher Enrico: rinuncia spontanea al triennale pri-
vilegio concessogli il 20 ottobre 1827, come dal dispac-
cio aulico 21 agosto 1831 n.° 19384-1732, per « la
» fabbricazione di coperchi di bicchieri da birra. »

N.° 154. N.° 29137-2636.

Wacherling Gaspare e Giacomo: revoca, pel non eseguito pagamento della tassa prescritta, del privilegio decennale ad essi concesso il 1.° aprile 1822, come dal dispaccio aulico 26 agosto 1831 n.° 19836-1762, per un nuovo metodo « di fabbricare il filato di cotone co- » nosciuto sotto il nome di *watertwist.* »

N.° 155. N.° 29138-2637.

Petri Amedeo e Schnabe Enrico: annullamento, per mancanza in parte di novità ed in parte di chiarezza nella descrizione, del privilegio ad essi concesso il 20 dicembre 1828, come dal dispaccio aulico 23 agosto 1831 n.° 19383-1731, per un preteso miglioramento « di tetti embriciati. »

N.° 156. N.° 29734-2784.

Mareda F. e *Perl* fratelli *Giacomo*, *Francesco*, *Ferdinando* ed *Antonio*: annullamento, per mancanza di novità, del privilegio ad essi accordato il 21 settembre 1830, come dal dispaccio aulico 29 agosto 1831 n.° 20004-1777, per « la fabbricazione di lucignoli da candele » concavi. »

N.° 157. N.° 30157-2739.

A *Bolze M.*: cessione fattagli da *Fallbeer Antonio* dei due privilegi quinquennali concessigli il 2 marzo ed il 15 maggio 1828, come dall' aulico dispaccio 3 settembre 1831 n.° 30971-1268, per « una macchina atta a com- » primere e formare le lastre duttili », non che pel metodo « di fabbricare oggetti di latta per mezzo di » compressione. »

N.° 158. N.° 30211-2745.

Fornara Gio. Ferdinando: rinuncia al privilegio di cinque anni concessogli il 30 dicembre 1830, come dall'aulico dispaccio 19 agosto 1831 n.° 19835-1761, per l' invenzione ed il miglioramento « nello sgombramento dei » cammini. »

N.° 159. N.° 24522-2198.

A *Sommer Giuseppe* operajo nella miniera di grafite a Perinreichs nella Bassa Austria, a Wegscheid, signoria Idolsberg, per anni due, come dall' aulico dispaccio 19 luglio 1831 n.° 16399-1475, per l' invenzione « di ser- » virsi del grafite onde decomporre i sali alcalini ed il » natron mediante un nuovo metodo di decomposizione, » a fine d'usarlo in vece della potassa e soda nella fab- » bricazione meno costosa del sapone, del vetro, nelle » tintorie, nell' imbiancatura, ecc. »

N.° 160. N.° 24522-2198.

A *Streicher Anna* e *figlio* fabbricatori d'istromenti in Vienna per anni cinque, come dal dispaccio aulico 19 luglio 1831 n.° 16399-1475, pel miglioramento « in-» torno ai fortepiani, cioè 1.° di applicare ai forte-» piani a tavola di qualsivoglia forma, mediante un » *prenditore (Funger)* movibile, il conosciuto macchini-» smo inglese con sedia preparata di martelli e molle, » in guisa che questa sedia traversi dietro la tastatura, » e che il battimento dei martelli succeda nella stessa » maniera come nel così detto meccanismo di Vienna, » per cui il sonare facile e brillante del meccanismo » viennese si combina col vigore inglese; dal che risulta » inoltre il vantaggio negl' istromenti a tavola, che i » martelli, in qualunque modo sieno compressi, non pos-» sono mai toccare le corde del tuono vicino; 2.° di fer-» mare la sedia dei martelli sopra una base elastica » per togliere il rumore che tanto disturba nel mecca-» nismo inglese; 3.° di applicare nei fortepiani a scri-» gno col meccanismo inglese i *prenditori* alla cima de-» gli *astratti* (*Vergher*), di separare i martelli dai me-» desimi, per cui è superfluo il secondo meccanismo » necessario nei fortepiani inglesi, e si ottiene maggior » precisione nel *prenditore* ed il totale scioglimento dei » martelli. »

N.° 161. N.° 24522-2198.

A *Swozil Emanuele* cassiere a Bielitz nella Slesia austriaca per cinque anni, come dal dispaccio aulico 19 luglio 1831 n.° 16399-1475, per l'invenzione « di rap-» presentare tutte le specie di dipinti di figure, pae-» saggi, fiori, oggetti d'architettura, ritratti, ed in

» somma tutti gli oggetti che si possono rappresentare
» col mezzo del pennello ed in qualunque grandezza,
» componendoli con vetri arrotati. »

N.° 162. N.° 24522-2198.

Ad *Indri Giovanni* cappellajo in Venezia per anni cinque, come dall' aulico dispaccio 19 luglio 1831 n.° 16399-1475, pel miglioramento « 1.° di fabbricare cappelli com» posti di due pezzi dal pelo del didelfo, i quali sono » elastici ed impenetrabili all' acqua, e possono essere » piegati senza rilasciare la piegatura; 2.° di applicare » il pelo del predetto animale sopra qualunque fondo di » lana o pelo, o mischiarlo con questi oggetti, non che » di rimodernare i cappelli usati. »

N.° 163. N.° 27511-2459.

A *Pfandler Francesco* e *figlio* in Vienna per un anno, come dall' aulico dispaccio 13 agosto 1831 n.° 18820-1679, per un miglioramento « degl' istrumenti atti a » nettare canali e pozzi neri, dal che nasce il vantag» gio che i menzionati canali e pozzi neri vengono net» tati più presto e con minore spesa. »

N.° 164. N.° 27511-2459.

A *Brey Gaetano* ingegnere architetto in Milano per cinque anni, come dall' aulico dispaccio 13 agosto 1831 n.° 18820-1679, pel ritrovato « di un' illuminazione a

» gas senza applicazione del gasometro e del carbon fos-
» sile. L'apparecchio si distingue per la semplicità, oc-
» cupa meno spazio, non presenta alcun pericolo di
» scoppiare e non ispande cattivo odore. »

N.° 165. N.° 29136-2635.

Al *suddetto* per cinque anni, come dal dispaccio aulico 30 agosto 1831 n.° 19957-1770, pel ritrovato « di bagni
» di sicurezza o vasche con quadranti senza le solite
» chiavi, che in molti casi sono incomodissime. In que-
» ste vasche può per un buco essere introdotta dell'ac-
» qua fredda e calda, ed anche altr' acqua minerale o
» medicinale pel mezzo del movimento di una palla si-
» tuata sopra un quadrante portato da due ale. Sulla
» palla sono indicati i fluidi che si desidera far entrare
» nella vasca, e movendo una delle ale, esce la massa
» dell' acqua contenuta nel recipiente. Questo meccani-
» smo può per la sua semplicità e con poche spese es-
» sere applicato anche ai bagni fatti secondo il metodo
» conosciuto. »

N.° 166. N.° 29136-2635.

A *Wanig Giuseppe* negoziante a Praga per anni tre, come dal dispaccio aulico 30 agosto 1831 n.° 19957-1770, per l'invenzione « di fabbricare cappelli, cappe
» ed altri oggetti di feltro di diversi colori secondo un
» metodo del tutto nuovo, cioè 1.° di far macerare i
» peli di lepre entro un fluido da lui inventato; 2.° di
» ottenere un feltro migliore aggiungendo un certo fluido
» all' acqua di fola; 3.° di tingere gli oggetti macerati

» talmente neri, che la tinta resta sempre eguale; » 4.° d'indurire cappelli, cappe, ecc. in dieci modi » diversi di nuova invenzione. »

N.° 167. N.° 30211-2744.

A *Taubeles Isacco* fabbricatore di cappelli di seta a Praga per cinque anni, come dall' aulico dispaccio 7 settembre 1831 n.° 20778-1844, per l' invenzione « di » servirsi della bambagia in vece della lana pecorile » per mischiarla col pelo di lepre. »

N.° 168. N.° 30211-2744.

A *Filz Giovanni* profumiere e distillatore in Vienna per cinque anni, come dal dispaccio aulico 7 settembre 1831 n.° 20778-1844, pel ritrovato « d' una nuova » qualità d' acqua per la tavoletta, la quale per la sua » composizione d' ingredienti, per la sua forza, finezza » ed odore assomiglia all' acqua di Colonia ed a quella » di Parigi, ed è chiamata acqua nuova di Parigi chi» micamente composta per la tavoletta delle dame. »

N.° 169. N.° 31399-2855.

A *Krebl Anna*: proroga di altri due anni accordatale per l' esercizio del biennale privilegio ad essa concesso il 28 ottobre 1827 e già un' altra volta prorogato per due anni il 24 settembre 1829, come dall' aulico dispaccio 13 settembre 1831 n.° 20798-1849, per « la pro» duzione dei peduli impenetrabili all' acqua. »

N.° 170. N.° 31704-2884.

A *Crecelius Carlo* in Vienna per due anni, come dal dispaccio aulico 19 settembre 1831 n.° 21312-1899, *a*) per l'invenzione « di bastoni leggieri contenenti i re» quisiti per fumare, cioè pipa, tabacco, battifuoco, ecc. »; *b*) per miglioramento « delle pipe da tabacco che hanno » varj vantaggi, oltre il comodo di fumare tutto il ta» bacco messo nella pipa senza che lasci dell'umido » nella medesima »; c) per l'invenzione « di pipe co» mode con tutti gli oggetti necessarj posti entro una » custodia »; *d*) per l'invenzione « di un nuovo orna» mento nella parte esterna dei bastoni che servono » tanto pel passeggio, quanto per canne da pipa, non » che delle canne da pipa d'ogni genere »; *e*) per l'invenzione « di canne da pipa, la cui costruzione interna » fa raffreddare il fumo »; *f*) pel miglioramento « delle » cannette da zigare con apparecchio atto a togliere il » sugo del tabacco. »

N.° 171. N.° 31704-2884.

A *Spörlin* e *Rahn* fabbricatori di tappezzerie di carta a Vienna per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 19 settembre 1831 n.° 21312-1899, pel miglioramento « della loro macchina già privilegiata onde fabbricare » la carta in rotoli o fogli, per cui 1.° si fabbrica me» diante variazione del panno a feltro e coll'aumento » di cilindri a compressione una qualità più perfetta di » carta, e si ottiene 2.° mediante la separazione del » cavalletto in due parti diverse il regolamento dell'ap» parecchio per attingere la pasta, e quello dei cilindri

» da compressione; 3.° la macchina, regolando e collo-
» cando il congegno, prende un andamento più regolare
» e più sicuro; 4.° si levano e si separano col mezzo
» di una ruota battente nella cassa della mischia e di
» un secondo mestatore in situazione orizzontale tutte
» le parti eterogenee e le immondizie dalla pasta, a
» fine di ottenere un piano perfetto nella carta. »

N.° 172. N.° 31704-2884.

A *Slatkes Israele* ed *Halfen Amedeo* fabbricatori di teste da pipa di terra argillosa in Praga per cinque anni, come dall'aulico dispaccio 19 settembre 1831 n.° 21312-1899, per l'invenzione « di teste da pipa di nuova » specie, cui si dà qualunque colore di legno, fabbri- » candole poi anche in guisa che per la forma ed il » genere assomigliano alle teste da pipa di schiuma di » mare: esse distinguonsi dalle consuete per leggerezza, » bell'aspetto e durata. »

N.° 173. N.° 33647-3053.

A *Fröhlich Francesco:* cessione fattagli da *Miertingen Giorgio* del privilegio ottenuto il 23 gennajo 1828 da *Kraus Giuseppe* e da questo a lui ceduto, come dal dispaccio aulico 9 ottobre 1831 n.° 36414-1448, per « la fab- » bricazione di focacce di zucchero. »

N.° 174. N.° 33648-3054.

Neuknapp Giuseppe: annullamento pronunciato in forza di protesta e dietro esame tecnico del privilegio accordatogli il 7 giugno 1830, come dal dispaccio aulico

4 ottobre 1831 n.° 21921-1961, per « una macchina » atta a fabbricare zolfanelli. »

N.° 175. N.° 33649-3055.

Ressel Giuseppe: a tenore dell'aulico dispaccio 5 ottobre 1831 n.° 22656-2030 furono soppressi i due privilegi a lui accordati per l'invenzione « d'un molino » a macina » il 9 luglio 1827, e per l'invenzione « d'una » ruota a foggia di vite » dell'istessa data, ceduti poi a *Carlo* di *Ottavio Fontana*, a motivo che il primo non fu messo in esecuzione, ed il secondo per non essere stata pagata la seconda metà delle tasse.

N.° 176. N.° 33805-3073.

A *Di Coith* nobile *Cristiano Enrico* negoziante in Vienna e ad *Escher di Felsenhof Alberto* ingegnere a Zurigo per cinque anni, come dal dispaccio aulico 9 ottobre 1831 n.° 22642-2028, per l'invenzione ed il miglioramento « di sistemizzare nei filatoi cardi, congegni di » estensione, corde e macchine di cannelli, onde preparare il filato in grosso, acciò col mezzo di un » meccanismo particolare, senza far uso di boccali, » cesti, pettini o di altri recipienti di qualsivoglia for- » ma, i nastri o corde si riuniscano in fettucce, ed il » prodotto della macchina successiva sia trasportato sul- » la macchina vicina per doppiarlo ed eguagliarlo. »

N.° 177. N.° 33805-3073.

A *Fech Giovanni* cappellajo a Karolinenthal in Boemia per anni tre, come dall'aulico dispaccio 9 ottobre 1831 n.° 22642-2028, pel miglioramento « dei feltri da cap- » pello e della concia dei medesimi aggiungendovi delle » piume d'oca. Questi feltri riescono più compatti nel » mentre che sono più leggieri, più fini e più arrendevoli » di quelli fabbricati solamente di peli di lepre. Unendo » poi lo spirito di vino alla concia fatta di acqua forte » o di acqua pura con argento vivo, il feltro riesce » più nero, più lucido e più compatto, e viene tolto » il cattivo odore di concia. »

N.° 178. N.° 34046-3090.

A *Vallet Giuseppe* socio della ditta Aguirre, Poggi, Vallet e comp., proprietario d'una fabbrica di pettini, rappresentato da *Madrid Davilla Francesco* a Milano nella contrada di S. Radegonda al n.° 989, per cinque anni, come dal dispaccio aulico 17 ottobre 1831 n.° 23275-2088, pel ritrovato ed il miglioramento » di una macchina atta » a fabbricare le punte dei denti nei pettini. »

N.° 179. N.° 34047-3091.

A *Sailler Antonio*: proroga di altri otto anni per l'esercizio del privilegio esclusivo a lui accordato il 30 dicembre 1829, come dall'aulico dispaccio 4 ottobre 1831 n.° 22334-2003, pel miglioramento « delle fogne » secondo il metodo di Giovanni Fröhlich e per la pre- » parazione da lui inventata di quattro specie di concime. »

N.° 180. N.° 34234-3116.

A *Feichter Martino* a Muhlen nel Tirolo: proroga di due anni per l'esercizio del quinquennale privilegio accordatogli il 26 settembre 1826, come dall'aulico dispaccio 10 ottobre 1831 n.° 22844-2051, pel miglioramento « delle trombe da fuoco inventate dal meccanico Gancel. »

N.° 181. N.° 35007-3200.

Erba Odescalchi marchese ha ipotecato, a termini dell'aulico dispaccio 21 ottobre 1831 n.° 37793-1505, pel contratto a favore di *Heger Giovanni* in Vienna il privilegio quinquennale del 7 febbrajo assunto da *Osio Angelo* pel miglioramento e fabbricazione « della carta di paglia. »

N.° 182. N.° 35009-3202.

A *Rotter Giovanni* computista a Vienna: proroga di un anno accordatagli il 12 ottobre 1831 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo a lui concesso il 30 settembre 1830, come dal dispaccio aulico 20 ottobre 1831 n.° 23597-2118, per un nuovo metodo « di preparare il filato di cotone e di seta. »

N.° 183. N.° 37089-3381.

A *Bolza M.* proprietario d'una fabbrica per istampare utensili di metallo in Vienna per un anno, come dall'aulico dispaccio 6 novembre 1831 n.° 24736-2233,

pel ritrovato « di una specie di sgabelli che riscaldano » piacevolmente i piedi collocati sopra di essi, per cui » sono utilissimi negli appartamenti poco riscaldati, nelle » carrozze, ecc. »

N.° 184. N.° 37089-3381.

A *Sellier* e *Bellot* fabbricatori privilegiati di capsule nello Ziskaberger Weinrevier presso Praga per anni cinque, come dal dispaccio aulico 6 novembre 1831 n.° 24736-2233, per l'invenzione « di un nuovo apparecchio onde » fabbricare capsule in un modo più sollecito, per cui » ottengono un'eguale lunghezza, un eguale calibro ed » un bel lucido, e sono più a buon prezzo delle con- » suete. »

N.° 185. N.° 38273-3486.

A *Ratti Pasquale* aggiunto presso la direzione dell'imperiale regia zecca di Milano nella contrada di S. Angelo al n.° 1426 per cinque anni, come dal dispaccio aulico 23 novembre 1831 n.° 25515-2302, per miglioramenti « in- » torno all'apparecchio economico onde filare la seta, » per cui *a*) si ottiene maggiore corrispondenza nella » dimensione e nell'effetto dell'apparecchio, e si acquista » una temperatura maggiore dell'acqua che per lo pas- » sato, onde levare più presto e più vantaggiosamente » il filo dal bozzolo; *b*) si diminuisce a piacere ed al » momento la temperatura dell'acqua contenuta nella » caldaja, servendosi di un semplice mezzo di co- » municazione; *c*) viene migliorato anche il sistema » delle animelle; *d*) si può mediante alcune nuove mo- » dificazioni intorno ai conduttori di fumo applicate al

» disotto della caldaja aumentare la temperatura del-
» l'acqua senza accrescere i combustibili e diminuire
» l'inconveniente di nettarli dalla fuliggine; e) si leva
» presto e facilmente la fuliggine dai conduttori me-
» diante un metodo di nuova invenzione, senza rimo-
» vere come prima le caldaje e l'apparecchio stesso
» dal luogo ove si trovano; f) si tolgono finalmente
» gli ostacoli che si opposero in molti filatoi di varj
» nuovi apparecchi circa i condotti comuni e' nascosti
» del fumo, e restano superflui i tubi perpendicolari,
» de' quali si è servito prima. »

N.° 186. N.° 38273-3486.

A *Kassel Giovanni* tornitore in Vienna per un anno, come dall'aulico dispaccio 23 novembre 1831 n.° 25515-2302, per l'invenzione « di una macchina accenditoja, » per la quale non occorre alcuna riparazione, e che » essendo stata caricata, servendosene anche cento volte » al giorno, somministra del gas per un anno. »

N.° 187. N.° 38274-3487.

A *Haupt Francesco* garzone muratore in Vienna per anni tre, come dal dispaccio aulico 23 novembre 1831 n.° 25579-2311, pel miglioramento « d'un focolare a » guisa di macchina, con cui si risparmia la terza parte » di legna e si sollecita la cottura dei cibi senza esporli » a prendere del bruciato. Il grado di calore si spande » eguale da per tutto, e le spese di costruzione non » oltrepassano quelle dei focolari consueti. »

N.° 188. N.° 38274-3487.

A *Grimm Antonio* falegname a Fischamend nella Bassa Austria per anni cinque, come dall'aulico dispaccio 23 novembre 1831 n.° 25579-2311, per l'invenzione « d'una macchina atta a nettare i canali, mediante la » quale si scavano dai fiumi, ruscelli e canali al disotto » dell'acqua ghiaja, argilla, melma, ecc. per innalzarle » a qualunque luogo al disopra dell'acqua, scaricarle » negli opportuni recipienti e trasportarle altrove. La » macchina può essere collocata e diretta a piacere e » senza gran dispendio di forze specialmente nelle acque » fredde e profonde nelle paludi, ove si richiede molta » fatica e spesa, ed ove è impossibile di condur via » l'acqua che vi si trova. »

N.° 189. N.° 38274-3487.

A *Thornton Giuseppe* e *Carlo* proprietarj d'un filatojo a Münchendorf nella Bassa Austria per cinque anni, come dal dispaccio aulico 23 novembre 1831 n.° 25579-2311, per miglioramento « delle macchine del così detto » *water-garn*, *stick-garn*, *strick-garn*, cioè 1.° di mettere in movimento col predetto macchinismo tanto le » ale, quanto i cannelli; 2.° di regolare per mezzo di » un tamburo conico il passaggio del filo sui cannelli; » 3.° di costruire la macchina pel filato grosso in guisa » che si possano fabbricare anche le succitate qualità » di filo. »

N.° 190. N.° 38274-3487.

A *Kuhlmann Gustavo* fabbricatore di merletti a Wiesenthal in Boemia per quindici anni, come dall'aulico dispaccio 23 novembre 1831 n.° 25579-2311, per l'invenzione « d'un metodo di unire in un modo semplice » e con poca perdita di tempo varj merletti isolati, che » per ciò prendono l'aspetto d'una pezza intera. »

N.° 191. N.° 38274-3487.

A *Wanig Giuseppe* negoziante in Praga ed a *Krause Carlo Amedeo* tornitore a Tchusdorf in Boemia per tre anni, come dal dispaccio aulico 23 novembre 1831 n.° 25579-2311, per l'invenzione « di fabbricare in un » modo del tutto nuovo tutte le specie di figure, gio- » cherelli ed altri oggetti, cioè 1.° di preparare in un » modo assai durevole la mossa a ciò necessaria; 2.° di » coprire le figure degli uomini e degli animali quadru- » pedi in guisa che i primi sembrano essere vestiti di » panno, ed i secondi pajono avere il loro pelo natu- » rale; 3.° di dare alle teste delle figure in forma umana » un aspetto che si avvicina al vero. »

N.° 192. N.° 38389-3495.

A *Biondek Michele* cittadino di Baden: proroga di due anni accordatagli il 29 ottobre 1831 per l'esercizio dell'esclusivo privilegio a lui concesso il 4 ottobre 1823 per cinque anni e già prolungato per altri tre

il 28 settembre 1828, come dal dispaccio aulico 8 novembre 1831 n.° 24839-2239, pel miglioramento « delle » canne da pipa di legno di ciliegio. »

N.° 193. N.° 38648-3521.

A *Stefsky Giuseppe* passamantiere a Stokeran: proroga di due anni accordatagli l'11 novembre 1831 per l'esercizio del privilegio biennale a lui concesso il 17 aprile 1830, come dall'aulico dispaccio 21 novembre 1831 n.° 25523-2303, per l'invenzione ed il miglioramento « di una macchina atta a fabbricare cordoncini » e galloni. »

N.° 194. N.° 39111-3560.

Stolz Francesco: rinuncia al privilegio quinquennale accordatogli il 17 aprile 1828, come dall'aulico dispaccio 28 novembre 1831 n.° 26129-2357, per miglioramento « di carrozze. »

(N.° 81.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 23 della sovrana patente 8 dicembre* 1820, *in libertà d'ognuno l'esercizio delle invenzioni e dei miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 132. N.° 22343–2014.

Leitenberger Odoardo: nuovo metodo d'incidere i cilindri metallici per la stampa privilegiato il 15 ottobre 1825.

Questi cilindri (il metallo più idoneo a ciò è il rame), dopo essere stati bene torniati e resi lisci, si coprono di una vernice fredda composta di mastice e di asfalto in ragione di una a sei parti, lo che si effettua mediante un recipiente, girando il cilindro. Essendo la vernice asciutta, s'incomincia l'incisione, servendosi d'una tavola con appoggio e dei necessarj modelli. L'apparecchio è costruito in guisa che col mezzo di una vite ad ala, alla quale è fermato un disco di divisione, la molletta penetra nel metallo a piacere, e l'incisore può con facilità tracciarvi punti, linee o disegni con maggiore o minor profondità, indi viene sottoposto all'acqua forte. Se questa operazione fosse troppo lenta, si aggiunge un poco d'acido nitrico fumante, poi si leva la vernice. In tal modo si possono incidere disegni variatissimi e vaghi, ed ottenersi in ispecie il così detto *moiré ombré.*

(Dispaccio aulico 14 giugno 1831, n.° 14590–1322.)

N.° 133. N.° 22343–2014.

Gilbert Carlo di Vienna: invenzione, privilegiata il 14 aprile 1826, di una macchina atta a fabbricare catenelle di filo di ferro a foggia di nastri, cinture, ecc.

La macchina suddetta è simile alla conosciuta ruota, mediante la quale si fabbricano molle di filo di ferro ed altri analoghi oggetti spiralmente lavorati. Essa ha due fusi che per mezzo di viti vengono situati secondo il bisogno. Quando un filo di ferro ha presa la forma spirale sopra un fuso, s'introduce il secondo mediante l'altro fuso, e così si continua finchè il nastro ha ottenuta la richiesta larghezza. Per istenderlo poi si adopera un telajo apposito fornito d'uncini, di molle e di stringhe, sul quale si eseguiscono con facilità e perfezione tagli per far catenelle a foggia di nastri.

(Dispaccio aulico 14 giugno 1831, n.° 14590–2014.)

N.° 134. N.° 23032–2070.

Schönstadt Amadeo: cannocchiale di nuova invenzione privilegiato il 1.° aprile 1821.

Sotto un angolo di 45 gradi coll'asse del tubo havvi uno specchio piano sul quale i raggi della luce cadono per mezzo di un'apertura e vengono riflessi verso l'occhio dell'osservatore per le lenti situate nelle dovute distanze. Con questo istromento ottico si può, essendo esteso il campo di vista, guardare al di là di diversi oggetti, come steccati, carrozze, ecc.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 135. N.° 23032–2070.

Höringsberg di Vienna: invenzione, privilegiata l'11 marzo 1821, di un imbuto atto ad aggiungere dei fluidi ad altri contenuti in appositi recipienti.

Per mezzo di questa macchina od apparecchio si tengono sempre piene le botti di vino, d'acquavite od aceto, riempiendole a misura che questi fluidi svaporano. L'apparecchio medesimo consiste in un fiasco rivoltato

e fermato con viti ad un legno del cocchiume (nel qual fiasco trovasi il fluido da introdursi nelle botti), ed ha delle viti spirali di stagno.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 136. N.° 23032-2070.

Farkas nobile di Farbasalte *Francesco*: invenzione d'un apparecchio onde immergersi nell'acqua privilegiata il 4 giugno 1821.

L'apparecchio suddetto consiste in un vestimento per la maggior parte di metallo, di cui le articolazioni soltanto sono di pelli impermeabili. La cappa colla quale si copre la testa è fornita di lenti, affinchè il marangone possa vedere sott'acqua. Dal dorso del vestimento parte un tubo impermeabile del diametro di tre pollici ed un quarto sino alla superficie dell'acqua, ed in questo vi ha un secondo tubo consimile di pelle del diametro di un pollice ed un quarto. L'estremità del tubo maggiore trovasi alla superficie dell'acqua, ed è fermata in mezzo a due botti vuote ed unite per mezzo di tavole. Con questo doppio tubo si effettuano l'espirazione e la respirazione.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 137. N.° 23032-2070.

Rieter Rodolfo: invenzione di macchine atte a fabbricare viti di legno privilegiata il 18 marzo 1821.

Esse consistono 1.° in una macchina per tagliare il filo di ferro, le cui parti essenziali sono una leva di compressione ed una lastra; 2.° in uno strettojo per istringere le teste delle viti, ove agiscono specialmente le leve; 3.° in un tornio per intornire le teste; 4.° in una macchina che taglia l'andamento spirale, ove si

trovano delle *patrone* d' ottone, come lo richiedono i diversi andamenti delle viti; 5.° in una macchina così detta *fraise* formata di un tornio con *supporto*.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 138. N.° 23032-2070.

Sommer Giorgio Adamo: miglioramento nella fabbricazione della pelle di marrocchino privilegiato il 25 novembre 1821.

Questi miglioramenti risguardano essenzialmente il modo di dare alle pelli il color rosso a guisa del marrocchino. Le pelli debitamente apparecchiate dopo essere state ammollite nell' acqua vengono travagliate con pestelli entro una tina finchè ottengono il necessario grado di morbidezza; indi si pongono entro un corrosivo composto di allume, sale di saturno e cremor di tartaro, che si applica tanto caldo quanto le pelli possono sopportarlo, poi si pestano nuovamente nella tina: in seguito s' immergono nell' acqua, cui si aggiunge un poco d' olio di vitriolo, si pestano e si lavano nell' acqua pura a segno che non vi rimanga alcuna parte d' acido. La tinta per colorirle è composta di sei sino ad otto libbre di legno di Fernambucco limato e di due sino a tre libbre di legno giallo d' Olanda. È d' uopo avvertire però che il legno giallo deve prima essere cotto, indi vi si aggiunge il fernambucco. Le pelli vengono immerse in questa tinta quando è ancora bollente, poi si passano tre o quattro volte per l' acqua mista d' un poco di soluzione di zinco. Le altre operazioni dopo la tintura sono le solite.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 139. N.° 23032-2070.

Savania Giovanni di Verona: miglioramento introdotto nella fabbricazione del sapone privilegiato il 12 agosto 1821.

Questo miglioramento concerne la costruzione del focolare in cui trovasi la caldaja. Esso è formato in guisa che la fiamma per mezzo di andamenti particolari tocca i lati ed il fondo della caldaja stessa. L'inventore si è servito di questo focolare per una caldaja contenente 24m. libbre di sapone.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 140. N.° 23032-2070.

Böhm Giuseppe di Vienna: invenzione, privilegiata il 9 luglio 1821, di un leggío munito d'un apparecchio meccanico onde voltare i fogli di musica.

Una colonna nel mezzo del leggío mediante la compressione del piede aggirasi semicircolarmente intorno al proprio perno. Essa comunica il suo movimento a delle verghe che hanno la forma di squadre con aggiunte forcute nelle quali si colloca prima foglio per foglio. Il meccanismo è talmente disposto che venendo addentate le squadre, passa un foglio di musica dopo l'altro dalla parte diritta del leggío alla sinistra del medesimo. Le verghette angolate sono sottilissime e di ottone come tutte le altre parti della macchina, e ciò è specialmente necessario, giacchè si richiedono tante verghette quanti sono i fogli di musica.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 141. N.° 23032–2070.

Di Lachern cavaliere: invenzione d'una macchina atta a fabbricare la carta privilegiata il 12 novembre 1821.

Tale macchina alza la forma della carta dalla tina nella quale trovasi la pasta; comprime il foglio sopra un feltro senza fine, che gira continuamente e trasporta il foglio stesso fra due cilindri a fine di storcerne pienamente l'acqua. Volendo fabbricare della carta da scrivere, si aggiunge al cilindro inferiore di compressione ancora un cilindro metallico, contro il quale preme un altro di acciajo che viene riscaldato per mezzo di ferri roventi. La forma della carta ha una costruzione particolare ed è fornita di molle d'acciajo, le quali, essendo il foglio attinto stato trasportato sul feltro, la rialzano, onde possa essere ricondotta alla tina contenente la pasta.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763–1760.)

N.° 142. N. °23032–2070.

Spring Enrico e *Schafler Carlo* dimorante in Milano: invenzione di una macchina atta a fabbricare viti di legno privilegiata il 2 luglio 1821.

Il taglio dell' andamento spirale delle viti si opera sopra un tornio con un *supporto* e col mezzo di *patrone*.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763–1760.)

N.° 143. N.° 23032–2070.

Ries dottor *Gio. Francesco* di Vienna: nuovo processo privilegiato il 22 aprile 1821, consistente nel servirsi del corpo morto che rimane fabbricandosi il cloro.

Il corpo morto viene impiegato nel fabbricare l'acido muriatico, il sale glauberiano, il sale ammoniaco e la

gelatina. L'acido muriatico ed il sale glauberiano si ottengono saturando l'acido solforico libero del predetto corpo morto col sale comune e distillandoli poi. Il sale ammoniaco si ricava mescolando il corpo morto coll'ammoniaco acido carbonico. La gelatina finalmente si ottiene aggiungendo al corpo morto una soluzione di polvere di ossa fatta nell'acido muriatico.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 144. N.° 23032-2070.

Haas Filippo di Vienna: invenzione, privilegiata il 14 aprile 1826, di piccoli dischi in vece della navicella onde fabbricare sul telajo il *bobinet* o fondo di merletti.

Questi dischi sono composti di due lastre sottili di ferro distanti l'una dall'altra in guisa che può starvi soltanto il filo avvoltovi. Essi sono grandi al pari di una moneta di uno o due fiorini e servono di navicella, facendoli passare sulla così detta *slitta* tra i fili del telajo a *bobinet*.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 145. N.° 23032-2070.

Bollinger A. H. di Vienna: invenzione di macchine atte alla filatura della canapa o del lino privilegiata il 14 aprile 1826.

Esse consistono in una macchina a nastri di lino quale apparecchio ed in un'altra sulla quale si opera il filato. La parte essenziale della prima è un cilindro di divisione, per mezzo del quale viene estratta una data quantità di filamenti dai fiocchi di lino o di canapa

collocati parallelamente. Il cilindro ha nella sua circonferenza delle aggiunte di ferro, verso le quali vengono condotti i fiocchi di canapa o di lino per mezzo di una tela senza fine. Il materiale da filarsi partendo dal cilindro passa fra cilindri cannellati nel mentre i filamenti si collocano con maggiore eguaglianza e vengono compressi fortemente l' uno contro l' altro. In tal guisa la canapa od il lino si trasforma in nastri, e possono essere ambidue lavorati sulla seconda macchina sostenuta da un cavalletto. Sopra un piano superiore inclinato si trovano tante cassette per filare quanti filatori o filatrici esistono (ordinariamente nel numero di quattro, sei od otto persone). Queste cassette sono costrutte in guisa che i nastri di lino collocativi dalla parte posteriore passano sopra una così detta cinghia conduttrice fatta di pelle verso il filatore ed in quella quantità che gli occorre; dalla parte anteriore della macchina trovansi in fondo tante cannette quante cassette vi esistono, le quali cannette girandosi rendono il filo rotondo e forte. Sulle medesime avvolgesi pure il filo lavorato. Ogni cassetta può in caso di bisogno essere levata senza interrompere il rimanente del lavoro.

(Dispaccio aulico 7 giugno 1831, n.° 15763-1760.)

N.° 146. N.° 25479-2266.

Maurer Francesco cessionario di *Wasser Giovanni* di Vienna: invenzione di una ruota atta a filare contemporaneamente due fili privilegiata il 20 novembre 1829.

La parte essenziale della medesima consiste in ciò, che una ruota solita della conocchia fa girare due fusi alati, per cui si lavorano due fili nello stesso tempo.

La ruota ha una cannellatura doppia, entro la quale corrono due cordoni senza fine che passano sopra i fusi.
(Dispaccio aulico 28 luglio 1831, n.° 17016–1522.)

N.° 147. N.° 25479–2266.

Schnirch Federico: invenzione di tettoje di ferro privilegiata il 28 marzo 1826.

Queste tettoje sono costrutte secondo il principio dei ponti di ferro pendenti, in guisa che il sostegno trovasi appeso al di sopra della cima dell'edifizio, dove le stanghe portatili collegano le altre parti del tetto coperto di lastre di ferro. L'inventore nella sua descrizione ha indicato circostanziatamente varj modi di costruire questa specie di tetti pei diversi edificj, ed è del parere che i tetti medesimi non solo preservino contro l'incendio, ma che sieno anche meno costosi dei soliti.
(Dispaccio aulico 28 luglio 1831, n.° 17016–1522.)

N.° 148. N.° 25479–2266.

Stark Matteo di Vienna: invenzione di una specie particolare di cravatte da uomo privilegiata il 17 agosto 1824.

Queste cravatte di seta o cotone sono fabbricate sul telajo da passamantiere e vengono tessute come i sacchi senza cucitura, colla differenza però che introducendovi scambievolmente delle setole, si produce l'unione del tessuto.
(Dispaccio aulico 28 luglio 1831, n.° 17016–1522.)

N.° 149. N.° 33804–3072.

Fornara Giovanni Ferdinando: metodo di spazzare i cammini privilegiato il 30 ottobre 1830.

Questi miglioramenti consistono *a*) in una forbice (dall' inventore chiamata forbice doppia) la quale ha una protuberanza da ambi i lati; *b*) nel metodo di ammorbidire la fuliggine per mezzo di vapori d' acqua onde raschiarla via con maggiore facilità; *c*) in un vestiario apposito, che ha una maschera con lastre di vetro, onde preservare il lavoratore contro il fumo.

(Dispaccio aulico 9 ottobre 1831, n.° 22641–2027.)

N.° 150. N.° 33804–3072.

Auer Marco di Praga: metodo di purgare la lana pecorile privilegiato il 30 marzo 1824.

Si fa un decotto di 16 once di foglie secche di ciliegio con 6 *maas* d' acqua, aggiungendo ad ogni 3 *maas* di questo decotto un' oncia di spirito di vino. Questo fluido viene sprùzzato sulla lana, che si copre poi con una coperta di crini di cavallo. Dopo di essere stata coperta in tempo caldo per 3 ore, ed in tempo freddo per 6 ad 8 ore, si mette sopra una macchina (non indicata con precisione dal predetto *Auer*) a foggia di tavola fornita di molle e coperchi a cerniera, per cui viene scossa la lana stessa sulla tavola.

(Dispaccio aulico 9 ottobre 1831, n.° 22641-2027.)

N.° 151. N.° 33804–3072.

Oudart Angelo Antonio in Vienna: apparecchio privilegiato il 12 ottobre 1827 d' innalzare con trombe le bevande poste nelle botti in cantina sino ai piani superiori dell' edificio.

Questo apparecchio consiste in un congegno assorbente, i cui tubi di stagno o ferro comunicano colle botti in cantina e sboccano in qualche luogo dei piani superiori in guisa che ogni qualità di bevanda resta separata. Tali apparecchi sono vantaggiosi nelle locande.

(Dispaccio aulico 9 ottobre 1831, n.° 22641-2027.)

N.° 152. N.° 34577-3154.

Wackerling Gaspare e *Giacomo* di Zell in Isvizzera: miglioramento alla macchina detta *water* privilegiato il 1.° aprile 1822.

Il fuso nella macchina proposta dagl' inventori è corto, e la tensione del filo è sempre eguale. Ad essa trovansi applicati solamente due cilindri, per cui si possono muovere con coregge e dischi, lo che produce un andamento più eguale e rende inutili le riparazioni che spesse volte hanno luogo facendo uso delle ruote dentate.

(Dispaccio aulico 14 ottobre 1831, n.° 23069-2071.)

N.° 153. N.° 34920-3188.

Swoboda Prooopio in Praga: metodo di conciare le pelli danesi in alluda ed in grosso privilegiato il 9 giugno 1826.

A tal uopo si prepara in via fredda una concia di scorze di salici, facendone un decotto ed un estratto. L' inventore propone però di servirsi del cascame proveniente da cerchj per uso di botti. In questa concia contenente l' estratto di materia colorante ed atta a conciare si pongono le pelli di capra, d' agnello o di pecora, onde fabbricare i così detti guanti *glacés* (per esempio 50 pelli di capra, 40 pelli di agnello e 15 pelli di pecora entro una botte capace di 2 *eimer*), indi vengono travagliate colle mani e coi piedi finchè la concia si scolorisce: poi si esaminano le pelli per vedere se

sono penetrate dal medesimo colore. Nel caso che questa operazione non fosse stata bastantemente efficace, si rinnova con altra concia fresca. Per ottenere l'arrendevolezza delle pelli s'immergono nuovamente nella concia (a tal uopo può servire la concia già adoperata), aggiungendo il chiaro d'uovo (di 15 uova per la suddetta quantità di pelli) o dell'olio sciolto nella lisciva (l'inventore propone l'olio d'ulivo e di betulla). Le pelli vengono poi ben torte fra le mani, battute ad una ad una fra le mani, come si usa colla biancheria, e finalmente si agitano nell'aria finchè hanno perdute tutte le pieghe e sono divenute del tutto lisce, altrimenti il colore diviene disuguale. Indi si stendono all'ombra per farle asciugare, spargendo però, essendo asciutte, dalla parte carnosa dell'acqua come si usa pei panni da stirarsi. Si mettono le pelli insieme voltando la parte carnosa contro quella dell'altra, si comprimono, si avvolgono entro un panno di lino, vi si pone una pietra, e dopo 12 ore si sciolgono, e finalmente, essendo asciutte, vengono nuovamente tirate sul palo dei conciatoi.

Processo nella fabbricazione *delle pelli danesi conciate in grosso*, le quali spandono un odore piacevole.

Si preparano le pelli di capra, agnello e di pecora fino alla concia di crusca, come si pratica nelle conciature francesi di allume. Essendo le pelli state ben macerate nell'acqua e nettate, si versa entro una botte con coperchio di minore dimensione tanto di concia debole di salice quanto occorre per tenervi le pelli galleggianti (per 40 pelli di capra, 30 d'agnello e 15 di pecora si prende un recipiente di 100 *maas*): collocatevi le pelli, si agitano con un bastone per qualche ora, poi vi si pone il coperchio, sopra di esso delle

pietre non troppo pesanti a fine di evitare il contatto dell'aria. Questo gonfiamento dura 24 ore; durante quel tempo tre volte si agitano le pelli con un bastone. Finalmente si prepara una concia forte di scorza di salici e di rosmarino salvatico (*ledum palustre*) per collocarvi le pelli. Dopo 6 od al più 8 ore sono conciate secondo il metodo danese, ed acquistano un odore piacevole. L'arrendevolezza di questa pelle proviene dalla manipolazione col chiaro d'uovo e coll'olio d'ulivo.

(Dispaccio aulico 14 ottobre 1831, n.° 23136-2079.)

N.° 154. N.° 35315-3233.

Doppelmayer Carlo di Mittervajerburg presso Bregenz: nuovo metodo di rappresentare disegni bianchi sopra stoffe di cotone bianche privilegiato l'8 giugno 1829.

Questo metodo, chiamato dall'inventore *stampa di ombra* o *di luna*, richiede la preparazione dei colori come segue: Si prendono tre libbre d'acqua, dieci sino a dodici *loth* di amido, una libbra di litargirio e tre libbre di sale di saturno: avendo fatto cuocere tutto insieme ed essendo la massa divenuta tiepida o fredda, vi si aggiungono due libbre di piombo acido solforico (è noto che quest'ultimo è il corpo morto della preparazione dell'argilla acida acetica).

Le stoffe stampate con questo colore debbono essere bene asciugate, onde immergerle poi per 10 sino a 15 minuti entro un'acqua acido-solforica di 2-4 sino a 6 B. Sebbene questa stampa resista alla lavatura con acqua bollente e con acqua di sapone, pure devesi aver cura di non fregare le stoffe.

(Dispaccio aulico 14 ottobre 1831, n.° 23135-2078.)

N.° 155. N.° 40262-3660.

Boni Lodovico di S. Giacomo: apparecchio di distillazione privilegiato il 10 marzo 1826.

Quest' apparecchio serve per distillare nello stesso tempo dell' acquavite di diversi gradi, varie qualità di rosolj e l' acqua di mare. A tal uopo la caldaja è divisa in due parti col mezzo di una parete divisoria, in guisa che da una parte si pone il vino da ridursi in acquavite, e dall' altra l' acqua marina. La replicata distillazione semplice o con oggetti aromatici ottiensi per mezzo di tubi messi in comunicazione con varj lambicchi che sono posti entro la caldaja medesima e riscaldati dai fluidi; durante quest' operazione si ottiene anche il prodotto secondario, cioè l' acqua distillata. Per ottenere l' acquavite di molti gradi devesi il prodotto della prima distillazione versare in uno dei menzionati lambicchi, onde distillarlo di nuovo, e così via discorrendo.

(Dispaccio aulico 11 dicembre 1831, n.° 26982-2432).

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE
DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1831, *divisa in due volumi.*